

FAQ

Bando efficientamento energetico degli immobili pubblici

di cui al D.D. n. 2795 del 09/02/2024 (modificato con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 e con D.D. n. 12814 del 10/06/2024)

- Soggetti beneficiari:

- Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere
- Aziende Sanitarie Locali, ASP, Comuni, Unione dei Comuni, Società della Salute (SdS), Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023

Aggiornamento al 18/10/2024

D1): richiamato il punto 2.2 Requisiti di ammissibilità del bando in oggetto, si richiede se una Palestra Geodetica ad utilizzo sportivo di proprietà comunale con proprio allaccio utenza gas metano per riscaldamento e proprio allaccio elettrico possa essere candidato per un progetto di Eff. Energetico. Sono ammessi anche interventi di installazione pannelli fotovoltaico per autoconsumo?

R1): fermo restando che gli edifici oggetto di intervento devono rispettare i requisiti previsti al paragrafo 2.2 del Bando, e in particolare devono:

(...)

b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;

(...)

f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Si precisa che gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo non rientrano tra quelli elencati al paragrafo 3.1 del Bando "Tipologie di intervento ammissibili" e quindi risultano non ammissibili. Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando (rettifica del 30/04/2024).

D2): Con riferimento alle tipologie di intervento ammissibili indicate nel testo della Delibera 75 e del Decreto 2795 al punto 3.1 dell'Allegato 1 (cfr. punto 3 pag 8 All. 1) "... impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" vorremmo sapere se sono considerati ammissibili anche impianti che adottano tecnologia efficienti diverse dalle pompe di calore, come generatori a condensazione e caldaie a biomassa.

R2): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento alla tipologia d'intervento 3a) si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi).

Pertanto, in base alle informazioni fornite, gli impianti che adottano tecnologia efficienti diverse dalle pompe di calore, come generatori a condensazione e caldaie a biomassa, non risultano essere compresi negli interventi previsti dal Bando.

D3): vorremmo sapere se, in base a quanto previsto dal Bando in esame, è ritenuto congruo un immobile nella seguente situazione: immobile esistente, riscaldato, nel territorio regionale, di proprietà di società pubblica controllata al 100% dal Comune. Tale immobile è locato dalla società pubblica al Comune stesso. La domanda sarebbe presentata dal Comune.

R3): ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, con riferimento alla seconda fattispecie descritta (“o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente”), occorre che la proprietà dell’edificio sia pubblica ed il Comune, in qualità di soggetto proponente ed eventualmente beneficiario del contributo, ne disponga secondo l’ordinamento giuridico vigente (come in questo caso in locazione), “per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda”, come richiesto dal Bando. Al riguardo si richiama quanto precisato nell’Allegato A-Definizioni al D.D. n. 2795/2024, per cui per “edificio di proprietà pubblica” deve intendersi “edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti”, per l’effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 2.2, lettera d), del Bando.

D4): in relazione al Bando in oggetto siamo a chiedere chiarimenti circa gli interventi finanziabili, in particolare si chiedono specifiche circa gli impianti di climatizzazione invernale/estiva Ibridi factory made (pompa di calore + caldaie).

R4): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento all’intervento 3a), si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi). Le caldaie risultano quindi non ammesse a finanziamento. Pertanto, in base alle informazioni fornite, gli impianti di climatizzazione invernale/estiva Ibridi factory made (pompa di calore + caldaie) non risultano essere compresi negli interventi previsti dal Bando.

D5): vorremo chiedere delucidazioni sulle tempistiche esposte nel bando ovvero se fosse possibile iniziare le procedure di gara (appalto o PPP) successivamente alla presentazione della domanda e precedentemente alla pubblicazione sul BURT della graduatoria di concessione del contributo.

R5): ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo progetti il cui “avvio dei lavori” non è antecedente alla data di presentazione della domanda. Per cui è possibile presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell’intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 (con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 il termine precedentemente previsto del 01/01/2021 viene modificato con il 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale “PR Toscana FESR 2021-2027” per la Regione Toscana) e ricomprese tra le “somme a disposizione” del quadro economico. Pertanto non costituisce motivo ostativo all’ammissibilità dell’istanza l’avvio delle procedure di gara successivamente alla presentazione della domanda e precedentemente alla pubblicazione sul BURT della graduatoria di concessione del contributo.

D6): in merito al Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici", e nello specifico alla "Azione 2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici", si richiede un chiarimento in merito ai requisiti di ammissibilità che l’edificio deve possedere; nello specifico, nel comma 2, lettera d) del paragrafo 2.2 “Requisiti di ammissibilità” si richiede che l’edificio deve “essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente”; il Comune XX ha in essere un comodato d’uso gratuito stipulato nel 2023 con la parrocchia XX, di durata quarantennale, per gli immobili facenti parte il complesso urbano antistante la chiesa.

R6): ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere localizzati all’interno del territorio regionale;**
- b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;**
- c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;**
- d) essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l’ordinamento giuridico vigente;**

e) essere adibiti ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili.

f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l'80% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio oppure che le attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato.

Con riferimento alla lettera d), occorre richiamare l'Allegato A-Definizioni al D.D. n. 2795/2024, per cui per "edificio di proprietà pubblica" deve intendersi "edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti". Pertanto, il requisito di ammissibilità prevede, rispetto all'edificio oggetto d'intervento, sia la proprietà pubblica, sia la disponibilità da parte del soggetto proponente (tra i soggetti elencati al paragrafo 2.1 del Bando). Nel caso specifico se la proprietà dell'edificio è della Parrocchia questa non si configura come proprietà pubblica.

Sussisterebbe, invece, la disponibilità dell'edificio in capo al soggetto proponente (il Comune), visto che il comodato d'uso gratuito di durata quarantennale risulta essere superiore a quanto previsto dal Bando, che richiede la disponibilità "per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda".

Pertanto, in base alle informazioni fornite, non sembra sussistere il requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, lettera d), del Bando, non essendo soddisfatte entrambe le condizioni richieste.

D7): Abbiamo ricevuto un contributo per il miglioramento sismico del palazzo comunale nel 2019 ma a causa del covid e dell'aumento dei prezzi abbiamo deciso di rivedere il progetto, per cui sono in corso gli studi per la modifica del progetto. Abbiamo valutato di effettuare uno svuotamento dell'immobile lasciando integro l'involucro esterno. Rimanendo sempre nell'ambito del miglioramento/adeguamento sismico e non nella demolizione e ricostruzione totale, volevamo sapere se per tale intervento che prevede anche l'efficientamento energetico (cappotto, sostituzione infissi, sostituzione caldaia con pompa di calore...) possiamo partecipare al bando in parola.

R7): il Bando prevede che il progetto possa prevedere contestualmente interventi di prevenzione sismica. Al riguardo si richiama il Criterio di valutazione n. 9 del Bando, di cui al paragrafo 5.4.1 (Complementarità con interventi di prevenzione sismica, esplicitamento rif. Paragrafo 5.4.1). In considerazione delle informazioni fornite si ritiene utile precisare che, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda. Inoltre ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva. Si ricordano inoltre i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando e in particolare il requisito di cui alla lettera b) ovvero che l'edificio oggetto di intervento deve "essere esistente, utilizzato e dotato di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile". A dimostrazione di quanto riportato nella suddetta lettera b) verranno chieste, in fase di domanda, "n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo".

D8): con la presente si richiede informazioni relative al bando Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" e in particolare se possono partecipare solo RSA pubbliche oppure anche RSA gestita da società privata ma la cui proprietà è di un ente religioso.

R8): ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica.

- Aziende Sanitarie Locali

- ASP

- Comuni

- Unione dei Comuni

- Società della Salute (SdS)

- *Organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'art. 1 comma 1 lett e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs.36/2023.*

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.2, lettera d), del Bando l'edificio oggetto d'intervento deve essere di proprietà pubblica, per cui di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici. In considerazione di quanto esposto, non sembrano sussistere i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando.

D9): un edificio ad uso pubblico, nella fattispecie un palazzetto dello sport affidato in gestione ad un soggetto privato, può essere oggetto di domanda per la partecipazione al bando?

R9): gli edifici oggetto di intervento per i quali può essere presentata domanda di finanziamento devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando.

In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili.

Gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

D10): sono ammissibili interventi di efficientamento energetico su edifici di proprietà pubblica destinati a uffici della Caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco?

R10): gli edifici oggetto di intervento, per i quali può essere presentata domanda di finanziamento, devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando. In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili; secondo la classificazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, al punto E1.1 le caserme rientrerebbero tra queste.

D11): una AUSL utilizza una struttura di proprietà del comune in virtù di un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito. Può intendersi soddisfatto il requisito all'articolo 2.2 comma 2, lettera d) del Bando?

R11): premesso che, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, è necessario che l'immobile oggetto di intervento sia pubblico e sia adibito ad uso pubblico, un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di una struttura di proprietà del comune soddisfa quanto indicato al paragrafo 2.2, punto 2, lettera d) del Bando. Si precisa, con l'occasione, che ai sensi del paragrafo 6.3, punto 9, del Bando, la destinazione d'uso e la proprietà pubblica degli edifici oggetto di intervento devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo.

D12): per un edificio pubblico confluito in una Fondazione partecipata da Enti locali, Stato e Regione, è possibile presentare domanda a valere sul presente Bando?

R12): sono titolati a presentare domanda di finanziamento i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del bando e precisamente: Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni, oltre alle aziende sanitarie locali ed Ospedaliere. Ne consegue, pertanto, che una Fondazione, seppure partecipata da Enti Locali, Stato e Regione non può presentare domanda di finanziamento.

D13): all'allegato 1 del Bando della Regione Toscana per "Contributi per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" viene riportato al punto 3.1 che gli interventi che comportino aumento della volumetria dell'edificio non sono ammissibili.

L'edificio oggetto di intervento presenta una copertura piana. Allo stato di fatto, a seguito di forti piogge, l'acqua non riesce a defluire e ristagna sulla copertura, comportando infiltrazioni che vanno a gravare sull'intera struttura.

Per ovviare al problema, si vorrebbe procedere, alla "trasformazione" della copertura da piana ad inclinata. Si creerebbe di fatto un nuovo componente, la cui stratigrafia sarebbe formata da:

- copertura piana esistente
- intercapedine d'aria
- coibentazione
- nuova copertura inclinata

La nuova copertura sarebbe progettata e realizzata, in accordo con la norma UNI 6946, in modo tale da considerare l'intercapedine d'aria a tutti gli effetti un "materiale" della stratigrafia della stessa.

E' possibile procedere come descritto, senza che l'intervento venga identificato come non ammissibile?

R13): la tipologia di intervento 1a) "Isolamento termico di strutture verticali ed orizzontali" di cui al paragrafo 3.1 del Bando deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.

Nel caso specifico, se l'intercapedine d'aria è tanto esigua da non determinare flussi termici in tutte le direzioni, è possibile calcolare la trasmittanza complessiva solaio-sottotetto-copertura. In caso contrario l'intercapedine sarebbe da considerarsi un locale non riscaldato e quindi la copertura isolata non apporterebbe nessun miglioramento. A titolo informativo esistono in commercio isolanti già pendenziati che possono ovviare a tale problema.

D14): in riferimento al requisito che gli edifici seppur limitrofi siano alimentati da un'unica pompa di calore, si chiede se sia ammissibile al finanziamento il superamento delle due attuali pompe di calore con un'unica pompa di calore, servente i due edifici separati, ma limitrofi, di cui si compone la RSA.

R14): ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, del Bando, è possibile presentare una domanda avente ad oggetto più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). Pertanto, se allo stato attuale trattasi di due edifici catastalmente confinanti, adibiti alla medesima destinazione d'uso, ma NON alimentati dallo stesso generatore di calore, non risultano soddisfatti i requisiti di ammissibilità richiesti.

D15): in relazione al bando in oggetto, si chiede conferma che gli interventi di relamping non siano ammessi.

In riferimento alla sostituzione di infissi si chiede conferma che la sostituzione di persiane non sia ammessa.

L'importo minimo di spesa ammissibile di € 210.000 indicato nel bando non sembra riferito all'importo del QE dell'intervento, che pertanto deve essere superiore e contenere al suo interno voci di cui al p.3.4 del bando almeno pari a € 210.000, corretta interpretazione?

Nel caso di un complesso immobiliare costituito da due edifici, il limite di spesa ammissibile di € 210.000 si può riferire all'intero complesso e non ai singoli edifici? Si ipotizza un QE unico che comprenda gli interventi dei due edifici.

R15): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento. Pertanto, si conferma che gli interventi di "relamping" non sono ammissibili.

Ai sensi del presente Bando, inoltre, gli infissi sono da intendersi costituiti da un telaio (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegato alla muratura delimitante il vano, e da parti mobili articolate al telaio con modalità diverse secondo i tipi (per es., un infisso per finestre può essere a una o più ante verticali, a vasistas semplice, doppio, ecc., a bilico orizzontale, a bilico verticale, a saliscendi, a ghigliottina, a fisarmonica, ecc.). La sostituzione di persiane è ammessa all'interno dell'intervento 5a (sistemi di climatizzazione passiva ovvero sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc...) perché trattasi di "chiusure oscuranti", tuttavia nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico, fermo restando il rispetto del DM 26/06/15 dell'intervento.

Il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve prevedere spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro. Al di sotto di questa soglia l'intervento non è ammissibile. Il dato, pertanto, non si riferisce al totale quadro economico di progetto che può essere superiore e comprendere spese non ammissibili ai sensi del presente Bando. L'investimento ammissibile è determinato da interventi e spese ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.1 e 3.4 del Bando.

Ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, del Bando, è possibile presentare una domanda avente ad oggetto più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). In questo caso il limite di spesa ammissibile di

210.000,00 euro si riferisce all'intero investimento, comprensivo di tutti gli interventi e spese ammissibili, indipendentemente dall'edificio in cui ricadono.

Al riguardo si precisa che gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche di cui al paragrafo 2.2 del Bando:

- a) essere localizzati all'interno del territorio regionale;**
- b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;**
- c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;**
- d) essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti di cui al precedente paragrafo 2.1 o proprietà pubblica e nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente;**
- e) essere adibiti ad uso pubblico (es. istituzionale, scolastico, ospedaliero, sanitario, formativo, assistenziale, culturale, sportivo, etc.) e non residenziale e assimilabili;**
- f) non essere destinati all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, (...).**

D16: nell'ambito del bando in oggetto il Comune xxx intende presentare un progetto di ristrutturazione interna ed efficientamento di un edificio pubblico. Gli interventi di progetto prevedono opere murarie (non propriamente inerenti all'efficientamento ma strettamente necessarie al funzionamento e completamento dell'opera) ed impiantistiche (inerenti al bando).

Vorremo sapere se le opere murarie, facenti parte il progetto di ristrutturazione ed efficientamento, sono comunque ammissibili o rendicontabili.

Nel caso in cui non fossero ammissibili, vorremmo sapere se la percentuale di cofinanziamento dell'ente da indicare nel bando debba riferirsi al costo complessivo del progetto o solamente al costo delle opere di efficientamento energetico, che nel caso specifico riguarda esclusivamente l'installazione e posa di nuovi impianti e macchinari e le spese tecniche correlate.

R16): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;**
- 2a) sostituzione di serramenti e infissi;**
- 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;**
- 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;**
- 5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)**

A completamento degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

- 6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali a titolo esemplificativo i BACS,etc.).**

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento di cui alla lettera a).

Non sono ammissibili a contributo spese per opere edili ed impiantistiche che non siano strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi sopra descritti.

I costi non ammissibili non partecipano alla determinazione dell'investimento ammissibile, su cui viene calcolato il contributo concedibile (max 80,00% dell'investimento ammissibile, con spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro). Tuttavia, ad avere idonea copertura finanziaria deve essere l'intero progetto proposto. Ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, infatti, la dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, deve dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR (modulo 3 della domanda).

D17): nel bando, all'art. 3.1 - Tipologie di intervento ammissibili è riportato che:

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali: deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.**

L'edificio scolastico con cui vorremmo partecipare, è con struttura in C.A. (costruito negli anni '70), con l'ultimo solaio piano (che svolge anche la funzione di copertura).

Nell'ambito dell'intervento avremmo bisogno, oltre della sostituzione di tutti gli infissi, anche della posa di una sovrastruttura alla copertura piana avente funzione di coibentazione termica.

Questo intervento è finanziabile nel bando di cui si tratta?

R17): la tipologia di intervento 1a) (paragrafo 3.1 del Bando) deve prevedere l'isolamento della struttura mediante posa in opera di isolanti con le proprietà di cui alla UNI 10351 (a titolo di esempio lana di roccia, poliuretano, polistirolo, sughero, fibra di legno, etc...).

D18): abbiamo un progetto per l'utilizzo di un terreno agricolo di proprietà comunale, che prevede l'installazione di un campo fotovoltaico per la creazione di una comunità energetica. E' possibile realizzare un impianto a terra con pannelli fotovoltaici su palo (1,5 megawatt), su tale area?

R18): il Bando in oggetto finanzia interventi di efficientamento energetico su "edifici pubblici", per cui, ai sensi del paragrafo 2.2 e 3.1 dello stesso, interventi finalizzati all'utilizzo di un terreno agricolo, seppure di proprietà comunale, per l'installazione di un campo fotovoltaico per la creazione di una comunità energetica, non sono ammissibili.

D19): con riferimento al bando in oggetto, l'Amministrazione comunale vorrebbe chiarimenti in merito alla eventuale "distribuzione" dei finanziamenti concessi. Nel caso di specie, se l'Amministrazione volesse accedere al bando, presentando n. 3 progetti A, B e C (dando per certo che siano interamente ammissibili), si chiede quale sia il criterio di ripartizione del finanziamento.

Pertanto si chiede:

- i progetti verranno finanziati categoricamente in ordine di punteggio, o potrà essere l'Ente a valutarne la priorità in base all'esito dei punteggi assegnati? Ovvero a rinunciare ad uno o più interventi (A e B) per finanziare fino a € 1,5MI il progetto C?
- In merito all'intervento C, l'Ente potrà beneficiare anche del solo importo determinato per non superare il massimale di euro 1.500.000,00 di contributo?
- In merito all'intervento C, la quota restante finanziabile, potrebbe essere eventualmente finanziata se le disponibilità del bando lo consentissero (rifinanziamento del bando, scorrimento graduatorie, etc.) oppure la quota parte di eventuale rifinanziamento del bando è indirizzato agli altri interventi in graduatoria che non hanno avuto alcun beneficio? Resta fermo il limite di 1.500.000?

R19): ai sensi del paragrafo 3.5 del bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", Enti Locali, è previsto che ciascun soggetto richiedente possa presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 1.500.000,00. Come indicate voi stessi nel quesito e tale limite non è modificabile.

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima dell'ottanta per cento (80%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziarie, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Tuttavia non è obbligatorio chiedere l'aliquota massima di finanziamento, anche considerato il Criterio di valutazione 7 (paragrafo 5.4.1 del Bando) che assegna un punteggio crescente all'aumentare del cofinanziamento (e quindi al diminuire della percentuale di contributo richiesta):

- per azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"
- cofinanziamento 20% (3 punti)
- cofinanziamento dal 20% al 30% (6 punti)
- cofinanziamento dal 30% al 40% (9 punti)
- cofinanziamento dal 40% (12 punti).

Ai fini della concessione del contributo è dirimente la posizione in graduatoria (punteggio conseguito), oltre alla disponibilità delle risorse.

Il Comune può chiedere la percentuale di contributo che ritiene più opportuna, nel rispetto del limite massimo fissato dal Bando (80,00%) e, certamente, può rinunciare al contributo concesso rispetto ad uno o più interventi (ai sensi del paragrafo 8.2, lettera j), e paragrafo 8.3 del Bando), ma questo andrà a vantaggio del progetto ammissibile posizionato subito dopo nella graduatoria approvata e non necessariamente di un proprio progetto.

Infine, le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni. Il Bando può prevedere esplicitamente la possibilità di utilizzare risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate al fine di finanziare progetti ammessi, ma non finanziati per carenza di risorse inizialmente stanziate.

Tuttavia, in caso di scorrimento della graduatoria per la disponibilità di risorse aggiuntive (siano esse derivanti da economie verificatesi in attuazione dei progetti ammessi e finanziati o da ulteriori stanziamenti), queste sono destinate a finanziare i progetti dove non sia stato possibile finanziare l'intero contributo giudicato ammissibile per mancanza di risorse. Pertanto il contributo richiesto e giudicato ammissibile non è incrementabile.

D20): l'intervento 6a) relativo ai sistemi BACS deve essere attivato solo a completamento di tutti o anche di uno solo degli interventi da 1a) a 5a)?

R20): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi. Pertanto, per attivare l'intervento 6a) è necessario attivare almeno uno degli interventi da 1a) a 5a).

L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, pena la non ammissibilità dello stesso.

Nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore. Inoltre, non sono ammissibili, ai fini del presente Bando, interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

D21): Il bando indica che “L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso”. Si chiede conferma del fatto che sia ammissibile un intervento che prevede l'installazione di una pompa di calore che soddisfi l'intero fabbisogno termico di un immobile, sostituendo funzionalmente al 100% la caldaia a metano nella produzione di energia termica, ma che non smantelli fisicamente la caldaia a metano, relegandola a ruolo di impianto di sicurezza, da attivare in caso di guasto della pompa di calore (come avviene per i gruppi elettrogeni rispetto ad una fornitura di energia elettrica). L'intervento prevede l'installazione di un sistema BMS - Building Management System che, tra le altre cose, potrà registrare eventualmente le ore di accensione degli impianti di sicurezza (gruppi elettrogeni e caldaia di riserva).

R21): considerato che l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza e che lo stesso deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore. La proposta descritta si delinea come non ammissibile in quanto la caldaia deve essere smantellata per poter considerare l'intervento ammissibile. Nel caso si voglia mantenere la caldaia si suggerisce di partecipare al Bando, di prossima pubblicazione, riguardante le FER. In questo caso la pompa di calore è ad integrazione della caldaia.

D22): il bando indica che “L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso.” Si richiede chiarimento riguardo cosa si intenda per sostituzione.

Un edificio su cui si vorrebbe proporre un intervento è alimentato da una sottostazione di teleriscaldamento invernale. Peraltra la stessa sottostazione è a servizio di due distinti edifici scolastici (asilo e materna). La rete e centrale di teleriscaldamento è di proprietà e gestione esterna.

Esiste inoltre l'esigenza dell'amministrazione di realizzare/ristrutturare un piccolo impianto di condizionamento estivo. Si deve effettivamente dismettere la sottocentrale termica per installare una pompa di calore (sostituzione “fisica”) oppure si può progettare la pompa di calore in modo da soddisfare l'intero fabbisogno termico, e mantenere la sottocentrale per riserva in caso di guasto della pompa di calore (sostituzione “funzionale”)?

Poiché comunque andrà previsto un BMS, le eventuali ore di funzionamento dell'impianto che rimane installato risulteranno registrate, quindi rimane evidenza di come e quanto si sta utilizzando il nuovo impianto.

Se necessario potrebbe anche essere comunicato quando si impiega il vecchio impianto lasciato appunto a riserva.

R22): considerato che l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza e che lo stesso deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, si precisa che gli impianti di teleriscaldamento non sono interventi ammissibili dal Bando. E' possibile prendere in considerazione l'intervento nel caso venga fatto il distacco dalla rete e realizzato un impianto per ogni edificio (asilo e materna) oppure un impianto centralizzato a servizio dei soli due edifici scolastici.

Rispetto all'indicazione per cui la “rete e centrale di teleriscaldamento è di proprietà e gestione esterna”, si precisa che, secondo l'Allegato A - Definizioni del Bando, per “edificio” si intende “il sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”. Non sono ammissibili, pertanto, spese riguardanti impianti e dispositivi tecnologici che non siano di proprietà pubblica e che non siano nella piena disponibilità del proponente.

Si ricorda che il condizionamento estivo non è un intervento ammissibile dal Bando, tuttavia è possibile prendere in considerazione l'intervento nel caso in cui venga utilizzato lo stesso impianto (stesse tubazioni e, non distribuzione a 4 tubi, e stessi emettitori) e lo stesso generatore di calore (pompa di calore) del servizio riscaldamento. Infine, se per sottocentrale si intende un sistema assemblato composto da scambiatore di calore, circolatore ed altri

componenti di regolazione e controllo, tale sistema non è per sua natura "un generatore di calore" per cui anche in caso di guasto della pompa di calore la sottocentrale non può sostituirsi allo stesso, anche in virtù del distacco dalla centrale di teleriscaldamento. Gli interventi relativi alle reti di teleriscaldamento sono oggetto del prossimo bando sulle FER di prossima uscita.

Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un risparmio energetico Epgtot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

D23): in relazione al Bando in oggetto chiediamo se un'Area territoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) può presentare domanda. Il CNR è un Ente di Ricerca Pubblico e non pare citato nel bando in oggetto.

R23): ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana: Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni) e Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere (Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere). Pertanto il CNR non può presentare domanda.

D24): di seguito alcuni quesiti sul Bando in oggetto:

- 1) Un immobile, di proprietà del Comune, su convenzione con XX è stato affidato all'ASP per la gestione del servizio di RSA, quale è il soggetto che può presentare domanda di finanziamento? Sulla base della formulazione del bando pare che l'ASP possa direttamente procedere.
- 2) Un immobile comunale è utilizzato periodicamente come cinema, al di sotto dei 100 spettatori, con un programma rivolto al pubblico locale. E' ammissibile la domanda di partecipazione? In base all'art. 1 lettera f del bando, pare di sì, essendo l'attività economica rivolta ad un pubblico locale.
- 3) Il Comune ha avviato un programma di efficientamento energetico con un partner esterno attraverso un PPP. E' possibile partecipare al bando con le opere previste nel partenariato? Se sì, è il comune titolato a presentare domanda?
- 4) Un immobile ad uso scolastico è di proprietà in parte comunale ed in parte provinciale. Gli impianti elettrici sono distinti anche nelle utenze, mentre la centrale termica è unica. E' possibile presentare domanda per la sola parte di proprietà comunale, analizzando anche la centrale termica comune? Oppure la diagnosi energetica deve necessariamente interessare tutto il fabbricato?
- 5) Il punteggio assegnato sulla base della destinazione d'uso è un si/no oppure in caso di usi promiscui può essere parametrato? (per esempio uno spazio polivalente utilizzato per attività formative)
- 6) l'edilizia scolastica nel nostro comune viene gestita in maniera associata dalla unione dei comuni, anche se gli immobili sono di proprietà comunale. Entrambi i soggetti sono titolati a presentare domanda (comune/unione)?

R24): la risposta è articolata per punti in considerazione dei quesiti formulati:

1) ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.

Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, inoltre, l'edificio oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica e, nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario dell'edificio, è necessario che sia in possesso di titolo attestante la disponibilità dello stesso, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Per questo motivo la domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

2) ai sensi del paragrafo 2.2, punto 2, lettere d) ed e), del Bando, l'edificio oggetto d'intervento deve essere di proprietà pubblica e adibito ad uso pubblico, come nel caso descritto. Tuttavia se l'attività pubblica è espletata attraverso un soggetto privato, il Comune deve selezionare o avere già selezionato il soggetto gestore dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Al riguardo si ricorda che:

- il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

- l'edificio oggetto d'intervento non può essere destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, come richiamato alla lettera f) del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio; in alternativa le attività economiche svolte al suo interno devono avere carattere puramente locale ed essere rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato. Per carattere puramente locale

si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri. Quanto descritto è pertinente, considerato che per esercizio di attività economiche si intende l'offerta di beni e servizi in un mercato, secondo la definizione di cui alla sezione 2 "Nozione di impresa e di attività economica" della Comunicazione 2016/C 262/01.

3) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A. Nello specifico:

- "operazione PPP": ai fini del presente bando si intende la stipula di contratti di partenariato pubblico privato (PPP) così come definite all'art.2, punto 15, del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero operazioni attuate tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe. L'operazione PPP dovrà prevedere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.36/2023, la stipula di contratti di PPP nella forma di Contratto di Rendimento Energetico o Contratto di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

- "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (art 2 c. 2 lett. n) D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.)

Tuttavia, non sono ammissibili progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate. Nello specifico, ai sensi del paragrafo 3.2, sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Pertanto i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del Bando possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 (con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 il termine precedentemente previsto del 01/01/2021 viene modificato con il 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana) e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

4) fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando, gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi su singole porzioni di edifici pubblici sono ammissibili a condizione che l'intero edificio, di cui la porzione oggetto di intervento fa parte, consegua un miglioramento dal punto di vista energetico, come desumibile dalla documentazione indicata al paragrafo 4.2 del Bando che il soggetto proponente dovrà presentare a corredo della domanda di finanziamento. La diagnosi energetica, pertanto, deve necessariamente interessare l'intero edificio oggetto d'intervento.

Se la porzione di immobile presenta un proprio subalterno (differente rispetto all'altra porzione) è possibile presentare un Ape ante e post della sola porzione oggetto di intervento; qualora gli interventi riguardassero anche la sostituzione del generatore di calore con l'impianto sempre centralizzato allora gli Ape devono far riferimento all'intero edificio.

Per quanto riguarda la Diagnosi energetica sarà cura del tecnico decidere il livello di accuratezza del documento anche in base ai dati disponibili e/o alle misurazioni da effettuare.

5) ai sensi del paragrafo 2.2, punto 1, ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.). Pertanto, anche nell'ambito di un unico edificio, la destinazione d'uso degli spazi deve essere la stessa.

6) ai sensi del paragrafo 2.1 del bando, per l'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", le domande possono essere presentate, tra gli altri, da Comuni e da Unioni di Comuni. Ai sensi del paragrafo 2.2,

punto 2, l'edificio deve essere di proprietà pubblica e nella disponibilità del soggetto proponente, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda.

D25: un'associazione di volontario, iscritta al Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato Sezione Provinciale di XX ed operante nel settore prevalente "sociale" attività prevalente "donne", rientra tra i soggetti che possono presentare progetti di efficientamento energetico e fare richiesta dei relativi contributi.

R25): *l'associazione descritta non è titolata alla presentazione della domanda di contributo a valere sull'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici". Ai sensi del paragrafo 2.1 del bando, infatti, le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:*

A) Enti Locali

- Comuni
 - Province
 - Città Metropolitane
 - Unioni di Comuni
- B) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere**
- Aziende Sanitarie Locali
 - Aziende Ospedaliere.

D26: questa ASP è proprietaria di un edificio adibito a RSA per il quale intende procedere a interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

L'ASP e il Comune ove l'ASP ha sede vorrebbero ricorrere ad un accordo di programma di cui all'art. 34 d.lgs. 267/2000, in base al quale l'ASP provvederebbe alla progettazione, mentre l'affidamento dei lavori e la stipula ed esecuzione del contratto sarebbero effettuate dal Comune.

Si chiede se l'ASP possa presentare istanza di partecipazione al bando e, in caso di approvazione del progetto, trasferire al Comune il contributo.

R26): *ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.*

L'edificio oggetto d'intervento, inoltre, deve essere di proprietà pubblica e nella disponibilità, secondo l'ordinamento giuridico vigente e per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente.

Per edificio di proprietà pubblica" deve intendersi (AllegatoA-Definizioni) edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; (art 2 lett I-Septies) Dlgs 192/05 e smi).

Le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A.

Infine il soggetto proponente, in caso di ammissione a contributo, è unico soggetto beneficiario dello stesso e, nel caso di appalto avente per oggetto l'esecuzione di opere o lavori e/o l'acquisizione di servizi o di forniture, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, le spese devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo, sostenute e pagate da quest'ultimo.

D27): di seguito alcuni quesiti e alcune riflessioni:

- Bando PR-FESR finanzia, sostanzialmente, interventi su involucro edilizio e PdC. Tuttavia, in molte situazioni è preferibile o obbligatorio effettuare un progetto/procedimento globale di riqualificazione energetica: lo stesso Decreto CAM impone una progettazione "livello Nzeb" nel caso di ristrutturazione importante di primo livello.

- La valutazione del risparmio energetico EpGI (>30%) sarebbe auspicabile fosse operata sull'intero progetto, e non solamente sugli interventi finanziati. Se il risparmio fosse calcolato solo sugli interventi finanziati, sarebbe necessario redigere un "Ape progetto" ed una "Diagnosi" apposite per simulare solamente lo scenario "interventi finanziati"; tuttavia, dopo la realizzazione, la fase di rendicontazione diverrebbe oltremodo complessa, perché Ape Finale e Bollettazione Post si riferirebbero all'intervento globale;

- La "ratio legis" del bando promuove progetti di efficienza: sembrerebbe dunque "corretto" valutare il risparmio EpGI sull'intero progetto, inducendo progettisti e stazioni appaltanti a redigere progetti "più efficienti" di quelli composti solo dagli interventi finanziati dal bando. Le spese ammissibili al finanziamento PR-FESR resterebbero

comunque contenute, aumenterebbe il cofinanziamento dell'ente e, in ultima analisi, il risultato di risparmio energetico globale.

- Al contrario, se la valutazione del risparmio energetico EpGI (>30%) fosse limitata ai soli interventi ammessi a finanziamento nel bando, alcuni progetti di efficienza potrebbero rimanere anestetizzati, non candidati, non realizzati. Per esempio, una RSA di recente costruzione non ha necessità di interventi sull'involucro, tuttavia realizzerebbe un grande risparmio istallando una PdC elettrica, un impianto FV e operando un relamping: risparmio globale di circa 50%, di cui solo 15% riconducibile a PdC, intervento non candidabile e, forse, abbandonato dal Committente.

R27): si risponde per punti:

1) il Bando fa riferimento ad alcuni ambiti di intervento previsti del Dlgs 192/05 e suo decreto attuativo DM 26/06/15, ossia le ristrutturazioni di 1 e 2 livello e la riqualificazione energetica di involucro e/o impiantistica.

Al paragrafo 3.1 del Bando sono previsti interventi relativi alle fonti rinnovabili:

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Affinché un edificio sia NZEB, oltre al rispetto dei parametri di cui al DM 26.06.15, ottenuti con interventi simultanei sull'involucro edilizio e sugli impianti, è necessario rispettare l'Allegato 3 del Dlgs 199/21 c.2 relativo "al contemporaneo rispetto della copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 65% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva con l'utilizzo di fonti rinnovabili".

Tale obbligo risulta difficilmente raggiungibile con la sola istallazione dei pannelli fotovoltaici (soprattutto in assenza della climatizzazione estiva), al contrario risulta raggiungibile con l'installazione della sola pompa di calore.

Si ricorda che per quanto riguarda l'apporto delle fonti rinnovabili la normativa vigente prevede il calcolo della ripartizione in proporzione al fabbisogno dei servizi presenti all'interno del fabbricato, e l'energia eccedente non viene considerata.

Il Bando risulta in linea con gli indirizzi europei che mirano ad una decarbonizzazione degli edifici per la quale, senza la riduzione dei fabbisogni energetici, non è possibile raggiungere tale obiettivo.

2) Il Bando non prevede interventi riguardanti il fotovoltaico e la sostituzione dei corpi illuminanti, in linea con quanto espresso precedentemente sul tema della decarbonizzazione.

L'Ape di progetto è richiesta esclusivamente ai fini del Bando (non esiste a livello normativo vigente) e deve essere redatta al fine di calcolare il risparmio energetico EpGtot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

La Diagnosi energetica è un documento essenziale perché indirizza la progettazione e la realizzazione degli interventi; la sua particolarità consiste nella riproduzione di un modello energetico (termico ed elettrico) di tutti i servizi presenti all'interno fabbricato (anche quelli non contenuti nell'Ape) e sulla base di questo illustra quali siano gli interventi migliorativi di efficientamento energetico attuabili sotto l'aspetto costi-benefici.

Tali interventi saranno dettagliatamente illustrati in forma singola e in forma aggregata valutando la loro interazione: solo così è possibile valutare la convenienza o meno di realizzazione di una o più opere. Nella fase di rendicontazione deve essere redatto invece l'Ape di fine lavori conforme alle normative vigenti.

Tale documento deve contenere tutti gli interventi realizzati (anche quelli eventualmente non previsti da bando es. FV e relamping) e risulta indispensabile ai fini delle valutazioni istruttorie.

Ai fini del risparmio effettivamente raggiunto mediante le bollette post intervento, sarà compito del tecnico utilizzare eventuali parametrizzazioni al fine di confrontare i consumi ante con quelli post per dimostrare l'effettivo risparmio (nel caso del fotovoltaico basta conoscere la produzione annuale mentre nel caso dei corpi illuminanti è già presente all'interno della diagnosi il modello energetico elettrico da cui fare le eventuali valutazioni).

Si ricorda infine che i documenti inerenti gli APE non tengono in considerazione eventuali servizi esistenti al di fuori di tale documentazione (FM, altri processi tecnologici, etc...) su cui inevitabilmente alcune opere possono incidere anche in maniera preponderante (fotovoltaico).

3) Si ricorda che il Bando permette la cumulabilità degli interventi con il Conto Termico anche per gli interventi di relamping e per il fotovoltaico in caso di edifici NZEB. Inoltre è di prossima uscita il bando PR FESR 2021-2027 che finanzia gli interventi riferiti alle sole fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico.

4) Il Bando in linea con la direttiva europea premia gli edifici esistenti con una classe energetica di partenza più bassa (G, F, E).

Gli interventi di relamping possono essere collegati ai sistemi di automazione di cui all'intervento 6a, tale sistema potrebbe infatti risultare determinante nell'utilizzo più efficiente del servizio di illuminazione (per esempio sull'accensione o meno delle luci) ma anche sul controllo e ottimizzazione dei servizi di riscaldamento e

climatizzazione a cui fa capo per esempio una pompa di calore. In genere una riqualificazione energetica di tutto il sistema impiantistico con una pompa di calore adeguatamente progettata, permette per gli edifici energeticamente più efficienti, un salto di due classi. In merito all'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di edifici, l'Unione Europea ritiene che siano interventi che non producono di fatto una riduzione dei fabbisogni energetici ma solo una riduzione dei consumi al contatore, per cui li ritiene interventi secondari da accompagnare a quelli primari di riduzione energetica.

D28): nella ipotesi che gli infissi non possano in alcuno modo essere modificati in forma e dimensioni, si chiede:

1) Se una scuola ha 100 infissi, di cui è necessario/opportuno modificarne 10, è possibile modificarli, escludendoli dagli interventi ammissibili e dalla simulazione “Ape Progetto”? Ovviamente, nella simulazione Ape progetto, tali infissi sarebbero simulati come “invariati”.

2) Nella ipotesi di redigere un progetto perfettamente conforme agli interventi ammissibili, operando una riqualificazione globale di copertura, pareti, infissi ed installazione PdC, sicuramente si ricadrebbe in “ ristrutturazione importante di primo livello”; di conseguenza, il Decreto CAM imporrebbe il raggiungimento di NZEB. Questo comporterebbe, innanzitutto, il probabile obbligo di realizzare interventi non ammissibili e non finanziati (relamping e FER). Inoltre, fra i requisiti da rispettare Nzeb, alcuni sono influenzati (direttamente ed indirettamente) dalla superficie trasparente complessiva (almeno Eph, Epc, H'T, Asol): in alcuni casi, la verifica è superabile solamente diminuendo la superficie trasparente totale. Molte scuole esistenti hanno superfici trasparenti “esagerate”: anche sostituendo tutti gli infissi con nuovi ad $U_w=0.9$ (valore eccezionale), probabilmente la verifica H'T non verrebbe superata. In casi come questi, il rispetto della normativa energetica non sembra aderire alle regole di ingaggio PR-FESR: come sarebbe corretto e conveniente ragionare?

R28): nel rispetto delle disposizioni del Bando, è possibile procedere come ipotizzato. Tuttavia si segnalano eventuali incongruenze al momento della verifica dei requisiti minimi (ai sensi del DM 26/06/2015) che dovrebbe essere fatta considerando l'intero progetto.

Si fa presente che quanto previsto al paragrafo 3.1 del bando per la tipologia di intervento 2a è in linea con gli incentivi fiscali statali (detrazioni fiscali, GSE etc).

D29): può un'amministrazione comunale presentare domanda per una piscina di proprietà pubblica, che attualmente è affidata nella gestione ad una Associazione Sportiva Dilettantistica, la quale si sta accollando anche le spese energetiche. Il Comune si sta accollando tutti i costi di manutenzione straordinaria.

L'edificio e gli impianti versano in condizioni precarie e la possibilità di usufruire di questo bando sarebbe veramente un'occasione irripetibile per il Comune.

Il fatto che il Comune, in questo momento, non sia intestatario delle bollette, potrebbe essere caso ostativo alla presentazione della domanda?

R29): se il soggetto proponente è il Comune, che è anche proprietario dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera d), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando.

Se l'edificio è adibito ad attività sportiva, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera e), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui l'edificio oggetto di intervento deve essere adibito ad uso pubblico. Nel caso specifico, però, l'attività pubblica è espletata attraverso un soggetto privato, gestore dell'edificio. In questo caso il Comune deve selezionare o avere già selezionato il soggetto gestore dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 19, del Bando, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che l'uso dell'edificio non può conferire al soggetto gestore un beneficio economico che lo stesso non potrebbe ottenere alle normali condizioni di mercato. Ciò accade nel caso in cui l'importo pagato dal Gestore per il diritto di sfruttare l'edificio risulta inferiore a quanto lo stesso avrebbe dovuto pagare, alle normali condizioni di mercato, per lo sfruttamento di un edificio analogo (cfr. Paragrafo 7.3, punto 223) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).

Inoltre, l'edificio oggetto d'intervento non può essere destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, come richiamato alla lettera f) del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio; in alternativa le attività economiche svolte al suo interno devono avere

carattere puramente locale ed essere rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato. Per carattere puramente locale si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri. Quanto descritto è pertinente, considerato che per esercizio di attività economiche si intende l'offerta di beni e servizi in un mercato, secondo la definizione di cui alla sezione 2 "Nozione di impresa e di attività economica" della Comunicazione 2016/C 262/01.

Ai fini del bando gli interventi ammissibili sono quelli riportati al paragrafo 3.1 del bando e che in particolare gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva devono essere definiti secondo il D.Lgs 48/2020. Si ricorda infine che gli interventi riguardanti il processo di riscaldamento dell'acqua della piscina non sono ammissibili.

D30: in riferimento al Bando FESR 2021/2027 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, considerato che tra i criteri di valutazione di cui al punto 5.4.1, sono assegnati 5 punti nel caso di complementarità di interventi di prevenzione sismica, si chiede se gli stessi possano essere ammessi a contributo.

Se non fossero ammessi a contributo, nel caso in cui uno stesso intervento (es. intonaco armato termoisolante) possa risultare sia di miglioramento/adeguamento sismico, che di efficientamento energetico, verrebbe effettuata una decurtazione?

Si chiede inoltre se per interventi di prevenzione sismica si intenda sia il miglioramento che l'adeguamento sismico.

R30: *ai sensi del paragrafo 5.4.1 del Bando sono assegnati 5 punti al progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica, nel caso in cui:*

- l'immobile sia oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica, per i quali è stata presentata domanda a valere sul Bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente Bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016.

Al riguardo però si deve precisare che, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Inoltre sono ammissibili ai sensi del presente Bando solo gli interventi e le spese di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4 dello stesso.

D31: Riportiamo di seguito due dubbi interpretativi riguardo al bando in oggetto. All'art. 3.1 del bando, punto 4a) rientra tra gli interventi incentivabili il seguente intervento: "sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria".

Il nostro progetto prevede la sostituzione di una caldaia a gas, che attualmente produce sia acs sia riscaldamento, con due generatori distinti per acs e climatizzazione, ossia:

1)generatore VRF per la climatizzazione

2)tre pannelli solari + pompa di calore aria-acqua + boiler di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.

La nostra domanda è se sia incentivabile quest ultimo intervento finalizzato alla produzione di acs (ossia solare termico-pdc+accumulo).

Sempre all'art. 3.1 del bando è riportato:

"Il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl,tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi."

Il nostro dubbio è quindi se includere o meno nel calcolo della riduzione dell'Epgl,tot anche interventi che non sono previsti dal bando, come l'installazione di impianto fotovoltaico.

R31: *in relazione a quanto esposto si precisa che l'intervento 4a) di cui al paragrafo 3.1 del Bando deve riguardare la sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'installazione di entrambe le soluzioni non è ammissibile.*

Si conferma che il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl,tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e che deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili; le spese non ammissibili ai sensi del Bando non contribuiscono a

determinare il contributo concedibile e non possono quindi contribuire al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto.

Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Egltot.

D32): Questa ASP svolge la propria attività di RSA e centro diurno in due strutture distinte con diversa autorizzazione e accreditamento:

1. 60 posti letto residenziali, in edificio di proprietà;
 2. 38 posti letto residenziali, più 10 posti semiresidenziali, in edificio in concessione e di proprietà della Azienda USL
- L'eventuale adesione al bando per l'efficientamento energetico potrebbe riguardare solo la seconda; ma, prima di affrontare la richiesta diagnosi energetica, abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti:
1. questa ASP, poiché concessionaria e non proprietaria del bene, può essere soggetto richiedente e beneficiario?
 2. esiste già un progetto di massima (no definitivo, tantomeno esecutivo) per adeguamento ed efficientamento dei locali, che sarà cofinanziato dalla RT, dai tre comuni territorialmente competenti e dalla ASP. La realizzazione di questi lavori è funzionale alla proroga della concessione di utilizzo fino al 2050 (25 anni) da parte della Azienda USL (si prevede la sottoscrizione del nuovo atto di concessione a breve). Questa ASP può cumulare il contributo esistente con ulteriori finanziamenti derivanti da questo bando per coprire quota parte dei propri costi di investimento ammissibili?

R32): con riferimento a quanto richiesto si precisa che, ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando, l'Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" prevede, tra i soggetti titolati a presentare domanda per RSA pubbliche autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio Sanitario Regionale a gestione pubblica, anche le ASP.

Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando, inoltre, l'edificio oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica e, nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario dell'edificio, è necessario che sia in possesso di titolo attestante la disponibilità dello stesso, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Per questo motivo la domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

Il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro.

Ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente Bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo. Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree urbane.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda (paragrafi D.3.1 e D.3.1 del modulo di Domanda). In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

La situazione descritta, pertanto, sembrerebbe evidenziare la necessità di formalizzare il rinnovo del titolo di disponibilità entro la data di presentazione della domanda, poiché in scadenza a breve. Al riguardo si ricorda che è possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del giorno 28/06/2024.

D33): per un edificio adibito a scuola dell'infanzia, l'Ente Pubblico ha predisposto un progetto esecutivo comprendente opere di isolamento termico di pareti verticali ed orizzontali, sostituzione degli infissi e interventi impiantistici quali sostituzione dell'impianto di climatizzazione, impianto solare termico, installazione di VMC ecc.

Per motivi di ordine economico l'Ente intende suddividere l'intervento in lotti funzionali, prevedendo come primo intervento l'esecuzione dell'isolamento termico e di sostituzione degli infissi e successivamente la realizzazione delle opere impiantistiche.

Domande:

Nel caso di partecipazione al Bando con la previsione di realizzazione di tutte le opere suddivise in due lotti funzionali si chiede, qualora entrambi fossero ammessi al contributo, se la mancata realizzazione del 2°lotto relativo agli impianti, precluda la concessione del finanziamento dell'altro lotto eventualmente eseguito;

Nel caso di partecipazione al Bando con la previsione di realizzare il solo lotto funzionale relativo alle opere di isolamento termico e sostituzione degli infissi, è possibile presentare il progetto esecutivo già predisposto comprendente anche gli altri interventi o viene richiesto un progetto specifico relativo alle sole opere oggetto di richiesta di finanziamento?

R33): il Bando in esame prevede la possibilità di articolare l'investimento in lotti funzionali. Tuttavia occorre precisare che la determinazione dell'investimento ammissibile prescinde dalla distinzione in lotti delle opere proposte, per cui tutti gli interventi e spese ammissibili, così come definiti ai paragrafi 3.1 e 3.4 del Bando, indipendentemente dai lotti, contribuiscono all'ammissibilità dell'operazione.

Si precisa che solo gli interventi ammissibili del progetto complessivo (lotto 1, lotto 2, lotto n,...) concorrono a determinare il punteggio relativo ai criteri di valutazione. Si sconsiglia, pertanto, di includere nell'operazione oggetto di richiesta di contributo un lotto che non si abbia intenzione di realizzare nel rispetto dei vincoli e delle tempistiche imposte dal Bando. La rinuncia a uno o più lotti funzionali renderebbe necessario valutare se le modifiche intervenute condizionano i criteri di valutazione, per cui dovrà essere attivata una verifica del punteggio in graduatoria, ai fini del rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 6.3 del Bando.

Al riguardo si ricorda infatti che i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, a: - realizzare l'investimento secondo i requisiti/contenuti previsti nel progetto approvato e determinanti ai fini dell'inserimento utile nella graduatoria dei progetti finanziati; - non apportare modifiche sostanziali al progetto che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 65 del Reg UE 2021/1060.

Inoltre, qualora si verifichi una rimodulazione dell'importo dell'investimento ammissibile sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del progetto, il contributo concesso è ricalcolato applicando la percentuale di contributo come risultante dal decreto di concessione e dalla Convenzione di cui al paragrafo 6.2, fermo restando che il contributo in termini assoluti non può mai superare quello risultante dal medesimo decreto/Convenzione. Al riguardo si ricorda che le spese ammissibili totali devono essere superiori a 210.000,00 euro, soglia che va rispettata anche in corso di realizzazione.

Infine, si precisa che gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo non rientrano tra quelli elencati al paragrafo 3.1 del Bando "Tipologie di intervento ammissibili" e quindi risultano non ammissibili.

D34): l'Ente è proprietario di una struttura sportiva per la quale sono già stati effettuati interventi di isolamento e sostituzione infissi.

Fra gli interventi ammessi al bando in progetto è quindi possibile partecipare con la sostituzione del generatore di calore per il riscaldamento (int. 3A) e del generatore per la produzione di ACS (int. 4A), essendo la struttura dotata di due caldaie a gas metano.

L'intervento porta ad una riduzione effettiva di utilizzo delle fonti fossili quale il gas metano, ma sposta i consumi dal vettore gas al vettore energia elettrica.

La struttura sportiva è dotata anche di campo da calcio con annesso impianto di illuminazione con 4 torri faro dotate complessivamente di 24 lampade agli alogenuri metallici da 2kW.
(...).

La sola realizzazione degli interventi previsti dal bando impone di intervenire anche su un aumento di potenza al contatore elettrico, mentre dal punto di vista del risparmio energetico sarebbe opportuno, relativamente al presente caso, la sostituzione delle lampade agli alogenuri metallici con nuove a LED e installazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. Entrambi interventi che però sono esclusi, ovvero non finanziabili, dal presente bando.

Per le considerazioni sopra espresse vorrei sapere se è possibile effettuare gli interventi 3A e 4A di sostituzione dei generatori di calore ammessi al bando congiuntamente agli interventi di installazione di impianto fotovoltaico e sostituzione delle lampade delle torri faro non finanziati dal bando, tenendo gli interventi distintamente rendicontati e chiedendo il contributo per i soli interventi ammessi da bando.

R34): un progetto ammissibile ai sensi del presente Bando, può prevedere costi non ammissibili, pertanto, confermando che il Bando non finanzia interventi riguardanti il fotovoltaico e la sostituzione dei corpi illuminanti, si precisa che il progetto li può prevedere: chiaramente le relative spese non saranno ammissibili, per cui non contribuiranno né alla determinazione dell'investimento ammissibile e relativo contributo, né al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto.

Ai sensi del paragrafo 7 del Bando la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ammesse a contributo. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

La documentazione amministrativa e contabile del progetto deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali.

Infine si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando, come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

D35): abbiamo intenzione di partecipare al bando " Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici"- PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2 Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", con un edificio di proprietà comunale consistente in un impianto sportivo composto da un fabbricato in muratura adibito a spogliatoio e un campo polivalente realizzato con struttura in legno lamellare e coperto con telo in PVC. La struttura coperta da telo in PVC attualmente è riscaldata da un generatore ad aria calda monostadio da 220 Kw installato nel 2004, è nostra intenzione sostituirlo con uno a condensazione modulante più efficiente, il bando prevede tra le tipologie di intervento ammissibili al punto 3a) che la sostituzione di impianti di climatizzazione deve essere fatto con pompe di calore.

E' possibile installare tale generatore ad aria calda a condensazione da 220 Kw con la quota relativa al nostro cofinanziamento senza pregiudicare l'ammissibilità del progetto al bando?

R35): *si ricorda che l'intervento 3a) (paragrafo 3.1 del Bando) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza. Pertanto, in base alle informazioni fornite, l'intervento descritto non sembra rientrare nelle casistiche del Bando in quanto non si configura come impianto alimentato da pompe di calore ad alta efficienza. Si precisa che l'intervento può comunque essere realizzato senza però concorrere alla riduzione dell'Epgltot e che l'Ape post intervento non deve tenere in considerazione il suddetto intervento. Allo stesso modo tale intervento non deve essere computato nelle spese ammissibili e in nessun criterio di valutazione che determina il punteggio.*

Inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando.

D36): siamo a richiedere chiarimenti in merito ai seguenti punti dell'Allegato B "Modello di domanda di finanziamento":

Punto C.1 – PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI (Art. 41 D.Lgs. 36/2023): per partecipare al bando, il progetto (PFTE) deve essere inserito all'interno del programma triennale?

Punto C.2 - C.2 - INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE: presentando il PFTE, il titolo abilitativo (CILA/SCIA) possiamo richiederlo in un secondo momento alla approvazione del Progetto Esecutivo?

Inoltre:

- 1) Per presentare la domanda basta solo la dichiarazione di disponibilità al cofinanziamento, senza nessun altro atto?
- 2) nel caso in cui volessimo avvalerci del conto termico (GSE), dovremmo avere l'accettazione della richiesta dello stesso prima dell'uscita della graduatoria?

R36): *in merito alle richieste formulate si precisa quanto segue:*

1) il paragrafo C.1) del modulo di domanda richiede l'upload dell'atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), ovvero 150.000,00 euro. Considerato che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, il progetto oggetto di richiesta di contributo, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro, ne deriva l'inserimento dello stesso nel Programma triennale dei lavori pubblici. Tuttavia si deve precisare che per partecipare al Bando, l'inserimento del progetto nel PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI non è obbligatorio; in upload può essere caricato atto equipollente o altra documentazione informativa (modifica per approfondimento del 27/08/2024).

2) premesso che nelle opere pubbliche il titolo abilitativo edilizio è il progetto esecutivo (e non CILA/SCIA), la sezione citata chiede di indicare l'eventuale richiesta e/o ottenimento di pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nonché, ove prevista, relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8, ai fini della realizzazione degli interventi previsti in progetto.

3) in fase di presentazione della domanda viene richiesta una dichiarazione di copertura finanziaria; si tratta di una dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio

carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR. Pertanto, una volta ammessi a finanziamento, al momento della firma della Convenzione, il soggetto beneficiario deve dimostrare con atti idonei la copertura finanziaria del progetto (Delibera dell'Ente che attesta la copertura finanziaria con risorse proprie; Atto copertura finanziaria con mutuo CDP, con finanziamenti bancari, con altri contributi pubblici; etc.).

4) l'esito della richiesta "conto termico GSE" non deve essere necessariamente noto prima dell'approvazione della graduatoria di ammissione. Ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva. Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda (o alla pubblicazione della graduatoria), il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.

Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

D37): in riferimento al bando in oggetto con la presente sono a richiedere chiarimento in merito ai seguenti quesiti:

- a) in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione al PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" con un progetto per l'efficientamento di una scuola dell'infanzia di questo Comune, vi domandiamo se sia ostante il mancato possesso e presentazione del parere della Soprintendenza in merito agli interventi ipotizzati su detto immobile .
- b) In relazione alla presentazione della domanda di partecipazione al PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" con un progetto per l'efficientamento di una scuola dell'infanzia di questo Comune, vi domandiamo se sia possibile convogliare su un unico CUP il progetto sisma finanziato dalla Regione Toscana ai sensi della LR 42/2023 con il progetto di efficientamento finanziato da PR FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2, Obiettivo Specifico 2, Azione 2.1.1 , da realizzarsi sul medesimo edificio, fermo restando che le 2 linee di finanziamento afferiscono ad attività diverse e nessuna spesa è rendicontata su entrambi i finanziamenti . La presente richiesta deriva dalla necessità pratica e tecnica di intervenire con un unico cantiere (e quindi unico progetto) sull'edificio.

R37): rispondiamo per punti al vostro quesito:

1) ai sensi del presente Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. In entrambi i casi il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, deve inoltre sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Pertanto il parere della Soprintendenza è fortemente raccomandabile che sia già stato acquisito, considerato che eventuali prescrizioni possono modificare il progetto, sia nei contenuti, sia nelle previsioni di spesa, sia nei tempi di realizzazione. Rispetto a quest'ultimo aspetto occorre anche considerare che il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto. Infine, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 11, del Bando a corredo della domanda occorre inviare anche eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.Igs. 192/05 art. 8.

2) ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. E' comunque consigliabile tenere CUP CIPE separati anche nel caso si faccia riferimento ad agevolazioni non ricadenti nel PR FESR 21/27.

D38): con riferimento al Bando in oggetto, ed in particolare agli allegati B-C-D-E-F, con la presente sono a richiedere se è possibile ricevere tali allegati in formato editabile anziché PDF.

R38): i modelli di cui all'Allegato C, D, E e F in formato editabile sono da oggi (30/04/2024) disponibili all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandoenergiapub> .

Il modulo di domanda di cui all'Allegato B, invece, è da compilare solo ed esclusivamente per via telematica, mediante identificazione digitale (SPID, CNS, CIA) sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it>.

D39: nell'ambito del bando in oggetto, l'intervento che questa Amministrazione vorrebbe proporre è la realizzazione di un impianto di riscaldamento/condizionamento a pompa di calore a servizio di un'ala del Palazzo Comunale. Il nuovo impianto sostituirà, per quella parte di immobile, l'impianto di riscaldamento esistente con generatore di calore alimentato a gas metano. Si precisa che la centrale termica esistente non sarà dismessa poiché andrà a servire ancora la restante parte dell'edificio comunale non soggetta a lavori. Si chiede se l'intervento così proposto rientra tra i progetti finanziabili.

R39: *ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento all'intervento 3a), si precisa che sono finanziabili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi). Ai fini del presente Bando, inoltre, non è ammesso il distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a). Infine, la caldaia deve essere smantellata per poter considerare l'intervento ammesso. Pertanto l'intervento proposto non sembra essere finanziabile ai sensi del presente Bando.*

D40: con riferimento al bando in oggetto, si chiede se gli interventi di

- sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri più efficienti;

- installazione di impianto fotovoltaico per autoconsumo

non ammessi ai fini del finanziamento da parte di R.T. possono comunque essere considerati nel calcolo della riduzione dell'EpGI,tot.

R40: *ai sensi del presente Bando, il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando, come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammessibili e spese ammessibili.*

Pertanto gli interventi che non sono ammessibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'EpGItot.

D41: in relazione alla possibilità di cofinanziamento regionale e GSE conto termico, come specificato nel paragrafo 3.6 del bando, si chiede se il progetto complessivo possa essere presentato indistintamente alla regione e al GSE, e di conseguenza i contributi verranno assegnati in percentuale secondo le proprie istruttorie, o se in fase di domanda debba essere richiesta ad ogni ente la relativa percentuale (es. 80% regione 20% GSE), per evitare il sovrapporsi dei finanziamenti, ma garantire comunque se possibile la totale copertura.

R41: *in fase di domanda, nella compilazione della sezione D.3 dell'istanza, il proponente deve indicare le modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento (D.3.1), sia di quelli ammessibili (T1), sia di quelli non ammessibili (T2), distinguendo tra: risorse proprie del soggetto proponente; Cassa DD.PP.; Finanziamenti bancari; Risorse Soggetti privati; Contributi pubblici diversi dal PR FESR 2021-2027; Contributo pubblico richiesto PR FESR 2021-2027; Altre fonti. Il totale delle fonti non può superare il totale complessivo dei costi di investimento, anche con riferimento alle categorie T1 e T2 citate. Infatti, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammessibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE da voi citato), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammessa a contributo.*

E' richiesto inoltre, sempre in fase di domanda, di dettagliare le fonti di finanziamento diverse dal PR (D.3.2).

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione. Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

D42: con riferimento ai requisiti di ammissibilità leggiamo al punto "2.2 Requisiti di ammissibilità" che " [...] È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso."

Nel caso in esame abbiamo un generatore che alimenta 4 edifici pubblici (Biblioteca comunale, scuola media, scuola elementare e palestra), mentre l'edificio da efficientare a valere sul bando in questione è uno solo (scuola elementare). Non vi sono, attualmente, contabilizzatori di calore. In questo caso è ammissibile a finanziamento la sostituzione del generatore di calore? Il nuovo generatore sarebbe a servizio dei 4 edifici.

Diversamente come possiamo partecipare al bando dato che tra gli interventi non ammissibili figura "distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a)"?

R42): nel caso in cui venga presentata un'unica domanda si precisa che il Bando prevede, ai sensi del paragrafo 2.2, in particolare che gli edifici, oltre ad essere alimentati dallo stesso generatore di calore ed essere catastalmente confinanti, debbano essere adibiti alla medesima destinazione d'uso (es.scolastica, sanitaria, etc. ai sensi del DPR 412/93).

E' possibile effettuare il distacco se e solo se l'impianto centralizzato viene interamente sostituito da più generatori a servizio delle singole utenze.

D43): in relazione al bando in oggetto, si richiede se l'acquisizione del CUP del progetto debba seguire un determinato template di riferimento oppure può essere compilato liberamente ed essere di tipo provvisorio.

R43): nella sezione A dell'istanza viene richiesto di indicare il CUP CIPE del progetto per cui si presenta domanda di contributo.

Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo l'obbligatorietà del CUP per tutti i progetti di investimento pubblico e definendo l'ambito oggettivo di applicazione dei progetti di investimento pubblico, ha disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del 2004, art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico».

Nell'ambito dei lavori pubblici, anche in presenza di informazioni incomplete circa la fonte e l'entità del finanziamento, il soggetto responsabile ha comunque la possibilità di registrare il corredo informativo del progetto ottenendo un "CUP provvisorio" che diverrà "completo" con l'inserimento delle informazioni mancanti. Se per il progetto oggetto di richiesta di contributo la normativa vigente in materia consente di acquisire il CUP CIPE provvisorio, ai sensi del presente Bando non vi sono motivi ostativi alla presentazione della domanda. Tuttavia, considerato che ai sensi della Delibera 26 novembre 2020 del CIPE, il CUP provvisorio non ha nessun valore amministrativo, sarebbe preferibile non ricorrere a questa opzione.

D44): con riferimento al Bando in oggetto sono a richiedere due chiarimenti in merito ai requisiti per l'accesso ai relativi contributi:

- rispetto all'intervento 6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, si richiede se sia richiesto il raggiungimento di un livello minimo di automazione, con specifico riferimento all'impiego di tecnologie afferenti ad una classe minima di prestazione delle Norme UNI EN ISO 52120-1:2022;

- rispetto all'intervento 2a), nel bando si legge: "L'intervento 2a) deve interessare esclusivamente infissi esistenti verso esterno e/o verso locali non riscaldati, senza modificare dimensione e forma, pena la non ammissibilità dello stesso." Nel nostro progetto è prevista la riduzione della dimensione degli infissi a seguito della realizzazione di cappotto o correzione termica sul perimetro della bucatura. L'adattamento della dimensione dell'infisso per cappotto/correzione termica è considerata modifica e può inficiare l'ammissibilità dell'intervento di sostituzione degli infissi?

R44): rispondiamo per punti ai vostri quesiti:

1) Gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando fanno riferimento al Dlgs 192/05 e s.m.i. e ai relativi decreti attuativi di cui al D.M. 26/06/2015; quest'ultimo recita che nel caso di "Ristrutturazioni di I livello" è obbligatorio un livello minimo di automazione per l'edificio e per gli impianti in ottemperanza all'art. 3.2, comma 10 dell'Allegato 1.

Si fa presente comunque che "Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espresso in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di fatto espresso in kWh/annui".

2) L'intervento 2a) deve interessare esclusivamente infissi esistenti verso esterno e/o verso locali non riscaldati, senza modificarne dimensione e forma, pena la non ammissibilità dello stesso.

Non è pertanto ammissibile la riduzione della superficie globale degli infissi esistenti in quanto il bando prevede la riduzione dell'Egltot tra lo stato di fatto e quello di progetto e tale confronto deve avvenire con gli stessi servizi tecnologici, gli stessi volumi e le stesse superfici.

La correzione termica della bucatura può interessare la parte del controtelaio ed eventualmente del telaio fisso e non puo' in alcun modo modificare le dimensioni dell'anta mobile o fissa che contiene il vetro rispetto alla situazione pre esistente."

D45): al paragrafo 3 dell'allegato 1 viene riportato che "Ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda."

Per approvata cosa si intende? L'approvazione del progetto deve avvenire tramite DELIBERA della Giunta Comunale, o è sufficiente anche una DETERMINA da parte del Dirigente Comunale?

Nello specifico trattasi di approvazione di Fattibilità Tecnica Economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023.

R45): trattandosi di progetto di Fattibilità Tecnica Economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.36/2023, l'approvazione è a carico della Giunta Comunale. Il Dirigente può approvare il progetto esecutivo dell'opera (in quanto espressione di attività di gestione amministrativa) se il precedente livello di progettazione è stato approvato dall'organo politico che ha dato mandato di attuazione al Dirigente.

D46): sono a richiedere informazioni in merito al punto 3.1 Interventi ammissibili: intervento 6a "sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero di calore" in particolare se gli incentivi riguardano solo i sistemi intelligenti di gestione della VMC o ricoprono anche le spese per l'acquisto e l'installazione dei macchinari.

R46): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi. L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, pena la non ammissibilità dello stesso. Nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili altresì sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore. Tutto ciò premesso, sono ammissibili le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come dettagliatamente descritto al paragrafo 3.4 del Bando.

D47): si chiede se, nell'ambito dell'intervento 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza , sono ammissibili le seguenti soluzioni tecniche:

1. sostituzione del sistema composto da caldaia e unità di trattamento aria esistenti con una pompa di calore aria-acqua e una nuova unità di trattamento aria;
2. sostituzione del sistema composto da caldaia e unità di trattamento aria esistenti con una soluzione compatta del tipo "rooftop".

R47): in merito alle due soluzioni tecniche proposte si precisa che sia l'unità di trattamento aria che il sistema rooftop sono ammissibili nell'ambito dell'intervento 3a) qualora non siano destinati esclusivamente al ricambio d'aria degli ambienti e nel caso che siano dedicate al riscaldamento degli stessi.

D48): vorrei avere un chiarimento in merito alle tipologie di intervento ammissibili al punto 3.1 del bando in oggetto. In particolare, vorrei sapere se al punto 3a) "sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" è possibile considerare ammissibile anche l'installazione di sistemi ibridi (pompa di calore + generatore a metano).

R48): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, con riferimento all'intervento 3a), si precisa che sono ammissibili interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza il cui COP/EER è quello definito dalle normative vigenti (DM 26/06/15 relativo ai Requisiti minimi senza incentivi e D.Lgs. 199/21 allegato IV in caso di incentivi).

I sistemi ibridi (pompa di calore + generatore a metano) non risultano essere compresi negli interventi ammissibili dal Bando.

Si suggerisce di prendere visione del Bando dedicato alle FER in cui vi sarà la possibilità di integrare il generatore esistente (generatore a metano) con una pompa di calore.

D49): in riferimento al bando approvato dalla Regione con decreto dirigenziale 2795 del 9 febbraio 2024, chiedo se siano previsti dei limiti di efficientamento energetico (riduzione EPI ovvero miglioramento di classi energetiche) tali da permettere l'accesso all'incentivo; in caso chiedo indicazioni su ove possa consultare le suddette specifiche.

R49): ai sensi del presente Bando, il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

Tale riduzione deve essere raggiunta attraverso le tipologie di intervento ammissibili. Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Epgltot.

D50): con riferimento alle tipologie di intervento ammissibili indicate nel testo della Delibera 75 e del Decreto 2795 al punto 3.1 dell'Allegato 1 (cfr. punto 3 pag 8 All. 1) ".... impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" vorremmo sapere se sono considerati ammissibili anche l'installazione di impianti termici a pompa di calore, abbinati ad impianti fotovoltaici appositamente dimensionati per coprire il fabbisogno della Pompa di Calore durante il periodo di riscaldamento, in modo da ottimizzare l'uso di fonti rinnovabili e ridurre le emissioni CO2 dell'impianto termico complessivo.

R50): si precisa che gli impianti solari fotovoltaici non rientrano negli interventi ammissibili riportati al paragrafo 3.1 del Bando.

Si ricorda inoltre che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

Tale riduzione deve essere raggiunta attraverso le tipologie d'intervento ammissibili. Pertanto gli interventi che non sono ammissibili dal Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Epgltot.

Si informa che il Bando regionale sulle fonti rinnovabili prevede, tra le spese ammissibili, tale intervento.

D51): qualora l'intervento candidabile al bando in oggetto fosse stato candidato (ma non ancora ammesso a finanziamento) per un altro bando ad oggi in fase di istruttoria delle domande - nello specifico il bando Regionale destinato al finanziamento degli impianti sportivi - sarebbe possibile candidarlo ugualmente?

R51): la sola presentazione di altra domanda di finanziamento non è ostacolo alla presentazione di domanda sul presente Bando.

Ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo. Si precisa quindi che, qualora siano disponibili, nell'ambito del medesimo intervento, altre forme di sostegno pubblico per altre finalità, per queste dovrà essere prevista una contabilità separata ed attribuito un diverso CUP, pena l'esclusione del finanziamento.

Non conoscendo nel merito il Bando a cui fate riferimento, si ritiene opportuno precisare che il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree urbane.

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.

Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

In presenza di più finanziamenti sul medesimo progetto, compatibili con le disposizioni sopra richiamate, dovranno essere separate le quote di costo afferenti ai diversi finanziamenti, procedendo, per quanto riguarda la contabilità dei lavori, con l'emissione di SAL, certificati di pagamento e fatture separati per ciascuna fonte di finanziamento. Laddove non sia possibile procedere con SAL, certificati di pagamento e fatture distinti, dovrà comunque essere

assicurata la presenza di mandati e quietanze separati per ciascuna fonte di finanziamento, fermo restando che su ogni fattura dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, indicando CUP e relativo/i CIG.

D52): ma l'investimento ammissibile dobbiamo calcolarlo noi?

R52): in prima battuta è il soggetto proponente che "calcola" l'investimento ammissibile, compilando la "SEZIONE D) DATI ECONOMICO-FINANZIARI" della domanda di finanziamento. In seguito, è nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità, di cui al paragrafo 5.2 del Bando, che viene accertata:

- la rispondenza del progetto con le tipologie di intervento proposte dall'Ente tra quelle ammissibili di cui al paragrafo 3.1;*
- la rispondenza delle spese previste per la realizzazione del progetto con le categorie di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.4, ai fini della determinazione del quadro economico di ammissibilità.*

D53): in relazione al fatto che la verifica della riduzione dell'Epgltot tra lo stato di fatto e quello di progetto deve avvenire mediante un confronto con gli stessi servizi tecnologici, gli stessi volumi e le stesse superfici, sono a chiedere alcuni ulteriori chiarimenti:

- il volume lordo riscaldato dello stato post operam nel nostro caso aumenta rispetto all' ante operam, in quanto realizziamo un cappotto termico esterno. Quando parlate di volume mi confermate che non si tratta del volume lordo riscaldato?*
- la superficie netta nel nostro caso potrebbe essere lievemente diversa tra stato ante e post operam per la necessità di creare due nuovi servizi igienici e, conseguentemente, alcuni tramezzi nuovi che comportano una modestissima diminuzione della superficie netta. Questo potrebbe costituire un problema?*
- nel nostro caso, nello Stato post operam abbiamo i servizi di climatizzazione estiva e ventilazione meccanica controllata che nello stato ante operam non ci sono. Affermando che il confronto deve essere fatto a parità di servizi, si intende che dobbiamo calcolare la prestazione energetica nella condizione post operam senza raffrescamento e ventilazione meccanica e confrontare questa con lo stato ante operam? Non ho trovato specificato in alcun punto del bando questo passaggio.*

R53): si risponde per punti alle richieste ricevute:

1) *Si precisa che, relativamente alla precedente risposta riguardante l'intervento 2a), per stessi volumi e stesse superfici si intende che non ci siano ampliamenti della zona termica pre esistente e quindi ampliamenti di impianto in locali che precedentemente non erano riscaldati oppure locali ex novo;*

2) *La nuova distribuzione dei locali non costituisce un problema se la zona termica pre esistente rimane la stessa;*

3) *Per parità di servizi si intende che in nessun modo è possibile diminuire i servizi post intervento rispetto a quelli ante intervento, così come i volumi e le superfici. Il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e deve riguardare tutti i servizi presenti post intervento rispetto a quelli ante intervento, così come indica il suffisso "gl - globale" indicante appunto tutti i servizi presenti.*

D54): un Comune intende presentare una domanda per un immobile sportivo di proprietà dato gestito da un'associazione sportiva locale alla quale sono intestate le forniture energetiche: il fatto che il Comune non sostenga direttamente le spese energetiche è motivo ostativo alla presentazione della domanda?

Nell'ambito di un intervento di sostituzione di una caldaia con un nuovo impianto alimentato da pompe di calore, sono ammissibili le spese per il rifacimento dei sistemi di distribuzione, regolazione ed emissione dell'impianto di climatizzazione?

E' ammissibile un intervento (3a) relativo ad un impianto che oltre alla climatizzazione invernale è destinato alla produzione di acqua calda sanitaria?

Come si devono gestire a livello dei calcoli e della documentazione richiesti altri eventuali interventi di efficientamento energetico non ammissibili ai fini del bando ma realizzati nell'ambito dello stesso progetto? Mi riferisco per esempio alla sostituzione dei corpi illuminanti ed alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, i quali potrebbero essere necessari per ottenere un edificio NZEB. Nel bando viene indicato che "il progetto" deve prevedere una riduzione dell'Epgl,tot del 30%: si intende il progetto composto dagli interventi ammissibili oppure quello generale?

Il bando indica che le spese ammissibili minime di 210.000 € riguardano entrambi i livelli di progettazione: quindi il progetto resta ammissibile se a valle dei ribassi di gara tale importo risulti inferiore?

R54): si risponde per punti alle richieste ricevute:

1) il fatto che il Comune non sostenga direttamente le spese energetiche NON è motivo ostativo alla presentazione della domanda. Al riguardo si precisa che:

- gli edifici oggetto di intervento per i quali può essere presentata domanda di finanziamento devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando. In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili.

- Gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

2) l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, per cui lo stesso deve prevedere ALMENO la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso. Pertanto la sola sostituzione di distribuzione, regolazione ed emissione non è ammissibile. Se l'intervento prevede la sostituzione di generatore di calore le spese strettamente connesse allo stesso sono ammissibili.

Inoltre si precisa che l'intervento è ammissibile qualora lo stesso generatore assolva anche alla produzione di acs anche nel caso in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria era assolta da un generatore distinto da quello della climatizzazione, e che le spese relative alla realizzazione dell'impianto acs (come nuove tubazioni, nuovi apparecchi sanitari etc...) non sono ammissibili.

3) tra gli interventi ammissibili previsti dal Bando (paragrafo 3.1 del Bando) vi è il 4a) che prevede la sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'intervento 4a) deve riguardare esclusivamente la produzione di acqua calda sanitaria, pena la non ammissibilità dello stesso. Nel caso di intervento 4a), la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo e il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi.

4) un progetto ammissibile ai sensi del presente Bando, può prevedere costi non ammissibili, pertanto, confermando che il Bando non finanzia interventi riguardanti il fotovoltaico e la sostituzione dei corpi illuminanti, si precisa che il progetto li può prevedere: chiaramente le relative spese non saranno ammissibili, per cui non contribuiranno né alla determinazione dell'investimento ammissibile e relativo contributo, né al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto.

Ai sensi del paragrafo 7 del Bando la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ammesse a contributo. Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi a uno o più edifici oggetto di domanda ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili.

La documentazione amministrativa e contabile del progetto deve essere separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali.

Infine si ricorda che il progetto deve raggiungere un livello di qualità tecnica in termini di riduzione dei consumi energetici maggiore del 30%, come riportato dal Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando, come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

5) il progetto, in ogni sua fase progettuale e realizzativa, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro.

D55): sono stato incaricato di redigere un progetto di efficientamento energetico di una scuola pubblica comunale che prevede i seguenti interventi:

- 1. isolamento superfici opache;**
- 2. sostituzione di generatore di calore con sistema a pompa di calore;**
- 3. installazione di impianto fotovoltaico.**

Sulla base di quanto previsto dal bando, i punti 1) e 2) dell'intervento ricadrebbero all'interno della linea di finanziamento [Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici"] mentre il punto 3) all'interno della linea di finanziamento [Azione 2.2.1 "Produzione energia fonti rinnovabili edifici pubblici"].

Sulla base di quanto detto, mi confermate che dovranno essere presentati, da parte dell'Amministrazione Comunale, due progetti distinti, con elaborati e contenuti distinti?

Dal punto di vista tecnico, all'interno degli elaborati di progetto, nelle valutazioni di progetto relative alle prestazioni energetiche ottenibili a seguito di progetto, così come nella redazione dell'APE post opera da allegare, devono essere

considerate solo le opere facenti parte della specifica linea di finanziamento (efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili) oppure, visto che il progetto nasce come complessivo, è possibile considerare l'intervento nel suo complesso?

R55): con riferimento a quanto richiesto si precisa che:

1) ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

2) ai sensi del paragrafo 3.1. del Bando, il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Eggl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Egltot.

L'APE stato di fatto, da allegare alla domanda, deve essere completo in ogni sua parte e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – ante intervento" e nella sezione "Interventi migliorativi" ALMENO tutti gli interventi oggetto di domanda. Al momento della presentazione della domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato.

L'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto". L'Ape di progetto è richiesta esclusivamente ai fini del Bando (non esiste a livello normativo vigente) e deve essere redatta al fine di calcolare il risparmio energetico Egltot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

Nella fase di rendicontazione deve essere redatto invece l'Ape di fine lavori conforme alle normative vigenti. Tale documento deve contenere tutti gli interventi realizzati (anche quelli eventualmente non previsti da Bando es. FV e relamping) e risulta indispensabile ai fini delle valutazioni istruttorie.

D56): relativamente all'intervento 3a), premesso che viene installata una pompa di calore in sostituzione di una caldaia, non ho capito se le spese per la sostituzione contestuale anche dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazioni risultano ammissibili ai fini del bando.

Con riferimento alle spese minime ammissibili, è corretto affermare che se a seguito del ribasso di gara le spese ammissibili risultano inferiori a 210.000 € il progetto non è più ammissibile e dunque si perde il contributo assegnato?

R56): rispondendo per punti:

1) sono ammissibili le spese strettamente connesse alla sostituzione del generatore di calore, con installazione della pompa di calore;

2) anche a seguito di ribasso di gara l'investimento ammissibile deve prevedere spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro.

Con D.D.R.T. n. 12814 del 10/06/2024 al paragrafo 6.4 "Varianti" dell'Allegato 1 "Bando" del D.D. n. 2795/2024 (modificato dal D.D. 8721/2024), la frase "In ogni caso dovranno rimanere inalterati la localizzazione dell'immobile oggetto di intervento i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 ivi incluso l'importo minimo di spesa ammissibile" viene modificata con quanto di seguito riportato:

"In ogni caso dovranno rimanere inalterati la localizzazione dell'immobile oggetto di intervento, i requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1, ad eccezione dell'importo minimo di spesa ammissibile". Pertanto, a seguito di ribasso di gara l'investimento ammissibile può essere uguale o inferiore a 210.000,00 euro.

D57): per conto di una Amministrazione Comunale vorremo partecipare al bando sull'efficientamento di un edificio scolastico ed è intenzione del committente realizzare anche un impianto di produzione di energia; l'ipotesi progettuale è quella di presentare un cup intervento di efficientamento comprendente, anche se non spesa ammissibile, le lavorazioni della produzione al fine di raggiungere le premialità.

Contestualmente presentare, con un altro cup specifico, istanza sul prossimo bando di "produzione energia" relativo alle sole lavorazioni di produzione.

L'idea è, in caso di accettazione a finanziamento anche del secondo cup (quello relativo alla produzione), di procedere allo stralcio delle lavorazioni relative alla produzione di energia dal cup "efficientamento" e realizzarle in maniera autonoma e distinta.

In questo modo la premialità sul bando "efficientamento", visti i tempi quasi sovrapponibili dei bandi e dei cantieri, potranno essere soddisfatti con l'APE di fine lavori.

E' possibile procedere con questo iter?

R57): rispetto a quanto richiesto occorre precisare che:

- i costi non ammissibili non partecipano alla determinazione dell'investimento ammissibile, su cui viene calcolato il contributo concedibile (max 80,00% dell'investimento ammissibile, con spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro);

- i costi non ammissibili non contribuiscono a determinare il contributo concedibile e non possono quindi contribuire al raggiungimento di una determinata posizione in graduatoria del progetto;

- gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Epgltot.

Il progetto per essere ammissibile deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl,tot), rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio, maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

Pertanto, considerato che gli interventi e le spese non ammissibili non rilevano ai fini della valutazione di ammissibilità ai sensi del presente Bando, si consiglia di effettuare una progettualità distinta dei due investimenti e di presentare ciascun progetto, con il proprio CUP CIPE, sul Bando più adeguato.

In ogni caso, rispetto all'idea di "stralciare" opere dal progetto oggetto di richiesta di contributo, occorre considerare che ciò richiederebbe una ulteriore valutazione di ammissibilità. Ai sensi del paragrafo 6.4 del Bando, le modifiche siano esse legate allo sviluppo progettuale dell'intervento nelle sue varie fasi (art 41 del D.lgs. 36/2023), che al periodo di efficacia dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi (art 120 del D.lgs. 36/2023), dovranno essere presentate, una volta approvate dal soggetto beneficiario, in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema SFT e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che saranno pubblicate nella predetta pagina web, al fine della verifica in merito al mantenimento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3.1 previsti dal bando.

D58): scriviamo per avere alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di ammissibilità al bando per le tipologie di intervento paragrafo 3.1 del bando:

1)a isolamento termico di strutture verticali e orizzontali.

Riguardo a questo punto avremmo un progetto di un asilo nido esistente di proprietà comunale che prevede la posa in opera di isolamento termico tramite cappotto su strutture verticali perimetrali esterne. E' ammissibile pur non prevedendo l'isolamento dei solai orizzontali (copertura e contro terra)?

Qualora l'isolamento della copertura fosse stato invece effettuato antecedentemente e con il progetto attuale completissimo l'isolamento verticale perimetrale esterno potrebbe essere ammesso rendicontando solo il nuovo intervento?

R58): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 1a) deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso. La posa in opera di isolamento termico tramite cappotto su strutture verticali perimetrali esterne è pertanto ammissibile.

Si ricorda che il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto.

Ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Non sono pertanto ammissibili opere già realizzate alla data di presentazione della domanda. Inoltre, se le opere realizzate sono parte integrante del progetto oggetto di richiesta di contributo e presentano lo stesso CUP CIPE, allora l'intero progetto non è ammissibile ai sensi del presente Bando.

Si precisa però che nell'APE ante deve essere considerato l'intervento di isolamento della copertura precedentemente effettuato.

D59: con la presente sono a chiedere chiarimenti per la partecipazione al bando in oggetto Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici". Chiedo conferma che la copertura finanziaria per la parte a carico del Comune debba essere dichiarata e garantita solo se il progetto verrà ammesso a finanziamento e che nel quadro D3 dell'allegato B al momento potrà non essere specificata eventuale fonte di finanziamento aggiuntivo.

Inoltre dato che abbiamo un progetto esecutivo approvato in linea tecnica al momento per mancanza di fondi, non lo abbiamo inserito nel Piano triennale. Provvederemo ad inserirlo a seguito dell'ammissione a finanziamento. Nell'allegato B sez c può essere dichiarato che non è presente e non allegato atto di approvazione del Piano?

R59: si risponde per punti al quesito:

1) il paragrafo C.1) del modulo di domanda richiede l'upload dell'atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), ovvero 150.000,00 euro. Considerato che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, il progetto oggetto di richiesta di contributo, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro, ne deriva l'inserimento dello stesso nel Programma triennale dei lavori pubblici. Tuttavia si deve precisare che per partecipare al Bando l'inserimento del progetto nel PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI non è obbligatorio; in upload può essere caricato atto equipollente o altra documentazione informativa (modifica per approfondimento del 27/08/2024).

2) nella compilazione della sezione D.3 dell'istanza, il proponente deve indicare le previste modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento (D.3.1), sia di quelli ammissibili (T1), sia di quelli non ammissibili (T2), distinguendo tra: risorse proprie del soggetto proponente; Cassa DD.PP.; Finanziamenti bancari; Risorse Soggetti privati; Contributi pubblici diversi dal PR FESR 2021-2027; Contributo pubblico richiesto PR FESR 2021- 2027; Altre fonti. Il totale delle fonti non può superare il totale complessivo dei costi di investimento, anche con riferimento alle categorie T1 e T2 citate.

A supporto di quanto sopra, in fase di presentazione della domanda, viene richiesta una dichiarazione di copertura finanziaria; si tratta di una dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR. Pertanto, una volta ammessi a finanziamento, al momento della firma della Convenzione, il soggetto beneficiario deve dimostrare con atti idonei la copertura finanziaria del progetto (Delibera dell'Ente che attesta la copertura finanziaria con risorse proprie; Atto copertura finanziaria con mutuo CDP, con finanziamenti bancari, con altri contributi pubblici; etc.).

D60: in relazione al bando denominato: "contributi per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici", fra gli allegati da trasmettere o comunque in relazione ai documenti previsti per la possibilità di inoltrare la richiesta di partecipazione, al p.to 11 del bando vengono richiesti 11.eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso...

Quesito:

L'Ente deve già essere in possesso dell'autorizzazione paesaggistica/monumentale (o comunque del titolo) rilasciata o può bastare la ricevuta di inoltro agli enti competenti (SABAP), in attesa del rilascio del parere?

R60: come già evidenziato nella FAQ n. 37 (consultabile all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandoenergiapub>), ai sensi del presente Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. In entrambi i casi il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, deve inoltre sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Pertanto il parere della Soprintendenza è fortemente raccomandabile che sia già stato acquisito, considerato che eventuali prescrizioni possono modificare il progetto, sia nei contenuti, sia nelle previsioni di spesa, sia nei tempi di realizzazione.

Rispetto a quest'ultimo aspetto occorre anche considerare che il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto. Come da voi indicato, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 11, del Bando a corredo della domanda occorre inviare anche eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8.

D61): è possibile candidare un progetto energetico (per esempio di isolamento involucro) che riqualifichi un edificio le cui bollette non sono intestate al Comune, ma alla società titolare del cosiddetto "Contratto Servizio Energia e manutenzione impianti"?

Dipende, in qualche modo, dalla tipologia del Contratto Servizio Energia, ovvero se nel menzionato contratto sono previsti riduzioni del canone per il Comune nella ipotesi di effettuazione di interventi di efficienza energetica finanziati dal Comune stesso? Se sì, va in quale modo andrebbe dimostrato questo requisito?

Il quesito posto rappresenta un interrogativo importante: in fase di presentazione del Bando, pare di aver inteso che l'orientamento della risposta era negativo, tuttavia fu detto che sarebbe stato chiarito nelle FAQ.

R61): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A, per cui "l'operazione PPP dovrà prevedere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.36/2023, la stipula di contratti di PPP nella forma di Contratto di Rendimento Energetico o Contratto di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Ciò premesso, non è di per sé vincolante che le bollette siano intestate al Comune, ma nel rapporto tra pubblico e privato, quest'ultimo non può beneficiare direttamente o indirettamente del contributo di cui al presente Bando; si ricorda, infatti, che lo stesso non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando. A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Tuttavia, preme evidenziare che quanto espresso è meramente indicativo e formulato sulla base di informazioni limitate, oltre che sul Bando. Ogni valutazione di merito è necessariamente rimandata all'istruttoria di ammissibilità, che prenderà in esame il contratto e i suoi contenuti.

D62): nel bando si chiede che il progetto sia redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla scheda 2 della Guida Operativa del MEF, ma non ci è chiaro se sia l'unica scheda a cui dobbiamo fare riferimento e in che regime si ricade. Il caso di cui seguiamo lo studio di fattibilità tecnico economica è un caso di efficientamento energetico di un edificio comunale sede di uffici; ricado nell'investimento M2C3 Inv.2.1 e quindi Regime 1?

R62): si risponde per punti ai quesiti presentati:

1) in merito ai riferimenti al DNSH, ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando viene richiesto di presentare due allegati:

- modello di asseverazione DNSH di cui all'Allegato E;
- relazione per il rispetto del principio DNSH di cui alla scheda tecnica n.2 della Guida operativa del MEF (Circolari 32/2021 e 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e all'Allegato C sezione 4.9.

Si precisa che al paragrafo 4.9 "Principio del DNSH – Non arrecare danno significativo all'ambiente e Relazione CAM" dell'Allegato C si chiede di compilare la tabella riportata.

Si fa presente che gli interventi previsti dal Bando fanno in modo che si ricada sempre nel Regime 1 sia per Ristrutturazioni di I livello, sia di II livello, sia di riqualificazione energetica in quanto il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto.

2) Si chiede il rispetto della Guida Operativa MEF rif tabella "I - Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede tecniche".

D63): la presente per porre i seguenti quesiti per il Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" per conto del Comune XXX.

Domanda 1

con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui al punto "2.2 Requisiti di ammissibilità" leggiamo che "è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso."

Nel caso specifico invece, il Comune XXX è proprietario di due immobili distinti, con accesso separato, alimentati ciascuno dalla propria centrale termica ma individuati catastalmente dallo stesso foglio, mappale e subalterno.

Su foglio catastale e visura catastale viene individuata la somma della superficie catastale dei due immobili.

Il codice edificio risulta lo stesso.

Entrambi gli edifici sono ad uso scolastico ma il Comune XXX intende partecipare al bando con l'efficientamento energetico di solo un edificio ad uso Asilo Nido in quanto l'altro immobile, adibito a scuola dell'infanzia, è già stato nel tempo efficientato energeticamente.

Si allega alla presente planimetria catastale con individuazione immobile oggetto di richiesta.

L'intervento così prospettato risulta ammissibile?

Domanda 2

L'asilo nido in questione è in gestione ad un soggetto privato.

Vista la faq n. 9 aggiornamento al 06/05/2024, l'immobile può essere oggetto di domanda completando la stessa con l'Allegato D?

R63): si risponde per punti ai quesiti presentati:

1) da quanto descritto sembra che la domanda che si intende presentare non riguardi più edifici, ma un solo edificio, di proprietà del Comune, con destinazione pubblica, dotato di proprio ingresso e di una centrale termica ad uso esclusivo. Dalla planimetria, al di là del fatto che i due immobili descritti siano individuati dallo stesso foglio, mappale e subalterno e che sul foglio catastale e visura catastale venga individuata la somma della superficie catastale dei due immobili, l'immobile oggetto d'intervento risulta separato e distinguibile dall'altro. La situazione descritta non appare pertanto ostativa alla presentazione della domanda, anche se, ovviamente, l'ammissibilità della domanda dipende poi dal progetto.

2) si confermano i contenuti della FAQ n. 9, per cui il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando. E' corretto, pertanto, che la domanda sia corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente, in quanto obbligatorio.

D64): l'edificio per cui il comune di XXX vuole partecipare al bando è il municipio ma l'unico documento che abbiamo e che ne attesta la proprietà è la visura catastale, possiamo ricaricare nella seguente sezione la visura?

R64): la sezione upload da voi indicata (Documenti per attestare natura edificio e titolarità), prevede n. 3 spazi upload:

1) UPLOAD - Estratto di mappa catastale con evidenza dell'edificio/plesso di edifici esistente oggetto del progetto;
2) UPLOAD - visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali subalterni), valide al momento della presentazione della domanda;

3) UPLOAD - Titolo attestante la proprietà o, nel caso in cui il soggetto proponente non sia il proprietario dell'edificio, titolo attestante la disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda, del soggetto proponente di cui al paragrafo 2.1 del bando, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

Pertanto, al punto 2), oltre alla visura occorre caricare anche la planimetria catastale, come sopra descritto. Nell'upload 3) riguardante il titolo, se non disponete di altro documento/atto, potete caricare nuovamente la visura.

Ad integrazione della risposta sopra descritta, a proposito della documentazione da caricare a sistema a supporto del titolo di proprietà, a seguito di recenti approfondimenti, si precisa che è corretto fornire la visura catastale, accompagnata dalla dichiarazione del Responsabile del Patrimonio (14/06/2024).

D65): con riferimento all'intervento 3a) di sostituzione di una caldaia con una pompa di calore, è possibile avere una risposta netta (si oppure no) sull'ammissibilità delle spese per la sostituzione contestuale anche dei sistemi di distribuzione, emissione e regolazioni?

R65): in linea di massima la risposta è sì.

Tuttavia la risposta non può che essere meramente indicativa, perché una risposta certa non può prescindere dalla valutazione tecnica del progetto in quanto il Bando non ammette per esempio:

- interventi di estensione dell'impianto di climatizzazione che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati.

- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a).

D66): premesso che il nostro Ente intende partecipare con un PFTE e non con un progetto esecutivo, la diagnosi energetica che predisponiamo per il preliminare deve essere obbligatoriamente firmata da un EGE? o va bene che venga firmata quella allegata all'esecutivo? Tale richiesta è motivata dal fatto che il nostro perito ci ha detto che nella nostra provincia ancora non ci sono tecnici EGE perché sono in corso gli accreditamenti...

R66): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, indipendentemente dal livello di progettazione, ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775.

Si ricorda che la DE è un documento viene redatto, a prescindere dalla progettazione, con lo scopo di identificare ed illustrare tutti gli interventi di efficientamento energetico attuabili sul fabbricato sotto l'aspetto costi-benefici.

La stessa diagnosi deve essere allegata alla domanda, ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando. In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

D67): nel caso di avere un progetto per lo stesso immobile approvato precedentemente che includeva anche opere di adeguamento sismico e avendo chiesto un CUP Master per spartire le spese correttamente in base al finanziamento, richiedendo un nuovo CUP per questo bando, sono entrambi cumulabili? Ovviamente facendo computo e quadro a parte per la parte specifica di efficientamento energetico. Inoltre al punto 3.4 del bando si parla di importo a base di gara. A questo punto andrebbero calcolati solo gli importi derivanti dalle opere di efficientamento energetico? Potrebbe essere cumulabile con i finanziamenti del bando per PR-Toscana FESR 2021-2027 Azione 2.2.1 in uscita entro maggio?

R67): ai sensi del paragrafo 5.4.1 del Bando, è prevista complementarità con interventi di prevenzione sismica (e non cumulabilità), per cui sono ammissibili ai sensi del presente Bando solo gli interventi e le spese di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4 dello stesso. Il progetto oggetto di richiesta di contributo a valere sul presente Bando, che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica, beneficia da 0 a 5 punti, in base al criterio di valutazione 9, a seconda del livello di progettazione.

Come da voi rilevato inoltre, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

In considerazione di quanto sopra descritto, l'intervento di efficientamento energetico deve avere un suo CUP CIPE, un suo quadro economico di progetto, un suo computo metrico estimativo e, fatto salvo tutto quanto disciplinato dal presente Bando, presentare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro.

Per rispondere all'ultimo quesito, si informa che la Regione Toscana, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari PR FESR 2021-2027, ha approvato, con Deliberazione di G.R.T. n°554 del 06/05/2024, i criteri essenziali del bando per progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici finalizzati all'autoconsumo, che sarà pubblicato entro maggio. L'allegato A) alla succitata delibera, al paragrafo "Cumulo", prevede quanto segue: "Il contributo non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito delle Azioni del PR FESR 2021-2027 diverse dalle Azioni 2.2.1 e 2.2.2 nonché con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER)".

D68): la domanda riguarda un edificio scolastico e la relativa palestra.

Attualmente la climatizzazione invernale e produzione di ACS avviene tramite una caldaia a condensazione.

Oltre alla caldaia a condensazione a metano è presente anche un generatore a biomassa, ma non utilizzato da circa 3 anni (non ci sono consumi).

L'idea della pubblica amministrazione sarebbe quella di sostituire il generatore a biomassa con una pompa di calore e mantenere la caldaia a metano come backup. L'intervento così proposto rientra nell'intervento 3a?

Inoltre, per la produzione di ACS si vorrebbero installare scaldacqua a pompa di calore. Come detto sopra, l' ACS attualmente è prodotta dallo stesso generatore a servizio della climatizzazione invernale dell'edificio, quindi non vi sarebbero scaldacqua tradizionali da sostituire, escludendo quindi l'intervento 4a. L'intervento rientra comunque sia nell'intervento 3a?

Si ricorda la definizione di impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

R68): la sezione "B.3 – NATURA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO" richiede, per attestare il requisito di edificio esistente e utilizzato, di caricare a sistema: - n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo; - n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo. Qualora il combustibile sia gasolio o gpl o altro e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo. In assenza della documentazione sopradescritta l'edificio oggetto d'intervento non rispetta il requisito di cui al paragrafo 2.2, comma 2, lettera b), del Bando. Come precisato nella FAQ n. 21, considerato che l'intervento 3a) prevede la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza e che lo stesso deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, la proposta descritta, che non smantella fisicamente la caldaia a metano, ma la mantiene relegandola a ruolo di impianto di sicurezza da utilizzare in caso di guasto della pompa di calore, si delinea come non ammissibile, in quanto la caldaia deve essere smantellata per poter considerare l'intervento ammissibile. Nel caso si voglia mantenere la caldaia si suggerisce di partecipare al Bando, di prossima pubblicazione, riguardante le FER. In questo caso la pompa di calore è ad integrazione della caldaia. Infine, l'installazione di uno scaldacqua a pompa di calore scome superamento della produzione di ACS dallo stesso generatore a servizio della climatizzazione invernale dell'edificio, prodotta da caldaia a condensazione, non rientra tra gli interventi ammissibili di cui al paragrafo 3.1 del Bando. Infine, l'installazione di pompe di calore a servizio esclusivo per la produzione di ACS, in luogo alla sostituzione del generatore di calore a metano, non rientra tra gli interventi ammissibili 3a e 4a.

D69): in relazione al bando in oggetto, considerato che il Comune di XXX intende procedere ad incarichi distinti per:

- progettazione e DL
- DE e APE

visto quanto riportato nell'All.A: L'APE fine lavori relativo al fabbricato oggetto della domanda e contenente gli interventi effettivamente realizzati deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE e firmato da un tecnico abilitato esterno all'impresa esecutrice dei lavori, alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione dei lavori.

si chiede se il tecnico che redigerà la DE e l'APE di progetto, possa redigere anche l'APE di fine lavori, se non è stato incaricato della progettazione.

R69): il Bando in oggetto (paragrafo 3.1) prevede che:

- L'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto".

- L'APE fine lavori relativo al fabbricato oggetto della domanda e contenente gli interventi effettivamente realizzati deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE e firmato da un tecnico abilitato esterno all'impresa esecutrice dei lavori, alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione dei lavori.

In relazione a quanto sopra richiamato, il tecnico che redigerà l'APE di progetto, generalmente è lo stesso che redige la relazione Ex L10. Tali documenti sono parte integrante della progettazione.

Pertanto il tecnico che redigerà l'APE di progetto non può redigere anche l'APE di fine lavori, anche se non è stato incaricato della progettazione.

Per quanto riguarda invece il tecnico che redigerà la DE, essendo un documento indipendente dalla progettazione (perchè viene redatto prima al fine di orientare i vari interventi di progettazione), il tecnico può firmare l'APE di fine lavori se e solo se non comporti conflitto di interessi rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente e in ogni caso non può essere ne coniuge né parente fino al quarto grado (DPR 75/2013 art. 3 lett. b)).

D70): tra i requisiti del Bando Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici - Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" è specificato che "gli edifici oggetto di intervento devono possedere al momento della presentazione della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

...omissis...

- b) essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- c) essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020;

...omissis..."

Vorremmo candidare un progetto esecutivo di efficientamento energetico dell'edificio XXXXX nel Comune di XXX.

Preme sottolineare che la realizzazione di tale progetto ci darà l'opportunità di rendere di nuovo pienamente efficiente l'edificio (nonché funzionale a nuove destinazioni amministrative e sociali) dopo la dismissione e dislocamento delle funzioni pubbliche avvenuta nel 2018.

L'edificio attualmente è dotato di contatore elettrico ancora in funzione ma l'impianto di climatizzazione è stato dismesso nel 2018 pertanto non risulta più valido il libretto e l'accatastamento al SIERT-CIT.

Tale situazione potrebbe inficiare la presentazione di domanda di partecipazione?

La risposta a tale domanda costituisce un importantissimo elemento di valutazione per le decisioni in merito alla destinazione delle risorse dei fondi di bilancio del nostro ente.

R70): la sezione "B.3 – NATURA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO" del modulo di domanda richiede:

1) per attestare requisito edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva di caricare a sistema il libretto di impianto di cui al DM 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) per attestare il requisito di edificio esistente e utilizzato di caricare a sistema:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo. Qualora il combustibile sia gasolio o gpl o altro e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

In assenza della documentazione sopradescritta l'edificio oggetto d'intervento non rispetta il requisito di cui al paragrafo 2.2, comma 2, lettere b) e c), del Bando.

In sintesi, l'edificio anche se munito di contatore elettrico e/o gas o altro combustibile deve essere in uso, cioè deve avere consumi; per quanto riguarda l'impianto termico se è stato dismesso significa che l'edificio non è dotato di tale impianto, pertanto l'intervento proposto non è ammissibile perché non produce consumi termici.

D71): in relazione al bando in oggetto, ed alle fatture da presentare in fase di domanda, ho ricevuto una nota dal gestore terzo responsabile, che non può trasmetterle. Può andare bene una dichiarazione? Potrebbe essere causa di esclusione la non presentazione delle fatture?

R71): in considerazione di quanto richiesto e della documentazione trasmessa (dove si cita un contratto di concessione di servizi), preme evidenziare che ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, le modalità di realizzazione degli interventi possono essere o su iniziativa diretta del soggetto beneficiario (contratto di appalto come definito nel vigente Codice dei contratti pubblici) o attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli art.63 e art.74 del Reg. UE 2021/1060 e dell'art. 174 e ss. del D.Lgs.36/2023 con ricorso ai soli istituti previsti nella definizione riportata nell'allegato A, per cui "l'operazione PPP dovrà prevedere, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.36/2023, la stipula di contratti di PPP nella forma di Contratto di Rendimento Energetico o Contratto di prestazione energetica (EPC) come definito dall'art. 2, comma n) del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"".

Ciò premesso, non è di per sé vincolante che le bollette siano intestate al Comune, ma nel rapporto tra pubblico e privato, quest'ultimo non può beneficiare direttamente o indirettamente del contributo di cui al presente Bando; si ricorda, infatti, che lo stesso non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando. A tal proposito la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Quanto espresso è meramente indicativo e formulato sulla base di informazioni limitate, oltre che sul Bando, per cui ogni valutazione di merito è necessariamente rimandata all'istruttoria di ammissibilità, che prenderà in esame il contratto e i suoi contenuti.

Ciò premesso, ai sensi del paragrafo 2.2, punto 2, lettere b) e c), gli edifici oggetto di intervento devono possedere, al momento della presentazione della domanda, anche le seguenti caratteristiche:

- essere esistenti, utilizzati e dotati di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- essere dotati di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art. 8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

La Sezione Upload OBBLIGATORIA, di cui al paragrafo "B.3 – NATURA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI INTERVENTO", del modulo di domanda (Allegato B approvato con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 – che sostituisce integralmente l'Allegato B approvato con D.D. 2795 del 09/02/2024), prevede che:

- per attestare il requisito di edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia fornito il libretto di impianto di cui al DM 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda;

- per attestare il requisito di edificio esistente e utilizzato siano fornite:

a) n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

b) n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.4 dell'Allegato C, riferiti al fabbricato oggetto di contributo. Qualora il combustibile sia gasolio o gpl o altro e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Nella sua nota, il gestore terzo responsabile sostiene che non è possibile fornire copie delle Fatture/Bollette in quanto sono parte integrante dei dati sensibili di gestione ed in alternativa fornisce un prospetto triennale di riepilogo del servizio di gestione, che non ha alcun valore ai fini istruttori di ammissibilità. Le copie delle bollette/fatture possono essere fornite rendendo non leggibili i dati sensibili, non rilevanti ai fini del procedimento di verifica. Si precisa inoltre che devono essere ben visibili alcuni dati imprescindibili delle bollette come il codice POD/PDR, l'indirizzo di installazione del contatore, tutti i dati tecnici della fornitura, i consumi energetici e quelli relativi annuali. Diversamente la domanda non può essere accolta.

D72): la presente per chiedere chiarimenti in merito al bando PR FESR 2021-2027 "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici".

Il Comune intende presentare domanda sull'azione 2.1.1, trattandosi di intervento su una scuola di proprietà comunale, mediante gli interventi 1a), 2a), 3a), 5a) e 6a) previsti al paragrafo 3.1 del bando e si chiede quanto segue.

1) Per realizzare l'intervento 3a) mediante sostituzione della attuale caldaia a gas, è necessaria una fornitura elettrica di circa 80 kW per alimentare i nuovi generatori (più pompe di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione, prevedendo anche il rifacimento delle tubazioni di distribuzione e dei terminali). Da uno studio preliminare, essendo presente in loco una cabina elettrica ENEL in bassa tensione, sembra non sia possibile ottenere una fornitura con potenza superiore a 100 kW.

Si chiede pertanto conferma che sia possibile prevedere la richiesta di una nuova fornitura adiacente, ma separata dall'esistente (avrà altro codice POD), in maniera tale da alimentare le nuove pompe di calore in progetto; oppure, se sia obbligatorio allacciarsi allo stesso contatore esistente (il che comporterebbe un aumento di potenza fino a circa 140 kW, con conseguente impossibilità di allaccio alla cabina elettrica esistente se non con onerose opere di adeguamento).

2) Se le spese per il nuovo allaccio/aumento di potenza sopra descritte rientrano tra le spese ammissibili del bando, essendo indispensabili e strettamente connesse agli interventi previsti nel progetto e, in caso affermativo, se esiste una percentuale limite (ad esempio, rientrano nel 7% degli imprevisti o nel 10% delle spese tecniche) o meno (come per le spese di pubblicità e comunicazione).

In ogni caso, dette spese devono essere indicate nella casella "Allacciamenti" prevista alla sezione D.1.1 (pagina 13) del modello di domanda - allegato B del bando?

3) Nella stessa sezione D.1.1 (pagina 13) del modello di domanda - allegato B del bando, con "Spese di progettazione" si intendono tutte le spese tecniche (progettazione, D.L., collaudi, incentivi) previste nel quadro economico dell'intervento, oppure esclusivamente quelle di progettazione?

4) Si chiede conferma che, intendendo cofinanziare gli interventi con l'incentivo Conto Termico, NON è obbligatorio acquisire due C.U.P. CIPESS distinti, uno per le spese PR FESR e uno per le spese Conto Termico, ma è sufficiente acquisire un unico C.U.P..

Questo in quanto l'azione del FESR interessata è unica (Azione 2.1.1) e la finalità degli interventi è la stessa (efficientamento energetico), come previsto al paragrafo 3.6 del bando e nella nota n° 3 in calce al paragrafo.

R72): si risponde per punti ai quesiti formulati:

1) L'aggiunta di un contatore esclusivamente dedicato alla fornitura di energia elettrica per le pompe di calore mantenendo sempre quello esistente, è ammissibile. Si ricorda che i consumi post intervento del fabbricato da considerare dovranno essere la somma di entrambi i contatori.

2) il quadro economico di progetto, di cui alla sezione D.1.1 del modulo di domanda (Allegato B), deve essere compilato fedelmente rispetto al quadro economico di progetto formalmente approvato.

Pertanto, se le spese di allaccio sono imputate alla voce "Allacciamenti" delle somme a disposizione del quadro economico di progetto formalmente approvato, la stessa cosa si deve fare nella citata tabella.

I costi del quadro economico di progetto devono poi essere imputati alle spese ammissibili (tipologie di intervento ammissibili, spese tecniche, imprevisti, ribassi di gara) ed alle spese non ammissibili del "Piano generale dei costi di investimento dell'operazione", di cui alla sezione D.1.2 del modulo di domanda (Allegato B). La compilazione della colonna "Riferimento voce n° del CME/stima" serve a far comprendere come è avvenuta tale imputazione e deve essere compilata.

Il totale del quadro economico di progetto ed il totale del piano generale dei costi devono coincidere.

Indipendentemente da come le spese per allacci sono "gestite" nel quadro economico di progetto (siano esse previste nel CME dei lavori o tra le somme a disposizione del QE) si tratta comunque di lavori/forniture (e non di spese tecniche o imprevisti), pertanto le stesse devono essere imputate come "lavori/forniture" nel "Piano generale dei costi di investimento dell'operazione", di cui alla sezione D.1.2 del modulo di domanda, secondo le seguenti modalità:

- per la componente AMMISSIBILE, alla tipologia di intervento di pertinenza, dandone indicazione nella colonna "Riferimento voce n° del CME/stima";
- per la componente NON AMMISSIBILE, alle spese non ammissibili, dandone indicazione nella colonna "Riferimento voce n° del CME/stima".

3) come già detto, il quadro economico di progetto, di cui alla sezione D.1.1 del modulo di domanda (Allegato B), deve essere compilato fedelmente rispetto al quadro economico di progetto formalmente approvato. La voce "Spese di progettazione" comprende tutte le spese tecniche previste dal QE formalmente approvato.

Nella compilazione del "Piano generale dei costi di investimento dell'operazione", di cui alla sezione D.1.2 del modulo di domanda, le spese tecniche da specificare sono quelle ammissibili. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, le spese tecniche sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi ammissibili. Le stesse comprendono:

- progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere;
- diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento;
- indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

L'eventuale componente non ammissibile va imputata alle spese non ammissibili.

4) L'interpretazione è corretta, poiché ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, un CUP CIPE può beneficiare del finanziamento solo su una azione o sub-azione del FESR 2021-2027. Inoltre, qualora siano disponibili, nell'ambito del medesimo intervento, altre forme di sostegno pubblico per altre finalità, per queste dovrà essere prevista una contabilità separata ed attribuito un diverso CUP, pena l'esclusione del finanziamento. Nel caso specifico, in base a quanto indicato, le finalità sono le stesse, per cui è corretto che vi sia un unico CUP CIPE.

Al riguardo si ritiene utile precisare che il soggetto richiedente dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni già richiesti e/o concessi e diretti per il medesimo progetto in fase di presentazione della domanda. In tal caso è necessario riportare gli estremi dell'altra forma di sostegno, l'intensità di contributo e una chiara ripartizione dei costi del progetto e della copertura finanziaria complessiva.

Nel caso in cui ulteriori contributi, qualsiasi ne sia la forma, diretti al medesimo progetto siano ottenuti in seguito alla presentazione della domanda, il beneficiario ne darà comunicazione immediata, non appena ne abbia avuto notizia, alla Regione.

Nel caso in cui l'accesso cumulato alle contribuzioni pubbliche, qualsiasi ne sia la forma di sostegno, determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.

In presenza di più finanziamenti sul medesimo progetto, compatibili con le disposizioni sopra richiamate, dovranno essere separate le quote di costo afferenti ai diversi finanziamenti, procedendo, per quanto riguarda la contabilità dei lavori, con l'emissione di SAL, certificati di pagamento e fatture separati per ciascuna fonte di finanziamento. Laddove non sia possibile procedere con SAL, certificati di pagamento e fatture distinti, dovrà comunque essere assicurata la presenza di mandati e quietanze separati per ciascuna fonte di finanziamento, fermo restando che su ogni fattura dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi

finanziari, indicando CUP e relativo/i CIG.

D73): avrei bisogno di un ulteriore chiarimento in merito alla figura denominata "Responsabile Tecnico del Progetto": nel caso di una scuola, il Responsabile Tecnico di Progetto fa parte del team di progettazione, non dell'ente pubblico proprietario, corretto?

R73): il Responsabile Tecnico di Progetto deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Si ricorda che per quanto concerne invece il ruolo di RUP (Responsabile Unico di Progetto), questo deve essere una figura distinta che fa parte dell'ente pubblico ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

D74): vorrei porre un quesito per conto dell'Ente locale che intende partecipare al bando di cui in oggetto.

In relazione alla presentazione dell'APE dello stato attuale per la partecipazione al bando in oggetto è specificato che: "L'APE stato di fatto, da allegare alla domanda, deve essere completo in ogni sua parte e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – ante intervento" e nella sezione "Interventi migliorativi" almeno tutti gli interventi oggetto di domanda. Al momento della presentazione della domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato".

Nel caso in cui sia già presente sul SIERT un APE in corso di validità (non riportante però la dicitura "bando PR FESR 2021-2027...") è necessario ottemperare a quanto sopra richiesto o è possibile allegare l'APE già registrato?

R74): avendo già provveduto all'accatastamento sul SIERT dell'APE Stato di Fatto, se la questione dell'assenza della dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – ante intervento" è l'unica difformità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando, è possibile sanare tale mancanza presentando una dichiarazione corredata da una relazione esplicativa a cura del tecnico che deve redigere il progetto, controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, che motivi tale difformità e, contestualmente, attestati l'aderenza del documento a quanto altro previsto dal Bando stesso. Si fa presente che l'Ape Stato di Fatto già accatastata deve contenere almeno gli interventi che si vorrebbero realizzare con il Bando. Andrà comunque verificata la congruità dei dati riportati sull'Ape Stato di Fatto con quelli riportati nell'Ape di progetto e nella L.10/91 per evitare che ci siano incoerenze nel calcolo del risparmio energetico Epgltot.

D75): al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 al Bando è scritto, relativamente all'intervento 2a) Sostituzione serramenti e infissi, che gli stessi non possono essere modificati in forma e dimensioni. Si chiede se ciò vale anche in caso di diminuzione delle dimensioni del serramento e, in caso affermativo, se è ammesso lo spostamento dell'infisso verso l'alto al fine di avere una adeguata altezza della soglia da terra, a seguito di un intervento di isolamento del pavimento del piano terra che implica un rialzo della quota a terra.

R75): ai sensi del paragrafo 3.1 del bando l'intervento 2a) deve interessare esclusivamente infissi esistenti verso esterno e/o verso locali non riscaldati, senza modificarne dimensione e forma, pena la non ammissibilità dello stesso.

Ai sensi del presente Bando gli infissi sono da intendersi costituiti da un telaio fisso (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegato alla muratura delimitante il vano, e da parti mobili e/o fisse (vetri non apribili) denominati serramenti e articolate al telaio con modalità diverse secondo i tipi (per es., un infisso per finestre può essere a una o più ante verticali, a vasistas semplice, doppio, ecc., a bilico orizzontale, a bilico verticale, a saliscendi, a ghigliottina, a fisarmonica, ecc.).

Non è pertanto ammисibile la riduzione della superficie globale degli infissi esistenti in quanto il bando prevede la riduzione dell'Epgltot tra lo stato attuale e quello di progetto e tale confronto deve avvenire con gli stessi servizi tecnologici, gli stessi volumi e le stesse superfici. Tuttavia, mantenendo ogni altra caratteristica di dimensione e forma, è ammesso lo spostamento dell'infisso verso l'alto al fine di avere una adeguata altezza della soglia da terra.

D76): in merito al bando in oggetto, questo Comune intende efficientare l'impianto di riscaldamento di una scuola materna, attualmente alimentato con caldaia a gas metano, con pompa di calore e contestualmente sostituire l'attuale condutture di trasporto e fan coil con un impianto a pavimento.

Si chiede se l'intervento di realizzazione dell'impianto radiante a pavimento contestuale all'installazione della pompa di calore, compreso le opere edili necessarie, siano comprese tra quelle ammissibili dal bando.

R76): secondo quanto descritto nel quesito si ritiene che l'intervento sia ammisible ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando intervento 3a) e secondo quanto riportato nella definizione di impianto termico di cui all'art. 2 c.1 lettera l-

tricies del Dlgs 192/05 ovvero "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

D77): in riferimento al bando in oggetto per cui vorremmo candidare un edificio di proprietà del Comune di XXX, sono a chiedere, dato che il fabbricato in questione si presenta costituito da impianto natatorio al piano seminterrato e terra (attualmente in gestione a società esterna) e scuola elementare ai piani primo e secondo con cucina e mensa comunale anesse, come è corretto inserire i dati nella scheda B.2 "localizzazione dell'intervento" ove si richiede l'identificativo catastale con subaltri? L'edificio possiede n. 3 sub, posso scriverli con punto separatore?

R77): è possibile inserire i subaltri nella cella apposita, separati da una virgola o da un punto (è indifferente). Nella cella "Superficie utile - mq" si dovrà riportare il valore totale.

D78): con la presente siamo a richiedere se nell'ambito del "PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2" tra gli interventi ammissibili nel caso di installazione di impianti solari termici in sostituzione di boiler d'accumulo con riscaldamento mediante caldaia a gas (situazione ante operam), se risulti incentivabile l'adozione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, laddove inserito in bollitore con integrazione mediante caldaia a gas a condensazione (serpantino alto).

Laddove detta configurazione, risultasse incentivabile, si chiede quali delle componenti di cui sopra (es. caldaia, boiler, solare) siano ammesse nelle spese incentivate.

R78): nell'ambito del Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici", ai sensi del paragrafo 3.1 "Tipologie di intervento ammissibili" si fa riferimento all'intervento 4a) ovvero la sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria).

Le spese ammissibili riguardano la sostituzione del boiler elettrico o a gas destinato solo alla produzione di acs e quindi distinto dall'impianto termico destinato anche al riscaldamento. A valere su questo Bando inoltre è ammissibile la spesa relativa ai pannelli solari, l'accumulo e le tubazioni (anche con isolante) che collegano l'accumulo ai pannelli solari e la relativa pompa di circolazione e regolazione. Non sono ammissibili le spese che riguardano il rifacimento della distribuzione dell'acqua calda sanitaria, la caldaia a gas di integrazione e la relativa tubazione di collegamento all'accumulo.

Nell'ambito del Bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici", ai sensi del paragrafo 3.1 "Tipologie di intervento ammissibili" si fa riferimento all'intervento 1b) ovvero impianti solari termici, il cui costo è parametrico ed è stabilito in base al numero di pannelli solari installati."

D79): nel caso in cui ante intervento sia presente una caldaia a gas per il solo riscaldamento, mentre il progetto preveda il completo rifacimento dell'impianto di climatizzazione impiegando un sistema a pompa di calore reversibile aria-aria, se nell'A.P.E. post intervento debba essere introdotto e considerato anche il servizio energetico di climatizzazione estiva, ai fini della dimostrazione della riduzione del 30% dell'Epgltot, oppure se devono essere indicati i soli servizi energetici presenti ante intervento.

Si specifica, anche con riferimento alla F.A.Q. n° 22 già pubblicata, che il generatore, le tubazioni e il sistema di emissione post intervento saranno gli stessi per il servizio di riscaldamento e per il servizio di raffrescamento.

R79): secondo quanto riportato dal paragrafo 3 del Bando, si precisa che l'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto".

Si ricorda che il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e deve riguardare tutti i servizi presenti post intervento rispetto a quelli ante intervento, così come indica il suffisso "gl - globale" indicante appunto tutti i servizi presenti.

D80): la domanda riguarda gli interventi ammissibili trattati al punto 3.1.2a - sostituzione di serramenti e infissi.

Il quesito consiste nel sapere se insieme agli infissi è possibile comprendere tra gli interventi e tra le spese ammesse anche la contestuale installazione di schermature solari o oscuranti. Al punto 5a infatti vengono citati "sistemi di climatizzazione passiva" quali sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare etc.

Inoltre, in caso affermativo, vorrei sapere quali sono i requisiti tecnici delle suddette schermature e gli orientamenti ammessi; se si possono assumere gli stessi requisiti dell'ammissibilità alle detrazioni dell'attuale normativa vigente o se ce ne sono altri.

R80): come avete correttamente indicato, il paragrafo 3.1 del Bando individua, tra le tipologie di intervento ammissibili:

- la tipologia 2a) sostituzione di serramenti e infissi;

- la tipologia 5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.).

Ai sensi del presente Bando, gli infissi sono da intendersi costituiti da un telaio (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegato alla muratura delimitante il vano, e da parti mobili articolate al telaio con modalità diverse secondo i tipi (per es., un infisso per finestre può essere a una o più ante verticali, a vasistas semplice, doppio, ecc., a bilico orizzontale, a bilico verticale, a saliscendi, a ghigliottina, a fisarmonica, ecc.).

Per quanto riguarda intervento 5a (sistemi di climatizzazione passiva ovvero sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc...), nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Fermo restando il rispetto del DM 26/06/15, è corretto assumere gli stessi requisiti di ammissibilità delle detrazioni.

D81): con la presente sono a richiedere chiarimenti sulla compilazione dell'allegato C tabella 4.4.1 e tabella 4.4.2:

- nel caso di impianto esistente con caldaia con consumi elettrici e termici riporterò i consumi sia nella colonna A della tabella 4.4.1. che nella colonna A della tabella 4.4.2, mi chiedo se va bene riportare nella colonna C di entrambe le tabelle il solito valore dell'Indice di Prestazione Energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile moltiplicato per la superficie netta dell'edificio.

R81): in riferimento all'Allegato C, i valori della colonna A delle tabelle 4.4.1 e 4.4.2 sono rispettivamente riferiti all'energia elettrica e all'energia termica dei vari servizi, ricavati dalla diagnosi energetica. Le colonne C e D fanno invece riferimento all'energia primaria rinnovabile e non rinnovabile calcolata moltiplicando i valori della colonna A per i rispettivi fattori di conversione di cui al DM 26/06/15 Allegato 1 art 1.1.

D82): vorrei porvi un quesito, per la redazione dei computi metrici relativi ai progetti di Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" per la congruità dei prezzi, ove non fosse possibile utilizzare il prezzario TOS, perchè carente in alcune parti (come gli impianti termici riscaldamento, condizionamento) si possono utilizzare altri prezzari come ad esempio il prezzario DEI?

R82): per le voci non presenti nel prezzario regionale aggiornato è possibile fare riferimento al prezzario DEI in quanto prezzario di riferimento nazionale. Se anche quest'ultimo risultasse carente allora è necessario "procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato, da documentare adeguatamente" (Parere MIMS n. 1392/2022, n. 1395/2022 e n. 1454/2022).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice degli Appalti, in mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14.

D83): vorrei porre un quesito, volevo sapere se i progetti prima di essere caricati sul portale regionale, debbono essere validati dalla stazione appaltante che concorre al bando?

R83): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. Verifica e validazione del progetto devono essere effettuate nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 42 del Codice degli Appalti, a cui si rimanda. In particolare, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, "la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. (...)". L'adempimento in questione, pertanto, è prescritto dal Codice degli Appalti e riguarda il progetto posto a base di gara.

D84): scrivo per sapere se tra le spese tecniche di cui al punto c del par. 3.4 del bando ed in particolar modo tra i costi professionali, sono ammissibili eventuali costi per la consulenza per la presentazione e rendicontazione della domanda.

R84): ai sensi del paragrafo 3.4, lettera c), del Bando, sono ammissibili le seguenti spese tecniche: progettazione, diagnosi energetica e/o attestazione prestazione energetica ante e post intervento, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, macchinari, sistemi ed opere, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023, fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara comprensivo di IVA, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi ammissibili di cui al presente bando. Pertanto, le spese per la redazione e la presentazione della domanda di contributo, pertanto, non sono ammissibili.

D85): con riferimento al bando in oggetto, con la presente mi prego richiedere se è sufficiente che l'elaborazione della Diagnosi Energetica, redatta da una ESCo certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, sia firmata dal Procuratore dell'Azienda ESCo. In caso contrario chiedo che siano date indicazioni in merito.

R85): sì è necessario però, al fine di garantire una "capacità diagnostica e progettuale", la presenza nell'organigramma dell'area tecnica di un responsabile con adeguata competenza nella gestione dell'energia e dei mercati energetici e la presenza nell'organigramma di un tecnico con adeguata competenza di progettazione nelle aree di intervento della ESCo. Tali figure rientrano fra quelli dell'EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339.

D86): relativamente al bando in oggetto, si pone la seguente domanda di chiarimento:

Nell'allegato 1 del bando, al paragrafo 3 Interventi finanziabili e spese ammissibili - 3.1 Tipologia di interventi ammissibili, è indicato che:

"il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'Ape di progetto"

Nelle FAQ aggiornate al 06/05/2024 è indicato chiaramente in più risposte, ad esempio risposta alla domanda 22, che: "inoltre si ricorda che il progetto deve raggiungere un risparmio energetico Epgl,tot maggiore del 30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del bando)"

Nella fattispecie non è escluso nel bando che si possa raggiungere il target imposto della riduzione maggiore del 30% Epgl, tot, soltanto con gli interventi ammissibili. Nel ns. caso specifico potremmo raggiungere l'obiettivo inserendo nel progetto un intervento di relamping che si, non è ammesso a finanziamento, ma sarebbe associato al altro finanziamento con accesso al conto termico, cumulabile.

Prendendo a riferimento invece, la risposta nelle FAQ, risulta difficilmente raggiungibile il risparmio atteso.

Per maggior chiarimento il ns. edificio sarebbe oggetto di interventi di sostituzione elementi finestrati, interventi su elementi opachi orizzontali e relamping, mentre risultano non progettabili (sotto l'aspetto degl interventi ammissibili) la sostituzione di impianto di climatizzazione in quanto alimentato da rete di teleriscaldamento con centrale termofrigorifera centralizzata su più edifici (intervento 3a - non è possibile la dismissione di generatore di calore perchè non esclusivo), sostituzione scaldacqua elettrici (intervento 4a) perchè nel ns ambito ospedaliero la produzione di acs è effettuata con boiler o scambiatori rapidi, alimentati dalla rete di teleriscaldamento.

La domanda che vi sottoponiamo quindi è la seguente:

E' confermato che per il raggiungimento della riduzione del valore di Epgl, tot superiore al 30% rispetto ai valori verificabili sull'APE stato di fatto ed APE stato di progetto, possono concorrere alla sommatoria soltanto i risultati ottenibili da interventi ammessi da 1a a 6a?

Possono concorrere altri interventi non ammissibili e finanziabili tramite il bando, ma economicamente sostenibili tramite accesso al conto termico?

R86): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, per essere ammissibile il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

Il raggiungimento di tale della riduzione deve avvenire con il concorso delle spese ammissibili previste per l'attuazione delle tipologie di intervento ammissibili, così come descritte allo stesso paragrafo 3.1 del Bando:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;

5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, etc.)

A completamento di almeno uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali a titolo esemplificativo i BACS,etc.).

Si precisa che gli interventi non ammissibili, e quindi non finanziabili dal bando, possono comunque accedere al conto termico (per esempio relamping).

Per assistenza sull'azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA" è necessario rivolgersi ai seguenti indirizzi di assistenza:

ferpubblico@sviluppo.toscana.it

ferpubblico@regione.toscana.it

D87): si chiede cortesemente se il progetto da presentare in fase di domanda debba essere correddato dei necessari pareri, o gli stessi possano essere acquisiti successivamente, senza che ciò comporti causa di esclusione.

R87): la mancanza di pareri non è di per sé causa di esclusione. E' necessario però che il progetto presentato sia redatto ed approvato in conformità al Codice degli Appalti, per cui un progetto esecutivo per essere tale è necessariamente correddato dei "necessari" pareri.

Tuttavia, ai sensi del presente Bando, ciascun intervento deve essere previsto almeno nel progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato dal soggetto proponente alla data di presentazione della domanda. In entrambi i casi il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, deve inoltre sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Pertanto, richiamando la FAQ n. 37, è fortemente raccomandabile, per esempio, che sia già stato acquisito il parere della Soprintendenza, considerato che eventuali prescrizioni possono modificare il progetto, sia nei contenuti, sia nelle previsioni di spesa, sia nei tempi di realizzazione. Rispetto a quest'ultimo aspetto occorre anche considerare che il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo, all'aggiudicazione per l'esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto.

D88): sono stato invitato in qualità di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) a partecipare a un intervento di efficientamento energetico di un edificio scolastico nel comune di Santa Maria a Monte (PI), con il quale l'Amministrazione intende partecipare al bando in oggetto.

Il progetto di tale intervento è stato affidato a un team di progettisti esterni all'amministrazione, con apposita determina dirigenziale di incarico. Poiché non faccio parte di tale team progettuale, figurerei come consulente esterno dei progettisti.

Il quesito è il seguente: posso partecipare alla progettazione firmando come EGE gli elaborati di mia competenza anche se non ho un incarico diretto da parte dell'amministrazione e quindi firmerei come consulente esterno?

R88): se lei non fa parte del team, in assenza di un incarico da parte dell'Amministrazione che presenta domanda sul Bando in esame, il suo lavoro non può essere ricondotto al progetto eventualmente ammesso a contributo.

D89): scrivo per quanto riguarda l'Azione 2.1.1 Efficientamento energetico degli edifici pubblici, in riferimento all'attestato energetico; l'APE stato di progetto deve riportare gli stessi servizi energetici dell'APE stato di fatto?

In particolare, sostituendo l'impianto di climatizzazione con una pompa di calore, si prevede di installare una pompa di calore reversibile, con la quale, oltre a riscaldare l'edificio si andrà anche a raffrescarlo.

Quindi nell'APE stato di fatto il servizio di climatizzazione estiva non è spuntato, nell'APE stato di progetto bisogna spuntare tale servizio?

R89): secondo quanto riportato dal 3 del Bando, si precisa che l'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto". L'APE stato di progetto deve contenere tutti i servizi e deve essere redatta facendo esclusivo riferimento agli interventi ammissibili (complessivamente considerati), quindi anche quello di raffrescamento.

D90): con la presente sono a richiedere un chiarimento per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. Il caso che Vi sottopongo è un intervento di efficientamento energetico su un edificio scolastico che, oltre agli interventi incentivati dal bando in oggetto, comprende anche due interventi esclusi dal finanziamento che sono: sostituzione dei corpi illuminanti e relativi BACS, installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura.

1) è prevista l'installazione di un sistema di B.A.C.S. e telegesione integrato che ricomprende tutti gli impianti ed i servizi energetici, ivi compresa la gestione dei corpi illuminanti e dell'impianto fotovoltaico. Essendo tali interventi associati non solamente ma anche all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione ed il fotovoltaico, possono essere integralmente incentivati? Non mi è chiaro se debbo scorporare in ogni caso i singoli dispositivi associati a illuminazione e fotovoltaico.

2) chiedo conferma di avere correttamente interpretato che l'APE ante intervento è un APE "ordinario" dove si prendono in esame tutti i servizi energetici dello stato ante operam.

3) chiedo conferma di avere correttamente interpretato le modalità di redazione dell'APE post operam, incrociando le disposizioni del Bando e le risposte alle FAQ. Per il caso di fattispecie, dove si prevede un efficientamento integrale di involucro e impianto, devono essere predisposti:

- un APE post operam "convenzionale", da allegare alla domanda di finanziamento, che prende in esame tutti i servizi energetici tranne quelli esclusi dal finanziamento, per il caso specifico: illuminazione e impianto fotovoltaico, e che impiegherà per il confronto con lo stato ante operam e la dimostrazione della riduzione del 30% dell'indice di prestazione energetica globale totale
- ed un APE a fine lavori previsionale che contempla l'effettivo stato di progetto di efficientamento energetico.

R90): si fornisce la risposta per punti:

1) Il Bando prevede come interventi non ammissibili:

- la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.
- interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

Di conseguenza, se non si presentano i due casi sopra descritti, è possibile non scindere la spesa relativa ai BACS per il servizio di illuminazione.

Per quanto riguarda invece la regolazione dell'impianto fotovoltaico la norma UNI EN ISO 52120-1 e UNI 11651 relativa ai BACS non prevede tale servizio per cui tale intervento non è ammissibile

2) L'APE ante intervento è un documento che deve essere redatto in ottemperanza alle normative vigenti (Dlgs 192/05 e smi, DM 26/06/15 e DPR 75/13).

3) Sì l'interpretazione è corretta. Si precisa inoltre che anche l'APE "convenzionale" deve essere redatto seguendo le metodologie di calcolo delle normative vigenti.

D91): siamo stati incaricati dal Comune XXX di occuparci dell'efficientamento energetico della Palazzina XXX al fine di attingere al Bando regionale in oggetto, avremo la necessità di porvi alcune domande.

Teniamo a precisare che tale Palazzina è soggetta al vincolo sui beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e quindi le opere che possiamo eseguire per l'efficientamento energetico si riducono a :

a. sostituzione degli infissi;

b. sostituzione dell'impianto di riscaldamento attuale (caldaia + termosifoni in ghisa e una sala con radiante+acs) con pompa di calore (stiamo valutando se installare un sistema VRV, che comporta un minor impatto sull'edificio, sicuramente migliore per il vincolo a cui è sottoposto (soluzione A) , o una pompa di calore aria/acqua e fancoil (Soluzione B)).

c. Iniziando a fare le prime valutazioni è emerso che:

1. Ad oggi sono installate due caldaie a metano con potenza nominale totale 60 KW per la produzione di ACS(bagni) e per il riscaldamento dei locali, queste risultano ampiamente sottodimensionate rispetto ai fabbisogni reali dell'intero edificio, circa 180 KW, quindi con la sostituzione dell'impianto esistente ci troviamo a dover sostituire i generatori attuali con altri generatori di potenza più elevata che supera il 10 % in più di quella attuale, motivato dal fatto che il nostro fabbisogno dell'edificio, calcolato secondo la norma UNI EN 12831, è MAGGIOR RISPETTO A QUELLO DEL GENERATORE ATTUALE.

Comportando quanto segue: della norma sui Requisiti Minimi 26/6/2015 per la quale non possiamo incrementare la potenza del generatore attuale + del 10% a meno che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Quindi si può rientrare in questo caso senza essere non ammissibili per il bando?

1. Prevedendo la sostituzione delle caldaie con le pompe di calore (sia soluzione A, che soluzione B) in concomitanza con la sostituzione degli infissi rispettiamo la richiesta del bando della riduzione dei fabbisogno di energia primaria globale totale (Epgl,tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%;

Quindi ci si stava chiedendo, se aumentando più del 10 % la potenza del generatore attuale, anche se per motivi comprovati per fabbisogni effettivi secondo la UNI EN 12831, l'intervento potesse essere comunque ammesso al bando sopra riportato.

Un altro aspetto invece è il seguente:

1. Nel bando è richiesto che : " Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda. In conformità al D.M. 23/06/22 par 2.4.1 la diagnosi energetica può essere "standard" oppure "dinamica" e deve essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

Il nostro caso di intervento, ricade secondo il d.m. 26/06/2015 in riqualificazione energetica e l'edificio riscaldato ha una superficie utile pari a circa 1200 mq, quindi facendo riferimento al decreto 23/06/2022 par. 2.4.1, come riportato nel bando, si desume che non sia necessaria la Diagnosi energetica. In quanto la diagnosi energetica "standard" è necessaria per fabbricati con sup. utile compresa tra 1000 e 5000 mq se siamo in un interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello. E la diagnosi energetica "dinamica" è necessaria solo se la sup. utile è superiore a 5000 mq. Anche voi siete d'accordo al riguardo? Facendo riferimento anche al d.m. 26/06/2015 punto 5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti.

Quindi l'impianto attuale ha una potenza di 60 kW, quindi inferiore a 100 kW ma l'impianto che andiamo a installare avrà una potenza maggiore di 100 kW, quindi la diagnosi energetica è obbligatoria oppure no?

Anche perché tali diagnosi devono essere redatte da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352?

R91): si risponde per punti ai quesiti che ci avete sottoposto:

1) Il DM 26/06/15 recita che in caso di sola sostituzione del generatore di calore è possibile l'aumento di potenza, se motivato, con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831 e con la verifica del rendimento di generazione secondo le apposite tabelle; tale verifica deve includere anche i nuovi infissi. Nel caso invece di ristrutturazione di impianto, il DM non riporta tale punto ma è ragionevole pensare che la verifica dimensionale del nuovo impianto sia condotta secondo la norma UNI EN 12831.

Si ricorda inoltre che non sono ammissibili:

- interventi che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi che comportino aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi di estensione dell'impianto di climatizzazione che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati.

2) Ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda. Ne deriva che la diagnosi energetica è obbligatoria ai sensi del Bando.

D92): con la presente siamo a chiedere in merito al punto in cui la piattaforma chiede dimostrazione di titolarità cosa si debba caricare nel caso in cui l'edificio candidato sia una scuola pubblica che fin dalla sua realizzazione è del patrimonio comunale: serve una dichiarazione del Sindaco oppure del responsabile del patrimonio? E' sufficiente una visura catastale?

R92): nel caso in cui l'ente richiedente risulti proprietario dell'immobile oggetto di intervento è obbligatorio fornire la documentazione utile a comprovarne la piena ed effettiva titolarità. E' corretto fornire la visura catastale, accompagnata dalla dichiarazione del Responsabile del Patrimonio.

D93): in caso di edificio con interventi parziali di efficienza energetica in corso di lavorazione, non ammissibili a questo bando, ad esempio PNRR, il risparmio energetico di interventi per edifici aderenti al bando 2.1.1 deve essere valutato

tenendo conto di queste migliorie progettate/in corso di realizzazione o nella situazione precedente all'inizio dei lavori?

R93): da quanto descritto non è chiaro lo stato di avanzamento degli interventi di efficienza energetica, di conseguenza è possibile ipotizzare due casistiche:

- se i lavori non oggetto di Bando sono quasi finiti (ovvero materialmente conclusi e l'edificio è fruibile anche nelle parti oggetto di intervento) è possibile considerarli nello "stato ante";

- se i lavori non oggetto di Bando non sono ancora iniziati oppure sono in corso di realizzazione è necessario considerare lo "stato ante" prima degli interventi e lo stato post solo con gli interventi ammissibili al Bando.

D94): vorremmo sapere se sono previste deroghe al raggiungimento del miglioramento minimo del 30% del valore di energia primaria totale rispetto allo stato di fatto per quanto riguarda gli edifici soggetti a vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004, ove non è possibile realizzare di isolamenti su superfici interne e esterne.

R94): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, per essere ammissibile il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto. Questo requisito non è derogabile.

D95): in qualità di Ente, stiamo predisponendo la candidatura in merito al bando in oggetto per l'edificio che ospita il teatro XXX nel Comune XXX.

Rispetto all'allegato D - Scheda elementi utili aiuti di stato, abbiamo dei dubbi sui seguenti quesiti:

REQUISITI GENERALI

1.LA MISURA ADOTTATA COMPORTA UN TRASFERIMENTO DI RISORSE? SPECIFICARE QUALE FORMA ASSUME (ES. SOVVENZIONI DIRETTE, PRESTITI, GARANZIE, INVESTIMENTI DIRETTI NEL CAPITALE DI IMPRESA) trasferimento di risorse per quali soggetti? per L'Ente? non riusciamo ad inquadrare la domanda.

2.LE RISORSE STANZIATE PER L'AIUTO SI QUALIFICANO COME RISORSE STATALI?

Non riusciamo ad inquadrare la domanda.

REQUISITI SPECIFICI

13. L'EDIFICIO NON DEVE FAR FRONTE AD UNA CONCORRENZA DIRETTA?

dobbiamo rispondere SI se l'edificio non deve far fronte ad una concorrenza diretta?

14. IL FINANZIAMENTO PRIVATO HA RILEVANZA MARGINALE NEL SETTORE E NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO? cosa s'intende in questo caso per finanziamento privato?

16. L'EDIFICIO REALIZZATO CON L'AIUTO SARA' MESSO A DISPOSIZIONE DI GESTORI TERZI?

Attualmente la sala teatrale è gestita direttamente dal Comune, sono attive una concessione patrimoniale di alcuni spazi dell'edificio ad associazioni culturali senza scopo di lucro e una concessione della sala teatrale per attività di cinema il fine settimana. Pertanto la risposta è SI?

17. LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'EDIFICIO (O DI PARTI DI ESSA) E' STATA ASSEGNATA ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI GARA CHE SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI DA 90 A 96 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - 2016/C 262/01?

La domanda è applicabile al caso specifico?

18 L'USO DELL'EDIFICIO CONFERISCE AL SOGGETTO GESTORE UN BENEFICIO ECONOMICO CHE LO STESSO NON POTREBBE OTTENERE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO?

Per soggetto gestore s'intende l'Ente e/o le associazioni culturali, il gestore per l'attività di cinema?

19 L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO DA PARTE DELL'UTENTE FINALE HA CARATTERE NON ECONOMICO (I.E. L'EDIFICIO E' ACCESSIBILE GRATUITAMENTE DA PARTE DEL PUBBLICO O, QUALORA SIA PREVISTO IL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN DENARO, L'IMPORTO DELLO STESSO CORRISPONDE SOLO AD UNA FRAZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DI MERCATO)?

Per le attività organizzate dall'Ente e dalle Associazioni si, per l'attività di cinema no.

R95): da quanto descrivete, se il soggetto proponente è il Comune, che è anche proprietario dell'edificio oggetto di richiesta di contributo, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera d), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando.

Se l'edificio è adibito ad attività culturali/riconosciute, ciò soddisfa il requisito di cui alla lettera e), del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui l'edificio oggetto di intervento deve essere adibito ad uso pubblico.

L'attività pubblica è espletata attraverso soggetti privati, gestori ciascuno di un'area dell'edificio. In questo caso il Comune deve selezionare o avere già selezionato il soggetto gestore/ soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Si ricorda che il contributo di cui al presente Bando non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la revoca del contributo ai sensi del paragrafo 8.2 del Bando.

A tal proposito, ai sensi del paragrafo 4.2, punto 19, del Bando, la domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla scheda di cui all'Allegato D (Scheda elementi utili aiuti di stato), debitamente sottoscritta digitalmente.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che l'uso dell'edificio non può conferire al soggetto gestore un beneficio economico che lo stesso non potrebbe ottenere alle normali condizioni di mercato. Ciò accade nel caso in cui l'importo pagato dal Gestore per il diritto di sfruttare l'edificio risulta inferiore a quanto lo stesso avrebbe dovuto pagare, alle normali condizioni di mercato, per lo sfruttamento di un edificio analogo (cfr. Paragrafo 7.3, punto 223) della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).

Inoltre, l'edificio oggetto d'intervento non può essere destinato all'esercizio di attività economiche in forma prevalente, come richiamato alla lettera f) del paragrafo 2.2, punto 2, del Bando, per cui il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 20% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio; in alternativa le attività economiche svolte al suo interno devono avere carattere puramente locale ed essere rivolte ad un bacino d'utenza geograficamente limitato. Per carattere puramente locale si intendono quelle infrastrutture o attività con bacino di utenza talmente locale da non incidere sugli scambi tra Stati membri.

Quanto sopra rappresenta il riferimento utile alla compilazione della scheda e le risposte dipendono dal contesto di riferimento. Ripercorrendo per punti le vostre richieste:

REQUISITI GENERALI

1. LA MISURA ADOTTATA COMPORTA UN TRASFERIMENTO DI RISORSE? SPECIFICARE QUALE FORMA ASSUME (ES. SOVVENZIONI DIRETTE, PRESTITI, GARANZIE, INVESTIMENTI DIRETTI NEL CAPITALE DI IMPRESA)

trasferimento di risorse per quali soggetti? per L'Ente? non riusciamo ad inquadrare la domanda.

Nel vostro caso, occorre indicare se il contributo richiesto a valere sul presente Bando determina il trasferimento indiretto di un vantaggio (contributo) al soggetto gestore (diverso dai soggetti di cui al paragrafo 2.1 del Bando) di uno o più spazi dell'edificio.

2. LE RISORSE STANZIATE PER L'AIUTO SI QUALIFICANO COME RISORSE STATALI?

Non riusciamo ad inquadrare la domanda.

Si chiede se il contributo in oggetto si qualifica come risorsa statale, secondo la definizione della nota 2 della scheda (nel caso di specie non si tratta di risorsa statale).

REQUISITI SPECIFICI

13. L'EDIFICIO NON DEVE FAR FRONTE AD UNA CONCORRENZA DIRETTA?

dobbiamo rispondere SI se l'edificio non deve far fronte ad una concorrenza diretta?

Se l'edificio non deve far fronte ad una concorrenza diretta, presumibilmente si risponde SI, altrimenti si risponde NO.

14. IL FINANZIAMENTO PRIVATO HA RILEVANZA MARGINALE NEL SETTORE E NELLO STATO MEMBRO INTERESSATO?

cosa s'intende in questo caso per finanziamento privato?

Si intende il vantaggio di cui beneficia il soggetto privato, indirettamente.

16. L'EDIFICIO REALIZZATO CON L'AIUTO SARA' MESSA A DISPOSIZIONE DI GESTORI TERZI?

Attualmente la sala teatrale è gestita direttamente dal Comune, sono attive una concessione patrimoniale di alcuni spazi dell'edificio ad associazioni culturali senza scopo di lucro e una concessione della sala teatrale per attività di cinema il fine settimana. Pertanto la risposta è SI?

Premesso che non conosciamo la situazione nel dettaglio e che in questa sede non si svolgono valutazioni di merito, il Comune risponde in considerazione della propria situazione, in autonomia.

17. LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'EDIFICIO (O DI PARTI DI ESSA) E' STATA ASSEGNATA ATTRAVERSO UNA PROCEDURA DI GARA CHE SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI AI PUNTI DA 90 A 96 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - 2016/C 262/01?

La domanda è applicabile al caso specifico?

Premesso che non conosciamo la situazione nel dettaglio e che in questa sede non si svolgono valutazioni di merito, da quanto descrivete sembra che la domanda sia applicabile al caso specifico.

18 L'USO DELL'EDIFICIO CONFERISCE AL SOGGETTO GESTORE UN BENEFICIO ECONOMICO CHE LO STESSO NON POTREBBE OTTENERE ALLE NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO?

Per soggetto gestore s'intende l'Ente e/o le associazioni culturali, il gestore per l'attività di cinema?

Il soggetto gestore è il soggetto a cui il proprietario dell'edificio (in questo caso il Comune) ha ceduto, a condizioni determinate e per un determinato periodo (sulla base di una procedura di gara pubblica), la gestione di uno o più spazi di quell'edificio, stando al caso specifico.

19 L'UTILIZZO DELL'EDIFICIO DA PARTE DELL'UTENTE FINALE HA CARATTERE NON ECONOMICO (I.E. L'EDIFICIO E' ACCESSIBILE GRATUITAMENTE DA PARTE DEL PUBBLICO O, QUALORA SIA PREVISTO IL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN DENARO, L'IMPORTO DELLO STESSO CORRISPONDE SOLO AD UNA FRAZIONE DEL COSTO EFFETTIVO DI MERCATO)?

Per le attività organizzate dall'Ente e dalle Associazioni si, per l'attività di cinema no.

Occorre riportare le informazioni dello stato di fatto, noto al Comune. Nel caso in cui ci sia un ricavo, evidentemente l'attività ha carattere economico.

Si ritiene utile, infine, precisare che la scrivente non può fornire indicazioni di merito sulla compilazione della scheda in oggetto, dato che il Comune possiede tutte le informazioni necessarie ad una corretta compilazione.

D96): nella relazione tecnica Allegato C, al paragrafo 4.12 si richiede di "indicare i titoli abilitativi edilizi ed energetici eventualmente richiesti e ottenuti per la realizzazione di ciascun intervento). Per la realizzazione di ciascun intervento sono necessari i seguenti titoli abilitativi edilizi ed energetici eventualmente richiesti e ottenuti (pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8".

Il titolo edilizio dell'intervento che si intende proporre è la SCIA. Occorre, prima della presentazione della domanda (e quindi molto prima del reale inizio lavori) che la SCIA edilizia sia depositata in Comune in modo da doverla allegare al bando? Oppure può essere presentata dopo l'inizio reale dei lavori, che a sua volta dipenderà dalla posizione in graduatoria del progetto proposto?

R96): ai sensi del paragrafo 4.2, lettera A, punto 11), del Bando, tra i documenti da fornire a a corredo della domanda vi sono "eventuali autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto nonché relazione di cui al D.lgs. 192/05 art. 8".

Pertanto, se disponete già della SCIA depositata in Comune, allegatela pure alla domanda. Viceversa se non ne disponete, allo stato attuale, non è obbligatorio acquisirla.

La sezione C.2 della scheda di domanda (dove il proponente è chiamato a fornire il dettaglio di quanto sopra indicato), ha lo scopo di descrivere lo stato di cantierabilità del progetto oggetto di richiesta del contributo, inevitabilmente collegato al livello di progettazione dell'intervento proposto.

Al riguardo si ritiene utile ricordare che, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

D97): per un edificio storico tutelato da vincolo monumentale, così come per tutti gli edifici vincolati, la Soprintendenza non permette alcun tipo di intervento di efficientamento sulle strutture opache.

Visto il D.Lgs 192/2005 e s.m.i. il quale prevede che per gli edifici di particolare interesse non si applicano le prescrizioni, confermate anche dalle LINEE DI INDIRIZZO MiBACT Ottobre 2015 "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici urbani" e la UNI EN 16883:2017 "Conservazione dei beni culturali – linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici" la norma contiene una metodologia per la definizione degl'interventi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici storici e la riduzione dell'emissione di gas ad effetto serra che siano compatibili con l'esigenza di conservazione dell'edificio stesso.

Si evince che su tali edifici cui grava un dispendio energetico di notevole entità (come quelli ormai desueti con vincoli monumentali), anche la sola sostituzione degli infissi e dei generatori di calore comporterebbe un notevole

miglioramento energetico, tuttavia non risulta attuabile in quanto il miglioramento di almeno il 30% viene garantito intervenendo sulle parti opache.

Chiediamo a tal proposito chiarimenti in merito a questi interventi su edifici vincolati, se sono previste deroghe in alcun tipo.

R97): ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, per essere ammissibile il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto. Questo requisito non è derogabile.

D98): al paragrafo "3.4 Spese ammissibili" "lettera b" del bando in oggetto viene riportato che sono ammesse spese relative ad "opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi.....". In merito a ciò si chiede cortesemente se, in caso di intervento sugli impianti (per esempio "3a.sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza"), siano ammesse anche le spese edili relative all'adeguamento dei locali tecnici ove ritenuto inderogabile, ad esempio per il rispetto della normativa antincendio, per le dimensioni non idonee ad ospitare l'impianto di progetto o per altra ragione che impedisca il completamento dell'intervento secondo la regola dell'arte.

R98): come da lei indicato, ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, lettera b), sono ammissibili le opere edili ed impiantistiche strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% dell'importo delle spese ritenute ammissibili di cui alle lettere a) e b) comprensive di IVA.

In considerazione di quanto sopra, ciò che descrive sembra condivisibile in linea di massima, tuttavia la valutazione di merito circa il fatto che "certe" opere edili ed impiantistiche siano strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi (di cui al paragrafo 3.1 del Bando), non può essere effettuata in maniera astratta rispetto al progetto oggetto di verifica ed esula dall'attività di assistenza al Bando. In ogni caso "stretta connessione" e "necessità" devono essere tecnicamente evidenti.

D99): stiamo valutando la partecipazione al bando di un edificio pubblico, nello specifico una scuola che ha l'impianto di generazione di riscaldamento in comune con la palestra limitrofa e catastalmente indipendente.

La palestra, sempre di proprietà dello stesso comune, attualmente ha iniziato dei lavori di efficientamento energetico rientranti in altro bando (PNRR) dove al termine dei lavori resta sempre connessa all'attuale centrale.

Stiamo studiando il progetto di efficientamento energetico della scuola (bando 2.1.1) e vorremmo modificare la generazione con un sistema a pompa di calore. Essendo la palestra oggetto di interventi non ammessi al bando 2.1.1, è necessario separare gli impianti dei due edifici al fine di valutare l'efficientamento energetico della sola scuola? O altrimenti è possibile procedere con la sostituzione del generatore centralizzato rinunciando all'incentivo sulla quota parte (percentuale di incidenza) della palestra?

In entrambi i casi essendo l'impianto centralizzato la diagnosi dovrà riguardare entrambi gli edifici?

R99): il generatore di calore da sostituire deve essere dimensionato secondo il fabbisogno termico dei due fabbricati, tale fabbisogno deve essere documentato nella diagnosi energetica che comprenderà i due edifici. Ai fini del presente Bando, inoltre, non è ammissibile il distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3a).

D100): con riferimento al "Bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" si chiede conferma del fatto che in caso di intervento 3a) "sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" sia ammissibile in concomitanza con la sostituzione del generatore anche la sostituzione di UTA (unità di trattamento aria) con batteria di riscaldamento a servizio dell'impianto di climatizzazione invernale e relativi canali d'aria di distribuzione in quanto riconducibili a sotto – sistemi di distribuzione ed emissione.

R100): si conferma quanto richiesto, purché la UTA da sostituire sia alimentata dallo stesso generatore da sostituire; tale condizione deve valere anche per la nuova UTA.

D101): al capitolo 3.1 del bando in oggetto è riportato: "Il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl,tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto".

Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di un impianto a gas per climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore (intervento "3a") in grado di fornire oltre alla climatizzazione invernale anche il servizio di climatizzazione estiva, qual'è la procedura corretta per il calcolo del risparmio di energia ottenuto? Aggiungere nel calcolo del fabbisogno di energia primaria globale totale (Epgl, tot) dello stato di progetto anche il consumo di energia primaria derivante dal servizio di climatizzazione estiva, oppure, essendo un servizio aggiuntivo non presente nello stato attuale, rimuoverlo dal calcolo anche nello stato di progetto? Si segnala ovviamente come l'inserimento di un servizio aggiuntivo comporti problematiche sul raggiungimento dello standard richiesto essendo un aumento dei servizi energetici ed un conseguente aumento dei consumi.

R101): nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di un impianto a gas per climatizzazione invernale con un impianto a pompa di calore (intervento "3a") in grado di fornire oltre alla climatizzazione invernale anche il servizio di climatizzazione estiva, nell'APE post intervento deve essere considerato anche il servizio di raffrescamento, in linea anche con l'indicatore EPgltot il cui suffisso "gl (globale)" rappresenta proprio la globalità dei servizi presenti post intervento.

D102): con riferimento al bando in oggetto, si chiede conferma che nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di un generatore di calore a servizio di climatizzazione invernale e produzione ACS, sia ammisible effettuare gli interventi 3a) e 4a) in sostituzione del medesimo generatore, andando a dedicare una pompa di calore al servizio di climatizzazione invernale (intervento 3a) ed un bollitore in pompa di calore al servizio di produzione ACS (intervento 4a).

R102): tra le tipologie di intervento ammissibili il presente Bando prevede:

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'intervento 3a) deve riguardare necessariamente almeno la sostituzione di generatore di calore, pena la non ammissibilità dello stesso.

Se il generatore di calore esistente è destinato alla produzione di climatizzazione invernale e acs, l'intervento ammissibile è solo il 3a.

L'intervento 4a) deve riguardare esclusivamente la produzione di acqua calda sanitaria, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 4a è ammisible se e solo se la produzione di acs in origine avviene con scaldacqua tradizionali (i cosiddetti boiler).

Nel caso di intervento 4a), la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo e il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi.

D103): con riferimento al bando in oggetto si chiede conferma che l'intervento "3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza" ammetta anche la sostituzione di un impianto di climatizzazione con impianto alimentato da pompa di calore di tipo acqua – acqua, ad esempio a circuito aperto con emungimento di acqua di falda.

R103): secondo l'Allegato A) al Bando, è definita "pompa di calore" un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata (art 2 lett i) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.). Ciò detto la pompa di calore può anche essere del tipo acqua-acqua.

D104): è possibile, per la stessa u.i., presentare la richiesta per entrambe i finanziamenti? (PROGETTI PDI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI & RIDUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI PUBBLICI): Il primo per intervenire su strutture orizzontali / infissi e il secondo per l'installazione sulla copertura del fabbricato di pannelli fotovoltaici/pannelli solari? Ovviamente prendendo due CUP differenti.

R104): ai sensi del paragrafo 3.6. del Bando, fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto

termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell'ambito del PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree urbane.

In particolare, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Ciò detto è possibile intervenire sullo stesso edificio con due progetti diversi e distinti: ciascun progetto dovrà avere il proprio CUP CIPE. Un progetto sarà presentato sul Bando Efficientamento Energetico Immobili Pubblici, l'altro sul Bando per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici. Questo in linea di principio; l'ammissibilità a contributo è condizionata dal rispetto delle prescrizioni del Bando stesso.

D105): in merito al bando in oggetto e più in particolare rispetto alla compilazione dell'allegato "F-Modello asseverazione climate profing nella sezione MODULO 2 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" si evidenzia che sono riportati solo due CASI e non è riportata la condizione in cui la "FASE 2: ANALISI DETTAGLIATA" del rischio non è necessaria per opere di dimensioni al di sotto di € 10.000.000, come indicato nelle linee guida del DNSH Edizione aggiornata, allegata alla circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024 (pag 16). Tale logica è stata definita in relazione sia alle attività importanti da fare per realizzare tali valutazione del rischio, sia in relazione alle valutazioni già realizzate dallo Stato Italiano per questa tipologia di opere oggetto di finanziamento e codificate nella Scheda tecnica 2.

Si chiede se è possibile modificare l'allegato riportando quanto indicato nella linee guida o la Regione obbliga, ai fini di accesso al finanziamento, a realizzare questa attività anche per gli interventi della Scheda tecnica 2 di dimensioni al di sotto di € 10.000.000.

R105): si precisa che, come riportato nell'Allegato F, l'analisi dettagliata va compilata solo se si ricade nel Caso 2 ovvero se per il MODULO 1 – MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI "l'operazione oggetto di finanziamento ha livelli di emissioni assolute e/o relative sono stimate in _____ tonnellate di CO2equivalenti/anno ovvero pari o superiori a 20.000 tonnellate di CO2equivalenti/anno, ..." e per il MODULO 2 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, l'operazione ha livelli di vulnerabilità medio/alto e pertanto risulta necessario procedere con la successiva fase 2 di "analisi dettagliata" prevista dal par. 3.3 della Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01).

Si ricorda inoltre che l'Allegato F segue gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) emanati dalla Commissione Europea; tali orientamenti non devono essere confusi invece con quelli considerati per la redazione dell'Allegato E - Modello asseverazione del rispetto del principio DNSH (ovvero Il Regolamento UE 2021/2139 che integra quello 2020/852, recepiti con le Circolari 32/21 e 33/22 della Ragioneria generale dello Stato).

D106): all'interno di un progetto di efficientamento energetico che si sta approvando per la partecipazione al bando Pr-Fesr per l'efficientamento energetico di immobili pubblici sono previsti interventi come la sostituzione di lampade con led, impianto fotovoltaico che non sono incentivabili da questo specifico bando, per cui non verranno ammessi a contributo, chiaramente però verranno realizzati contestualmente agli interventi di efficientamento energetico oggetto del bando Pr-Fesr. Si chiede se l'APE di fine progetto può contenere anche interventi non oggetto del bando ma che devono essere presenti perché verranno comunque realizzati o si deve proporre per forza un ape di progetto senza interventi di efficientamento energetico non oggetto del bando Pr-Fesr.

R106): richiamando le FAQ pubblicate, ed in particolare la n. 55, punto 2), si precisa quanto segue: ai sensi del paragrafo 3.1. del Bando, il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Eggl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30% (Criterio di Valutazione 1 al paragrafo 5.4.1 del Bando), come desumibile dall'APE di progetto e tale riduzione deve essere raggiunta attraverso tipologie d'intervento ammissibili e spese ammissibili.

Pertanto gli interventi che non sono ammissibili da Bando non concorrono al calcolo della riduzione dell'Egltot. L'APE stato di fatto, da allegare alla domanda, deve essere completo in ogni sua parte e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – ante intervento" e nella sezione "Interventi migliorativi" ALMENO tutti gli interventi oggetto di domanda. Al momento della presentazione della

domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato.

L'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica Allegato C e riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia pubblico – stato di progetto". L'Ape di progetto è richiesta esclusivamente ai fini del Bando (non esiste a livello normativo vigente) e deve essere redatta al fine di calcolare il risparmio energetico Epgltot >30% rispetto alla situazione ante intervento per gli interventi ammissibili (paragrafo 3.1 del Bando).

Nella fase di rendicontazione deve essere redatto invece l'Ape di fine lavori conforme alle normative vigenti. Tale documento deve contenere tutti gli interventi realizzati (anche quelli eventualmente non previsti da Bando es. FV e relamping) e risulta indispensabile ai fini delle valutazioni istruttorie.

D107): abbiamo bisogno di capire se l'IVA per i lavori di efficientamento energetico in oggetto sono al 10 % o al 22%.

R107): l'IVA ordinaria è al 22%; l'applicazione di aliquote inferiori ("agevolate") è stabilita dall'amministrazione finanziaria attraverso una specifica norma (DPR 633/1972) che viene aggiornata nel tempo in funzione di specifiche scelte di politica fiscale. Nel vostro caso, al fine di definirla, è necessario confrontarsi con il proprio servizio finanziario interno, in quanto si tratta di materia articolata e complessa che non rientra nelle materie oggetto di assistenza al Bando. Si suggerisce inoltre di consultare la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 604/2020.

D108): abbiamo un dubbio riguardo il primo criterio di valutazione per l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria e altre tabelle in cui viene definito il parametro riportato; infatti il criterio di valutazione riporta esplicitamente la "Riduzione % dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl tot)" per cui chiedo se la riduzione deve essere basata sugli indici di prestazione energetica globale totale, sommando la quota non rinnovabile e rinnovabile, o solo confrontando l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dello stato ante-operam e post-operam.

Inoltre questi valori compaiono anche nell'allegato B a pag. 11 nel definire il parametro RC26 tabella degli indicatori di output C.4, per cui vorrei sapere se dover inserire l'indice di prestazione energetico totale (rinnovabile + non rinnovabile) o solo quello non rinnovabile, visto anche il riferimento alla tabella 4.5.1 dell'allegato C, in cui si chiede di esplicitare i tre indicatori distinti e poi di calcolare la differenza indicata come REPgl,tot.

Il dubbio nasce anche dal fatto che nell'Allegato A è esplicitata la definizione di "Riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (REPgl,nren)" e non "Riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (REPgl,tot)".

R108): si conferma che l'indice Epgl,tot è dato dalla somma degli indici di prestazione energetica globale rinnovabile e quello non rinnovabile desumibili dalle Ape stato di fatto e di progetto.

Nella tabella C.4 - Indicatori di output di cui all'allegato B l'indicatore RCR26 "Consumo annuo di energia primaria" espresso in MWh/a è ottenuto dal prodotto tra l'indice Epgl,tot e la superficie in mq utilizzata nell'APE per il calcolo del suddetto indice; nella tabella successiva "C.5 - Altri indicatori" devono essere riportati tutti i valori richiesti e desumibili dall'APE stato di fatto e stato di progetto.

Nell'allegato A è presente anche la definizione di Epgl,tot; la definizione di REpgl,ren è utilizzata per dimostrare che "Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espressa in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ante intervento espressa in kWh/annui" desumibile dall'APE nella specifica tabella "Raccomandazioni".

D109): avendo il Comune di XXX una partecipata in House al 100% denominata YYY con la proprietà e la gestione di immobili destinati ad utilizzo pubblico (uffici comunali, centro espositivo...), quest'ultima può aderire al bando in oggetto o vi sono altri bandi destinati all'efficientamento energetico degli immobili?

R109): ai sensi del paragrafo "2.1 Soggetti beneficiari" dell'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti pubblici della Regione Toscana:

- Enti Locali: Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni

- Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere.

Pertanto la "YYY" non ha titolo per presentare domanda.

D110): il progetto di "efficientamento energetico e riqualificazione sismica della scuola XXX" con cui il Comune di YYY intende partecipare al bando (azione 2.1.1 eff. Energetico degli edifici pubblici) prevederà contestualmente degli interventi di prevenzione sismica e nello specifico il rifacimento di solai al piano terra (interventi premianti ai sensi del

punto 9). Nello specifico gli interventi di prevenzione sismica sono inseriti all'interno del progetto di efficientamento energetico, e verrà quindi approvato un unico progetto esecutivo che conterrà sia la parte di eff. Energetico, che quella di prev. Sismica.

Visto quanto sopra detto siamo a chiedervi se l'importo dei lavori previsti per la parte di prev. sismica risulta fra le spese ammissibili del contributo o meno. Nella sezione D infatti, non troviamo il campo per l'inserimento di tali interventi.

R110): ai sensi del paragrafo 5.4.1 del Bando sono assegnati 5 punti al progetto che prevede contestualmente interventi di prevenzione sismica, nel caso in cui:

- l'immobile sia oggetto contestualmente di interventi per la prevenzione sismica, per i quali è stata presentata domanda a valere sul Bando di cui all'Azione 2.4.1 del PR FESR 2021-2027 e risulta approvato, alla data di presentazione della domanda al presente Bando, almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o progetto definitivo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 50/2016.

Al riguardo però, come indicato nella FAQ n. 30, si deve precisare che, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, il CUP CIPE assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP CIPE tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Inoltre sono ammissibili ai sensi del presente Bando solo gli interventi e le spese di cui ai paragrafi 3.1 e 3.4 dello stesso: le spese riguardanti miglioramento/adeguamento sismico non sono ammissibili a valere sul presente Bando.

Il progetto di efficientamento energetico oggetto di richiesta di contributo, pertanto, deve avere il proprio CUP CIPE (diverso dal progetto di miglioramento/adeguamento sismico) ed i propri elaborati progettuali (quadro economico di progetto, CME, etc.). A seguito di recenti informazioni acquisite in tema di monitoraggio degli investimenti pubblici, infatti, la domanda deve avere ad oggetto solo ed esclusivamente il progetto di efficientamento energetico, questo perché ad un CUP ST può corrispondere uno ed un solo CUP CIPE. Il soggetto proponente potrà dare evidenza della complementarità con interventi di prevenzione sismica fornendo l'atto di formale approvazione del progetto di miglioramento/adeguamento sismico, oltre alla domanda presentata sul Bando di prevenzione sismica.

D111): il bando dice: * Il costo totale ammissibile di progetto "Cqte" è riferito al "Totale Quadro Economico" dell'Allegato B Sezione D.1.1 "Quadro Economico". Pertanto il Cqte dovrebbe coincidere con l'importo denominato "Totale quadro economico – Somma A + B" della tabella "D.1.1 – Quadro economico". Il quadro economico si riferisce al progetto nella sua interezza, che può contenere quindi importi per interventi non ammissibili. Si chiede dunque se il valore di Cqte possa invece coincidere con l'indicatore T1 (Totale spese ammissibili), visto che la definizione di Cqte è "costo totale ammissibile di progetto".**

R111): si conferma che l'indicatore Ctqe fa riferimento alla tabella D.1.1 del modello di domanda ed è diverso dall'indicatore Ci (Allegato C sezione 4.10) che fa riferimento al totale spese ammissibili tabella D.1.2 del modello di domanda. Si precisa inoltre che il "Quadro economico dell'operazione" di cui alla tabella D.1.1 del modello di domanda deve far riferimento al progetto presentato con solo gli interventi ammissibili al Bando.

D112): il comune di XXX partecipa al bando in oggetto per l'efficientamento del teatro YYY; questo è proprietà del comune (che richiede il finanziamento), ma è gestito dalla compagnia ZZZ (esterna, che svolge attività economiche come organizzazione di laboratori proiezioni cinema e spettacoli teatrali) e alla cui sono intestate le bollette esclusivamente per la parte del teatro (che si trova al piano terra), mentre il piano primo dell'edificio, le salette comunali, sono gestite dal comune non a fini economici (e le bollette sono pagate dal comune).

Nel completare l'allegato D viene richiesto: IL SOGGETTO BENEFICIARIO ESERCITA UN'ATTIVITA' CHE CONSISTE NELL'OFFRIRE BENI E SERVIZI IN UN MERCATO? Dobbiamo considerare come soggetto beneficiario il Comune oppure ZZZ? rispondiamo quindi si (considerando ZZZ) oppure no (considerando il comune)? da questo ragionamento poi rispondiamo anche alle altre domande.

R112): per soggetto beneficiario si intende il soggetto che presenta la domanda. La domanda può essere presentata solo dai soggetti indicati al paragrafo 2.1 del Bando.

D113): sono a richiedere informazioni circa la seguente domanda prevista in compilazione: "Alla data di presentazione della domanda, ciascun intervento del progetto risulta con lavori aggiudicati e/o forniture affidate come specificato nel paragrafo 3.2 del bando". Non riesco a capire quale sia la risposta corretta da dare, visto che per quanto riguarda

il Comune di XXX, i lavori non sono ancora iniziati, ma è stata affidata soltanto la progettazione, attività prevista come dal punto 3.2 del bando. Alla data di presentazione della domanda, ciascun intervento del progetto risulta con i lavori aggiudicati come specificato nel paragrafo 3.2 e cosa si intende? Se rispondo si significa che i lavori non sono ancora stati aggiudicati, giusto?

R113): per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

Sono ammissibili solo progetti il cui "avvio dei lavori" non è antecedente alla data di presentazione della domanda. Pertanto,

- se l'avvio dei lavori, come sopra definito, è antecedente alla data di presentazione della domanda, la stessa non è ammissibile (Opzione SI): in questo caso cioè i lavori sono già stati aggiudicati e le spese tecniche sono state sostenute prima del 03/10/2022.

- se l'avvio dei lavori, come sopra definito, NON è antecedente alla data di presentazione della domanda, la stessa è ammissibile (Opzione NO): in questo caso cioè i lavori NON sono già stati aggiudicati e le spese tecniche sono state sostenute a partire dal 03/10/2022.

D114): sto assistendo un comune per la presentazione della pratica di partecipazione al bando: Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici. Vi chiedo delucidazioni su come caricare il materiale per il caso che stiamo trattando. L'immobile in questione è un unico edificio a due piani, dove a piano terra è presente una scuola materna e a piano primo gli uffici comunali. Il generatore di calore è lo stesso per entrambi i piani e ovviamente le particelle catastali sono confinanti.

Sul bando, il punto 2.2 requisiti di ammissibilità dice chiaramente che ogni domanda deve riguardare uno o più edifici con lo stesso generatore di calore, confinanti catastalmente e adibiti alla stessa destinazione d'uso.

Detto ciò vi chiedo come procedere: se caricando due domande per lo stesso edificio, una per piano; se presentare un'unica domanda per l'intero edificio con due destinazioni differenti.

R114): se tra gli interventi proposti è ricompresa la tipologia di intervento 3a) può essere presentata un'unica domanda qualora si mantenga l'impianto centralizzato. Diversamente devono essere presentate due domande distinte.

Ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP CIPE assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021-2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP CIPE tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027. Con l'occasione si ritiene utile precisare, pertanto, che ad una domanda di contributo deve corrispondere un solo CUP CIPE.

D115): ai fini della compilazione del portale, premesso che l'intervento in oggetto è effettuato su un unico edificio dal punto di vista strutturale, costituito da due subalerni con proprio impianto di riscaldamento e differente destinazione d'uso (Scuola e Piscina pubblica). Si chiede come debba essere trattata la suddetta configurazione edilizia in relazione al caricamento sul portale, stante che la presenza di due generatori ed altrettanti subalerni, da luogo alla redazione di due distinti attestati di prestazione energetica "APE". Ad un primo tentativo di caricamento con due edifici, abbiamo però riscontrato impossibilità a procedere nella pagina D.3. in quanto nella stringa "EDIFICI" non permette di caricare una seconda riga.

R115): considerato che:

- si interviene su due subalerni, ciascuno con proprio impianto di riscaldamento;
- ai due subalerni corrispondono differenti destinazioni d'uso (Scuola e Piscina pubblica);
- la presenza di due generatori ed altrettanti subalerni, dà luogo alla redazione di due distinti attestati di prestazione energetica "APE",

si ritiene che sia necessario presentare due domande distinte, una per ciascun "oggetto" di intervento in quanto al par 2.2 Requisiti di ammissibilità il bando cita in proposito "Ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici solo qualora siano alimentati dallo stesso generatore di calore, purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.).

Al riguardo si precisa che ciascun intervento deve avere un proprio CUP CIPE, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando.

D116): la tabella D.1.2. riporta compilabili solo i campi Imponibile (A) ed IVA (B) calcolando in automatico i campi Importo Totale ($C=A+B$) e Importo ammissibile (D), posto per default uguale all'importo totale C. A mio avviso, leggendo il Bando, è errato in quanto il campo D importo ammissibile può essere minore dell'importo totale e dovrebbe essere liberamente compilabile.

R116): nella tabella D.1.2 "Piano Generale dei costi di investimento" "A" + "B" = "C", ma non sempre "C" = "D". Nei casi in cui il Bando prevede una limitazione di spesa, il sistema applica la relativa riduzione. Per cui, effettivamente, è possibile che l'importo totale per la colonna "D" sia inferiore a quello della colonna "C". Per questo motivo è corretto che non sia il proponente a compilare "liberamente" la colonna "D".

D117): in riferimento al bando misura 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle Rsa" le chiedo cortesemente un chiarimento sul contributo. Posto una spesa complessiva dell'intervento di € 800.000,00 il contributo massimo concedibile a fondo perduto da parte della Regione Toscana è di € 400.000,00? € 400.000 sono da Bilancio ed € 400.000 da contributo?

R117): ai sensi del paragrafo 3.5 del bando per l'Azione 2.1.2, il contributo concesso ai sensi del presente Bando assume la forma di sovvenzione a fondo perduto nella misura massima del cinquanta per cento (50%) dei costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la realizzazione delle operazioni finanziarie, di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060

Inoltre ai sensi del paragrafo 4.2 del bando, al momento della presentazione della domanda, è necessario indicare la modalità di copertura finanziaria dei costi di investimento (vedi Sezione D.3.1 del modello di domanda) e il dettaglio delle fonti di finanziamento diverse dal PR (vedi Sezione D.3.2 del modello di domanda) tra cui risorse proprie o altre fonti pubbliche (come ad esempio quella del GSE)

Al momento della presentazione della domanda è inoltre necessario fornire una dichiarazione di copertura finanziaria (modulo 3 allegato al modello di domanda) consistente in una dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante dell'ente proponente, qualora il progetto presentato venga ammesso a finanziamento, a dimostrare con appositi atti la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico delle spese ammissibili totali e comunque la disponibilità della quota di cofinanziamento a proprio carico dell'intero progetto prima della stipula della convenzione nel rispetto dei tempi previsti, pena la rinuncia al finanziamento PR.

Pertanto ai sensi del paragrafo 6.3 del bando, solo alla firma della Convenzione (da sottoscrivere obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione del contributo), il beneficiario dovrà assicurare la copertura finanziaria della quota di cofinanziamento dell'intero progetto non coperta dal contributo, pena la revoca del contributo.

D118): con la presente sono a chiedere informazioni sull'ammissibilità della VMC, in quanto dalla riunione online fatta qualche mese fa avevo capito che era ammissibile.

R118): richiamando quanto indicato nelle FAQ n. 20 e n. 46, pubblicate nella pagina informativa afferente al Bando in esame, si precisa che, nell'ambito dell'intervento 6a), sono ammissibili sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, l'intervento 6a) deve essere attivato solo a completamento degli interventi da 1a) a 5a) ed essere funzionale agli stessi.

Pertanto, per attivare l'intervento 6a) è necessario attivare almeno uno degli interventi da 1a) a 5a). L'intervento 6a) deve riguardare sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici relativi ai soli servizi energetici del fabbricato, pena la non ammissibilità dello stesso.

Inoltre, sono ammissibili le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come dettagliatamente descritto al paragrafo 3.4 del Bando.

D119): sto predisponendo la documentazione per partecipare ai bandi relativi all'Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e all'Azione 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" con riferimento ad un unico edificio.

Il progetto relativo al bando sull'efficientamento energetico prevede la sostituzione dell'impianto con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, mentre il progetto relativo al bando sulle energie rinnovabili prevede le realizzazione di un impianto fotovoltaico in copertura.

Posso aumentare la potenza dell'impianto fotovoltaico da installare in funzione dei consumi futuri della pompa di calore?

Oppure devo dimensionare l'impianto fotovoltaico secondo l'attuale contratto fornitura di energia elettrica come stabilito all'Art. 3.1 del bando?

R119): si specifica che, ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, la situazione descritta è relativa esclusivamente agli interventi 3b e 4b per progetti afferenti al Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici di cui alle azioni 2.2.1 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" e 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA".

D120): con la presente sono a richiedere informazioni circa la possibilità di far presentare la domanda non al legale rappresentante dell'ente, ma ad un suo delegato (presenza di idonea delega alla data di presentazione della domanda).

R120): la domanda deve essere firmata dal Rappresentante Legale dell'Ente proponente. In via eccezionale, potrà essere firmata da un soggetto delegato. In questo caso, è obbligatorio scrivere nella domanda "io sottoscritto nome e cognome del soggetto delegato" e allegare la delega del legale rappresentante che indica il soggetto che "presenta e firma in nome e per conto del legale rappresentante". Deve esserci corrispondenza tra il soggetto che appare nell'anagrafica della domanda e il soggetto che firma digitalmente la domanda.

D121): con la presente vorrei chiedere se la condizione di inserimento nel PIANO OOPP 2024 del progetto proposto per partecipare al Bando PORFESR è condizione cogente per la presentazione della domanda, pur essendo un livello di PFTE e dovendo un pò forzare quindi l'inserimento.

R121): l'inserimento nel "PIANO OOPP 2024" del progetto proposto non costituisce condizione di ammissibilità al Bando, per cui potete procedere con la presentazione della domanda.

Il paragrafo C.1) del modulo di domanda richiede l'upload dell'atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale adempimento, pertanto, è previsto dal Codice degli Appalti, ma non è obbligatorio ai sensi del Bando; in upload può essere caricato atto equipollente o altra documentazione informativa.

D122): per come riportato nella FAQ 36 per la partecipazione al bando l'inserimento del progetto nella Programmazione Triennale non è obbligatorio. Cosa si intende per caricamento di atti equipollenti o altra documentazione informativa? Abbiamo inoltre difficoltà ad aprire il file in Allegato D scheda elementi utili aiuti di stato in quanto "il file potrebbe essere danneggiato".

R122): per la partecipazione al Bando non è obbligatorio l'inserimento del progetto nel Programma Triennale delle OO.PP. Dell'Ente. Il paragrafo C.1) del modulo di domanda, però, richiede l'upload dell'atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici, con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed, eventualmente, nel relativo Elenco annuale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

In assenza di tale atto, in upload può essere caricato atto equipollente o altra documentazione informativa. A titolo d'esempio: proposta dell'inserimento del progetto oggetto di richiesta di contributo, dalla Giunta al Consiglio Comunale; breve relazione che spieghi il mancato inserimento del progetto nel Piano Triennale e l'iter di inserimento previsto, con indicazione della tempistica, etc.

L'Allegato D è stato sostituito all'interno della pagina dedicata al Bando.

D123): vorremmo porre il seguente chiarimento in riferimento al Bando "Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" D.D. n.2795 del 09/02/2024. Il Bando prevede:

Non sono ammissibili altresì progetti che prevedono interventi che, alla data di presentazione della domanda, risultano con lavori aggiudicati e/o forniture affidate come specificato nel successivo punto 3.2. Al paragrafo 3.2 si legge: Pertanto i soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 possono presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Nelle faq pubblicate viene confermato quanto previsto nel Bando.

QUESITO: il Comune X può presentare la propria candidatura anche se ha già approvato le risultanze di gara e ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dando atto che è immediatamente efficace poiché, nei confronti dell'aggiudicatario, sono stati verificati con esito regolare i prescritti requisiti di partecipazione ai sensi del Codice dei

contratti pubblici, di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti e di ordine speciale di cui all'art. 100, nonché di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza?

Nel caso in cui il Comune X valuti l'interesse a revocare la determina di aggiudicazione di cui sopra nell'attesa di presentare la propria candidatura al bando PR FESR potrebbe partecipare?

Il Comune X non ha stipulato il contratto con l'aggiudicatario della procedura.

R123): si risponde per punti ai quesiti proposti:

1) ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, si può presentare domanda solo per interventi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora aggiudicati in via definitiva i lavori e/o le forniture relative ad attrezzature, impianti e componenti previste nel quadro economico dell'intervento. Sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

Pertanto, non sono ammissibili i progetti il cui "avvio dei lavori" è antecedente alla data di presentazione della domanda.

Per "avvio dei lavori" si intende la data di aggiudicazione del primo contratto di lavori imputabile al progetto o, nel caso di progetto comprendente esclusivamente la fornitura di attrezzature, impianti e componenti, la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante finalizzato all'acquisizione di tali attrezzature, impianti e componenti.

Se, in conclusione, il Comune ha già approvato le risultanze di gara e ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto dando atto che è immediatamente efficace, viene a mancare il requisito di ammissibilità ampiamente descritto.

2) trattasi di quesito che esula dall'attività di assistenza al Bando ed ai contenuti della domanda.

D124): con riferimento al bando in oggetto, l'Amministrazione comunale vorrebbe chiarimenti in merito ad un possibile intervento di efficientamento riguardante i seguenti punti

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a) sostituzione di serramenti e infissi;

Nel art 3.1 si esplicita la non ammissibilità al Bando seguente:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti;

Nel caso di specie ci troviamo in una struttura prefabbricata con pareti esterne non strutturali che vorremmo sostituire completamente con nuove pareti esterne (intervento 1a) a secco unitamente alla sostituzione degli infissi (intervento 2a)

Visto che quindi è prevista la rimozione e demolizione delle vecchie pareti per la posa delle nuove, necessitiamo di chiarimento sull'ammissibilità o meno dell'intervento 1a)

R124): ai sensi del paragrafo 3.1 del bando si conferma che non sono ammissibili interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti. Pertanto l'intervento da voi proposto non è ammissibile.

D125): scrivo per chiedere informazioni ed eventuale supporto riguardo l'analisi della vulnerabilità e l'individuazione delle classi di rischio del progetto rispetto ai cambiamenti climatici, da eseguire per la partecipazione al bando PR-Fesr 2021-2027 per progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Oltre alle informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato C, chiedo se la Regione Toscana abbia predisposto ulteriori linee guida o materiale specifico utile per tali analisi.

R125): si conferma che ad oggi non sono state elaborate Linee Guida in proposito ma a titolo informativo per l'analisi dell'adattabilità possono essere presi a riferimento gli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" e suoi documenti correlati a cura del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

D126): la nostra Amministrazione ha un progetto definitivo di efficientamento energetico per un asilo nido approvato con determina n..... del .../.../2022.

Sarebbe possibile candidare tale progetto a firma dei progettisti dell'epoca, integrando adesso la documentazione mancante (cioè una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339), affidando adesso quest'ultima ad altri progettisti esterni?

R126): il progetto presentato deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti da Bando, per cui sarà necessario riapprovare un progetto, comprensivo di quanto originariamente mancante ai fini dell'ammissibilità stessa. Tra i requisiti di ammissibilità previsti da Bando, si ricorda che ai sensi del paragrafo 3.1 ciascun intervento deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.

Ovviamente l'ammissibilità dello stesso sarà determinata in fase di valutazione istruttoria.

Con riferimento a quanto descritto si ricorda che sono compatibili con la presentazione della domanda eventuali spese tecniche sostenute a partire dal 03/10/2022 (con D.D. n. 8721 del 22/04/2024 il termine precedentemente previsto del 01/01/2021 viene modificato con il 03/10/2022, data della Decisione della CE C(2022) n. 7144 che approva il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per la Regione Toscana) e ricomprese tra le "somme a disposizione" del quadro economico.

D127): in riferimento al Bando PR FESR 2021-2027, chiedo informazioni in merito alla riduzione dei fabbisogni energetici ai fini dell'accessibilità al contributo; nello specifico il dubbio mi sorge sul raggiungimento del 30% (almeno) di risparmio calcolato sul Epgl totale ovvero sui fabbisogni di Energia primaria non rinnovabile. Tale perplessità mi sorge dalla lettura dell'allegato 1, ove si parla in premessa di riduzione del Epgl totale, mentre nelle righe successive si fa riferimento a "Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto...".

Tengo a precisare che la riduzione del Epgl totale, risulta fortemente penalizzante nei confronti delle fonti rinnovabili, in quanto risultato di una sommatoria tra la quota rinnovabile e quella non rinnovabile, tant'è che in uno dei casi in esame (per il quale stiamo sviluppando un progetto) addirittura pur effettuando una riqualificazione veramente importante ai fini energetici (conversione totale in pompa di calore) con una conseguente riduzione importante dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile e conversione della stessa quota in rinnovabile, resta invariato il parametro Epgl Totale: come se non avessimo fatto nulla ai fini dell'efficientamento.

R127): ai sensi del presente Bando, per essere ammissibile è il progetto che deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell'edificio maggiore del 30%, come desumibile dall'APE di progetto.

I consumi di energia primaria di cui sopra sono da riferirsi alla climatizzazione estiva, invernale, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e al trasporto di persone o cose, a prescindere se gli interventi oggetto di domanda incidono solo su alcuni dei suddetti servizi.

Al riguardo alla dizione di "Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto..." significa che singolarmente ogni intervento dovrà prevedere una riduzione del fabbisogno energia primaria non rinnovabile stato di progetto, rispetto ad ante intervento; in proposito nell'Ape ante intervento sessione "Interventi migliorativi" devono essere contenuti almeno gli interventi oggetto di domanda i cui fabbisogni post sono dichiarati nella colonna "Classe energetica raggiungibile con l'intervento" al fine di verificare tale requisito.

D128): avremmo bisogno di sapere se l'indicazione del CIG, riportato nell'allegato B sezione A, è condizione di ammissibilità. Potendo partecipare al bando con il PFTE, ciò rende impossibile prendere il CIG prima del progetto esecutivo. Inoltre si ricorda che l'intervento di efficientamento energetico e la relativa gara potrà essere effettuato solo in caso di accesso ai fondi. Quindi si chiede come poter acquisire il CIG senza aver espletato le procedure di gara.

R128): l'indicazione del CIG non costituisce condizione di ammissibilità. In corrispondenza della richiesta del CIG potete indicare "N.D.", proprio in considerazione di quello che avete correttamente descritto.

D129): di seguito alcuni quesiti relativi alla misura "Efficientamento immobili pubblici":

QUESITO 1 - ai fini della compilazione delle tabelle di cui al punto 4.7 ALLEGATO C del bando (calcolo delle emissioni di inquinanti) sono a richiedere un chiarimento, se possibile, circa i coefficienti legati all'energia elettrica da Rete riportati in appendice 1.

Mentre per Coe eq, NOX e PM10 è riportato un coefficiente solo, per la CO2 sono riportati 3 coefficienti. Per la compilazione delle tabelle è corretto utilizzare il valore relativo al mix di produzione energia elettrica nazionale, giusto?

QUESITO 2 - allegato C: tabella 4.4.7. I consumi riportati in tabella 4.4.1 contengono anche la voce altri usi. Nelle simulazioni effettuate con la diagnosi questi consumi non sono tattati perché non fanno parte dei servizi tecnologici simulati.

Al fine di comparare correttamente ante e post ho considerato di decurtare dalla tabella 4.4.1 i consumi relativi al punto 8 (Altri consumi elettrici). Nella simulazione Post, infatti, questi consumi non compaiono, derivano dall'analisi dello storico dei consumi e non entrano in gioco nella "validazione del modello". Se considerassi la totalità dei consumi elettrici della tabella 4.4.1 otterrei un risultato migliore ma, probabilmente, non reale. In sostanza la parte "Altri usi Elettrici" non compare nella colonne N e O della 4.4.4 che vanno a comporre la colonna P, pertanto ho ritenuto opportuno non considerarli nella colonna H. E' corretto l'approccio utilizzato?

QUESITO 3 - allegato C tabella 4.4.t: Nella colonna Q è riportata la formula P-Q in modo che il risparmio compaia con il segno -. Allegato C tabella 4.7.1 e 4.7.2 nelle colonne F e N è riportata la formula opposta dove i risparmi risulterebbero col segno +

Andando a compilare L'allegato B sezione C5 vedo che le riduzioni riprese dalla tabella 4.4.7 avrebbero segno opposto rispetto alle riduzioni riprese dalla tabella 4.7.2. Questo in virtù di quanto riportato nella formula $Q = P-H$. Manteniamo la formula $Q = P-Q$ nella 4.4.7 o si ritiene corretto allinearsi con le altre tabelle quindi utilizzare la formula $Q = H-P$?

QUESITO 4 - TRA APE ANTE E APE POST abbiamo una leggera variazione della superficie interna perché nei lavori è stata considerata una leggera ridistribuzione degli spazi togliendo alcuni tramezzi (costi chiaramente non ammessi). Nell'allegato B sezione C5 alla riga Superficie edifici pubblici va inserita la situazione Ante O post. In questo momento ho inserito la situazione ANTE. Chiaramente gli indici che seguono Ante e Post fanno riferimento al rispettivo APE e quindi alla rispettiva superficie utile.

QUESITO 5 - L'installazione di sistemi VMC con recupero di calore è annoverata tra gli interventi di cui al Punto 6a. La stazione appaltante è interessata ad intallare la VMC ma non è interessata ad installare "sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (quali a titolo esemplificativo i BACS,etc.)"

Nell'ambito degli interventi di cui al puto 6a è partanto ammesso procedere alla sola intallazione della VMC? In tal caso può essere selezionato il flag relativo al criterio premialità 3? Questo criterio è legato al punto 6a o solo all'installazione di sistemi di monitoraggio?

R129): si risponde per punti ai quesiti ricevuti:

1) Nella tabella di cui al par 4.7 dell'Allegato C i valori della CO2 relativi delle colonne A e B sono dedotti rispettivamente dall'APE stato di fatto e APE stato di progetto ; il riferimento all'Appendice 1 è relativo al calcolo degli indicatori CO2eq, NOx e PM10;

2) I consumi "Altri usi" sia elettrici sia termici e/o tutti gli altri consumi che non dipendono dal singolo intervento devono essere sempre riportati anche nella situazione post intervento (che presumibilmente saranno gli stessi di ante intervento);

3) In riferimento ai valori di cui alle colonne C, F, I e N è corretta la formula (ante-post). ualora si verifichi un segno meno significa che non c'è stata una riduzione di tale inquinante ma bensì un suo aumento (rif. colonna C per energia elettrica dovuto per esempio al passaggio da gasolio a energia elettrica);

Per quanto riguarda invece la tab. 4.4.7 nella colonna Q la formula è $H-P$ e non $P-H$ in conformità anche alla tab. 4.4.5; per cui applicando detta formula ($H-P$). Nel caso si ottenga un valore negativo molto probabilmente sarà dovuto all'incidenza delle fonti rinnovabili; tale risultato comunque è da attenzionare verificando la tab 4.4.6 colonne N e O;

4) Alla sezione C della domanda, il dato da inserire come "Superficie utile edifici pubblici (mq)" è quello ante intervento (Stato di fatto).

5) ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, nell'ambito dell'intervento 6a) sono ammissibili anche "sistemi intelligenti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero calore" e non semplicemente "la VMC". Il "Criterio premialità 3" riguarda un progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti. Per vedere riconosciuti i 3 punti di premialità è necessario fornire una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico debitamente firmata e timbrata, che attesta tale utilizzo corredata da scheda tecnica di progetto relativa a meter / sensori / attuatori di campo collegati con un layer di controllo e analisi accessibile tramite web (sono esclusi i contatori di energia elettrica e gas relativi ai contratti di fornitura)", come descritto nella sezione "Upload" sottostante la tabella da lei riportata. Pertanto la "sola installazione della VMC" non è ammissibile e non dà diritto al punteggio di premialità.

D130): nella tabella di cui al par 4.7 dell'Allegato C i valori della CO2 relativi delle colonne A e B sono dedotti rispettivamente dall'APE stato di fatto e APE stato di progetto; il riferimento all'Appendice 1 è relativo al calcolo degli indicatori CO2eq, NOx e PM10.

L'APE mi rende disponibile un valore di CO2 complessivo che non è diviso tra energia elettrica e gasolio. Seguendo il vostro suggerimento prendo in considerazione il valore in kg/mq degli Ape ante e post e lo trasformo in tonnellate totali. Non posso compilare le singole caselle di energia elettrica e gasolio ma solo il totale.

Per dati da APE avevo interpretato di utilizzare le quantità di energia elettrica e gasolio riportate e a queste applicare i coefficienti di conversione, in modo da avere tutte le caselle compilate. Ho visto che per calcolare la CO2eq del gasolio devo partire dalla Co2 associata al gasolio, per questo motivo non avevo considerato il valore Co2 dell'APE, ma avevo preso in considerazione le quantità dei vettori ed i coefficienti. Per questo motivo avevo chiesto chiarimenti sul coefficiente per energia elettrica. Ho corretto l'allegato C con la prima tabella ma sono a chiedervi un riscontro perché mi sembrava più lineare l'approccio della tabella immediatamente sovrastante.

R130): si conferma che nella tabella di cui al par 4.7 i dati di cui alle colonne A, B e C devono essere valorizzati in un'unica riga perché il valore è quello derivante da APE ante e post. Diversamente per le restanti colonne dovrà essere effettuato il calcolo della CO2eq, NOx e PM10 singolarmente per ogni vettore energetico indicato nell'APE, in cui il fattore di emissione è indicato nell'Appendice 1 mentre i consumi sono indicati a pag. 2 sessione "Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati" colonna "Quantità annua consumata ad uso standard" dell'APE.

D131): siamo a chiedere alcuni chiarimenti circa il bando: Azioni 2.1.1 e 2.1.2 Bando progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Nella sezione 4 dell'allegato C, laddove si parla di consumi dell'edificio, ci si riferisce ai consumi valutati da bolletta, o ai consumi effettivi dell'edificio? In caso di preesistente impianto a fonti rinnovabili, infatti, il consumo effettivo dell'edificio, incluso il contributo in autoconsumo della quota rinnovabile, differisce e risulta maggiore rispetto al valore rilevato da bolletta, che copre solo la restante aliquota di energia prelevata dalla rete o comunque da fonte esterna.

Visto che viene richiesto un confronto fra il consumo da bollette e il consumo simulato in diagnosi (entro scarto del 5%), risulta non chiaro se si debba tenere conto dell'aliquota di autoconsumo, che da procedura di diagnosi viene inclusa nella valutazione del consumo globale dell'edificio e nella valutazione di risparmio energetico conseguibile tramite interventi migliorativi.

R131): si conferma che in caso di fonti rinnovabili esistenti la diagnosi deve tener conto anche di detti impianti. Il modello edificio - impianto dovrà essere simulato a mezzo di calcoli energetici di cui alla normativa vigente (pacchetto UNI TS 11300) e, nel caso di servizi energetici ricompresi in "Altri usi" la quota rinnovabile deve essere calcolata con l'energia esportata (cioè la quota di energia rinnovabile rimanente e non consumata dai 6 servizi energetici: climatizzazione invernale, estiva, acs, illuminazione, ventilazione e trasporto) fino a copertura del proprio fabbisogno.

D132): fatto salvo quanto indicato (R132), il nostro dubbio sorgeva riguardo la tabella 4.4.3., in quanto si confronta un valore di consumo, da bolletta, che riguarda solo l'energia prelevata da rete, e un consumo, simulato da diagnosi, in cui è computato il consumo complessivo dell'edificio, compresa l'aliquota di autoconsumo diretto garantita dall'impianto fotovoltaico. A causa di questa aliquota, lo scarto non può rimanere nell'ordine del 5%.

Si riporta un esempio:

- consumo bolletta 10.000
- consumo edificio simulato 9.800 (entro il 5%)
- aliquota di autoconsumo 3.000
- consumo totale edificio 12.800 (fuori da 5%)

Si chiede come procedere per tenere conto nei consumi dell'apporto dell'impianto (es. inserire in tabella 3.1.4.1 oltre al POD con i consumi da bolletta, i dati GSE relativi all'autoconsumo).

R132): si fa presente che lo scostamento del 5% è un valore dettato da normativa UNI CEI EN 16247 e UNI TR 11775, la quale ammette in extremis uno scostamento max del 10% in particolari situazioni e cioè qualora la caratterizzazione del sistema edificio-impianto si basi su dati non certi (stratigrafie ipotizzate, mancanza di misurazioni, delle condizioni termoigometriche esterne relative agli anni in cui i consumi sono stati utilizzati per calcolare il consumo di riferimento e dei profili di utilizzo del sistema edificio - impianto per gli stessi anni); in caso non si disponga di tutti questi dati deve essere specificato nella diagnosi energetica e nella relazione di cui alla tab 4.4.3.

La calibrazione dell'impianto fotovoltaico può avvenire anche successivamente alla validazione del modello edificio-impianto calcolato senza l'impianto rinnovabile, fermo restando gli scostamenti di cui sopra.

D133): in riferimento all'intervento 5a, di installazione di sistemi di climatizzazione passiva, tra i sistemi di climatizzazione passiva vi sono le schermature solari (quali tende, veneziane ecc) a protezione di superfici vetrate. Al riguardo sono ammessi tutti gli orientamenti? Quindi anche da Nord-Est a Nord-Ovest passando per il Nord?

R133): in riferimento all'intervento 5a, di installazione di sistemi di climatizzazione passiva, sono ammesse le chiusure schermanti nel rispetto del DM 26/06/2015 e delle norme UNI/TS 11300-1.

Non vi sono restrizioni dettate dal sopracitato DM invece per i sistemi oscuranti (persiane, scuri e avvolgibili) purché venga migliorata la resistenza termica del pacchetto finestra-schermatura oscurante rispetto alla situazione ante intervento.

Si ricorda infatti che ai sensi del bando "Ciascun intervento del progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria non rinnovabile stato di progetto espressa in kWh/annui rispetto ai fabbisogni di energia primaria non rinnovabile ante intervento espressa in kWh/annui".

D134): in riferimento al criterio 7 "Livello di cofinanziamento" di cui al paragrafo 5.4.1 del bando in oggetto sono a richiedere un chiarimento sulla valutazione del punteggio.

Il nostro progetto prevede l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico di una scuola materna, per un Quadro Economico complessivo di Euro 1.500.000,00.

I lavori di efficientamento energetico ammontano a circa 640.000,00 Euro. La quota restante riguarda l'adeguamento sismico e le opere generali connesse.

La quota di cofinanziamento di cui al criterio 7 deve essere considerata in relazione ai soli lavori di efficientamento energetico (e dunque sull'importo di 640.000 Euro), oppure sull'importo complessivo del progetto come risultante da quadro economico (Euro 1.500.000,00). Nel criterio di valutazione, si fa riferimento genericamente al "Progetto", quindi il criterio sembrerebbe riferirsi all'intero Quadro economico dell'opera.

R134): nel caso descritto, l'investimento ammonta ad euro 1.500.000,00 (spesa totale prevista) e la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente deve andare a coprire tale somma.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento del punteggio, di cui al criterio di valutazione n. 7, il livello di cofinanziamento è stabilito in base all'entità del contributo richiesto rapportata alla spesa ammissibile.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando, si specifica che, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell'ambito del programma PR FESR 2021-2027.

Diverso il caso in cui il progetto sia articolato in lotti funzionali, ognuno con il proprio CUP CIPE, il proprio CIG per la gara, la propria documentazione progettuale, la propria copertura finanziaria, il proprio contratto. In questo caso solo il lotto che prevede costi ammissibili ai sensi del presente Bando sarà oggetto di richiesta di contributo ed il cofinanziamento richiesto riguarderà la piena copertura soltanto di questo lotto.

D135): al punto 2.2, comma e), del Bando, c'è la circostanza che il Comune possa aderire al Bando per immobili di proprietà della Società XXX, partecipata al 100% del Comune di YYY, adibiti ad uso pubblico: nel caso di 2 immobili della Società XXX adibiti uno ad uffici pubblici e uno a centro espositivo comunale, è possibile in questo caso aderire al Bando?

R135): gli edifici oggetto di intervento devono possedere, al momento della presentazione della domanda, TUTTE le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2.2 del Bando, e non solo la destinazione ad uso pubblico, di cui alla lettera e), citata nel quesito.

Considerato che trattasi di "immobili di proprietà della Società XXX" occorre richiamare, in particolare, la condizione di cui alla lettera d) del citato paragrafo, ovvero che gli stessi devono "essere di proprietà pubblica, da intendersi come proprietà da parte dei soggetti proponenti (...) o proprietà pubblica E nella disponibilità da parte degli stessi secondo l'ordinamento giuridico vigente".

Trattandosi di "edifici di proprietà pubblica", secondo la definizione di cui all'Allegato A) al Bando (edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; art 2 lett l-septies - Dlgs 192/05 e smi), MANCA l'altra condizione di cui alla lettera d) sopracitata, ovvero che gli edifici oggetto d'intervento siano nella disponibilità del soggetto proponente (in questo caso, del Comune di YYY) in base ad un formale titolo di disponibilità secondo l'ordinamento giuridico vigente avente durata non inferiore a quanto previsto dal Bando.

Al riguardo si ricorda che ai sensi del paragrafo 2.2.2 e paragrafo 4.2 del Bando, al momento della presentazione della domanda, il soggetto proponente deve dimostrare di disporre dell'edificio/degli edifici oggetto d'intervento, secondo l'ordinamento giuridico vigente, per una durata di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda da parte dello stesso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto pubblico

proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art.65 del Regolamento UE 2021/1060.

D136): con riferimento ai bandi “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” e “Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili pubblici” afferenti al “Programma regionale Fesr 2021-2027” promosso da Regione Toscana, ai fini dell’opportunità di presentazione delle candidature, si chiede quanto segue:

- è possibile per il medesimo Comune presentare più candidature per edifici pubblici diversi?
- è possibile candidare un progetto avente quale fonte di finanziamento il cumulo dei finanziamenti concessi dai bandi sopra richiamati?

Avendo un progetto relativo a delle opere opzionali facente parte di un progetto principale (che presenta già contratto lavori sottoscritto e in corso di esecuzione) e che attualmente non trova copertura nel Q.E. originario dell’appalto e quindi non risulta finanziato, se non attraverso la ricerca di nuove risorse a cui attingere. Per quanto sopra premesso è corretto considerare quale progetto candidabile, previo adeguamento ai criteri di ammissibilità ai sensi dei bandi su citati, il progetto delle opere opzionali del contratto già sottoscritto?

In tal caso si riterrebbe corretto considerare che l'avvio dei lavori del progetto principale non corrisponda all'avvio dei lavori anche per il progetto delle opere opzionali.

R136): si risponde per punti ai quesiti formulati:

1) ai sensi del paragrafo 3.5 del Bando “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”, per l’Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici”, relativamente agli Enti Locali, ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore a € 1.500.000,00. Pertanto, il medesimo Comune può presentare più candidature per edifici pubblici diversi.

2) ai sensi del paragrafo 3.6 del Bando “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”, ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un’operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027.

3) per essere candidabile il progetto relativo alle opere opzionali dovrebbe avere un proprio CUP CIPE (diverso da quello dell’appalto principale) ed essere autonomo e funzionale. Diversamente, se collegato all’appalto principale, l'avvio dei lavori del progetto principale corrisponde all'avvio dei lavori anche per il progetto delle opere opzionali.

Considerato che si parla di “adeguamento ai criteri di ammissibilità”, ne ricordiamo alcuni:

- il progetto deve prevedere una riduzione dei fabbisogni di energia primaria globale totale (Epgl, tot) rispetto ai fabbisogni dello stato di fatto dell’edificio maggiore del 30%, come desumibile dall’APE di progetto;
- il progetto, nei due livelli di progettazione previsti dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.

36/2023 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 210.000,00 euro;

- ciascun intervento previsto in progetto deve essere fondato sulla base delle risultanze di una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i e conforme alle norme UNI CEI EN 16247-1 e UNI CEI EN 16247-2 ed eseguita secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775, da allegare alla domanda.